

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	111
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	117
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	174
AFFARI SOCIALI (XII)	»	177
AGRICOLTURA (XIII)	»	184
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	204
<i>INDICE GENERALE</i>	»	206

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su un esposto presentato da un cittadino elettore	3
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1	5
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	5

GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza
del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente su un esposto presentato da un cittadino elettore.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che in data 27 aprile 2009 è pervenuto alla Giunta un esposto, indirizzato anche al Presidente della Camera, con il quale il signor Franco Ragusa, elettore residente a Roma, denuncia la presunta violazione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 87, comma 1, del testo unico n. 361 del 1957 – che riserva alla Camera il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente – in considerazione del fatto che la Giunta delle elezioni non avrebbe ancora avviato l'esame delle contestazioni presentate da alcuni elettori ai presidenti di seggio e regolarmente verbalizzate in occasione

delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008. Con tali contestazioni diversi elettori, tra cui lo stesso signor Ragusa – muovendo dal presupposto che la vigente legge elettorale, come incidentalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2008, presenterebbe vizi di legittimità costituzionale in quanto non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi – lamentano di essere « stati costretti al rifiuto o alla restituzione delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con allegata verbalizzazione delle motivazioni e/o dell'avvenuto rifiuto o della restituzione, in quanto venuti a mancare i presupposti minimi per poter esercitare il diritto di voto in condizioni di accertata e verificata legalità costituzionale ». Pertanto, il signor Ragusa, « in assenza di forme di accesso alla Corte costituzionale in grado di garantire al singolo elettore di poter attivare il controllo di costituzionalità », chiede alla Camera dei deputati di pronunciarsi circa le motivazioni sollevate in sede di seggio elettorale da più elettori e, « fatta salva l'insindacabilità delle decisioni della Camera dei deputati in ordine all'ammissi-

bilità dei propri componenti (articolo 66 Cost.) [...] che sia la Camera dei deputati stessa ad adottare un comportamento costituzionalmente corretto, sollevando, presso la Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale vigente ».

Come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione n. 83 del comune di Roma (circoscrizione Lazio 1), durante le operazioni compiute nella giornata di sabato sono stati presentati nella predetta sezione reclami e proteste sui quali il presidente, sentito il parere degli scrutatori, ha assunto le conseguenti decisioni. Tra le proteste presentate figura esplicitamente quella del signor Franco Ragusa, il quale, eccependo l'illegittimità costituzionale della legge elettorale prima di entrare in cabina, ha restituito la scheda per la Camera senza apporvi il proprio voto. Di tale protesta il presidente del seggio, come riportato dal verbale, ha preso atto disponendone la verbalizzazione. Analoghe proteste sono state presentate nella sezione n. 83 di Roma da ulteriori due elettori. I dati riportati sul verbale della predetta sezione elettorale sono risultati, peraltro, del tutto congrui, non essendosi in particolare registrata alcuna anomalia nell'attribuzione dei voti di lista.

Come accertato dalla Giunta in occasione dell'esame della relazione di verifica dei poteri nella circoscrizione Lazio 1, svoltosi nella seduta del 3 dicembre 2008, le proteste e i reclami presentati nei seggi elettorali – ivi inclusa, pertanto, la protesta presentata dal signor Ragusa nella sezione n. 83 del comune di Roma – sono stati ritenuti tali da non pregiudicare la regolarità delle operazioni elettorali. Il rifiuto di ricevere la scheda di voto e la conseguente sua restituzione al presidente di seggio comportano, infatti, una mancata espressione del voto da parte dell'elettore, il quale conseguentemente non viene verbalizzato tra i votanti. Vertendo la verifica dei poteri sulle operazioni elettorali che hanno ad oggetto i voti effettivamente espressi (in quanto tradottisi nel deposito della scheda di voto nell'apposita urna) e

non già sulle motivazioni che possono aver indotto taluno degli elettori a non esprimere il proprio voto, la protesta del signor Ragusa non poteva che essere giudicata irrilevante ai fini della verifica dei risultati elettorali e come tale è, infatti, stata trattata in occasione della richiamata verifica dei poteri a livello circoscrizionale. Quanto, poi, alle censure di incostituzionalità che il signor Ragusa formula con riferimento all'impianto complessivo della vigente legge elettorale per la Camera dei deputati, giova ricordare che, in base ad una costante prassi seguita dalla Giunta delle elezioni della Camera (in ciò parzialmente difforme da quella seguita dalla omologa Giunta del Senato in talune occasioni), né la Giunta delle elezioni né l'Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici *a quo* ai fini della eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette, potendo inoltre la Camera dei deputati intervenire su disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione legislativa e non già con il ricorso surrrettizio ad istituti la cui attivazione finirebbe per presentare l'ulteriore significato di rinuncia al ruolo di legislatore o addirittura di sostanziale vanificazione dello stesso.

Per tali motivi, se non vi sono obiezioni, darà al signor Ragusa comunicazione del fatto che la sua protesta – sebbene non formalizzata con apposito atto presentato alla Giunta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di quest'ultima – è stata regolarmente esaminata nell'ambito della verifica dei poteri nella circoscrizione Lazio 1 e che la sua richiesta che la Camera sollevi questione di legittimità costituzionale sulla vigente legge elettorale deve intendersi, per le ragioni anzidette, manifestamente inammissibile.

Andrea ORSINI (PdL), nel condividere l'impostazione delle comunicazioni rese dal presidente, ritiene peraltro che il motivo di inammissibilità della richiesta che la Camera sollevi questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale vada piuttosto ricercato nell'aspetto relativo al fatto che la Camera può sempre esercitare la propria funzione legislativa per porre rimedio a presunti profili di incostituzionalità della legge, e non già nella asserita mancanza di terzietà della Giunta e della Camera, sembrandogli quest'ultimo un argomento che potrebbe mettere in discussione lo stesso principio di autodichia delle Camere.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, prende atto che, con la precisazione testé formulata dal deputato Orsini, la Giunta concorda con la proposta da lui formulata nelle proprie comunicazioni.

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 10 giugno 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Giacomo Terranova, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 29 aprile 2009, in sostituzione del deceduto deputato Gaspare Giudice, per la lista n. 15 – Popolo della libertà nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.

Con riferimento alla posizione del deputato Terranova, non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Oggetto dell'istruttoria del Comitato è stata la carica, ricoperta dal deputato Terranova già al momento della candidatura, di amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto « Falcone e Borsellino » di Palermo (GESAP s.p.a.), che è una società concessionaria di servizi aeroportuali.

Alla luce dell'articolo 10, n. 2), del testo unico n. 361/1957, il Comitato ha ritenuto che, sebbene appaia ricorrente nel caso in esame il requisito della « notevole entità economica » della concessione di cui è titolare la GESAP s.p.a., non sussista ineleggibilità in quanto difetta in capo al deputato Terranova la qualità di rappresentante legale della società medesima (qualità necessaria, ai sensi della citata disposizione, ai fini della valutazione di ineleggibilità) posto che – come si evince dall'articolo 22 dello statuto della società – la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale spettano solo al presidente, al vicepresidente, ai soggetti delegati o al direttore generale e non anche all'amministratore delegato.

Il Comitato propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di prendere atto dell'eleggibilità del deputato Giacomo Terranova.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione della relazione di verifica dei poteri per la XXIV Circoscrizione Sicilia 1, svolta nella seduta della Giunta del 5 novembre 2008, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'electo le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente Picicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le illeggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Viviana Beccalossi, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in data 12 gennaio 2009;

Corrado Callegari, cessato dalla carica di amministratore unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in data 14 maggio 2009;

Rosa De Pasquale, cessata dalla carica di revisore dei conti presso gli ambiti territoriali scolastici di Livorno 100 e Pisa 127 in data 6 ottobre 2008;

Vincenzo Gibiino, cessato dalla carica di presidente dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Catania in data 24 ottobre 2008;

Marco Mario Milanese, cessato dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001 della RAI in data 1° settembre 2008, dalla carica di membro dell'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001 della Ansaldo Energia s.p.a. in data 3 ottobre 2008, dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001 di Ferrovie dello Stato s.p.a. in data 31 luglio 2008 e dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza *ex* decreto legislativo n. 231/2001 di Alitalia – Linee aeree Italiane s.p.a. in data 29 agosto 2008;

Raffaele Volpi, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di Servizi Comunali s.p.a. in data 27 marzo 2009.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della seguente carica, che ha costituito oggetto di istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953:

consigliere della Fondazione Fiera di Milano, ricoperta dal deputato Marco Giovanni Reguzzoni, considerato che il combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, e 2, secondo comma, della legge n. 60 del 1953 esclude l'incompatibilità per le cariche negli enti fiera.

Sempre in esito all'istruttoria finora svolta, ricorda che il Comitato ha concluso l'istruttoria sulle cariche di presidente di Agripart s.p.a. ricoperta dal deputato Ignazio Abrignani e di vicepresidente di Advancing Trade s.p.a. ricoperta dal deputato Michele Scandroglio, proponendo per entrambe l'accertamento dell'incompatibilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953. In particolare, per la carica di presidente di Agripart ricoperta dal deputato Abrignani la proposta di accertamento dell'incompatibilità è motivata sulla base della considerazione che Agripart s.p.a. svolge servizi di natura finanziaria, assimilabili a quelli bancari, nei confronti del pubblico (imprese agricole), soprattutto mediante l'anticipazione dei contributi PAC, e tenuto altresì conto che il capitale sociale di Agripart è detenuto da Banca Nuova Terra (istituto, questo, a sua volta partecipato da diversi istituti bancari) e dall'AGEA. Quanto, poi, alla proposta di incompatibilità della carica di vicepresidente di Advancing Trade s.p.a., ricoperta dal deputato Michele Scandroglio, la stessa è motivata in ragione del fatto che Advancing Trade s.p.a. svolge

attività finanziaria (concessione di finanziamenti) riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953. Peraltro, nella giornata di oggi sia il deputato Abrignani, sia – come riferisce il collega Stracquadiano – il deputato Scandroglio hanno reso noto per le vie brevi che entro la giornata di domani presenteranno le proprie dimissioni dalle suddette cariche e ne daranno riscontro documentale alla Giunta. Ritiene, pertanto, che la Giunta possa valutare l'opportunità di sospendere l'esame e le conseguenti votazioni in ragione delle preannunciate dimissioni dei deputati interessati dalle cariche delle quali il Comitato aveva proposto l'accertamento della incompatibilità.

Infine, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone, a nome del Comitato, che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare dell'attività svolta dal deputato Maurizio Leo di avvocato con incarico professionale di assistenza e rappresentanza di imprese commerciali in procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali.

Come è noto, l'articolo 4 della legge n. 60 del 1953 stabilisce che «i membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato». La prassi applicativa di tale disposizione risulta tuttavia assai scarna. Alla Camera non si registrano, infatti, precedenti di applicazione nella giurisprudenza della Giunta, mentre al Senato si registra l'unico precedente della seduta del 26 febbraio 2008 nella quale la Giunta ha dichiarato compatibile l'incarico di avvocato tributarista ricoperto dal senatore Antonio Azzollini «salvo i casi in cui il patrocinio dovesse esplicarsi direttamente in rapporto con la controparte mediante negozi transattivi, ricorsi in opposizione e procedure di nomina arbitrale» e ciò per la ragione che con la riforma della giurisdizione tributaria operata con il decreto legislativo n. 545 del

1992 i componenti delle Commissioni tributarie sono stati posti in una posizione di indipendenza dall'amministrazione dello Stato che ne garantisce l'assoluta terzietà e che – citando testualmente il resoconto della Giunta del Senato – «non il giudice (bocca dello Stato-ordinamento) ma la controparte (parte dello Stato-persona) va tutelata dalla indebita spendita del ruolo di parlamentare». Il carattere programmatico piuttosto che precettivo della previsione in esame era stato sottolineato già durante i lavori preparatori della legge n. 60 del 1953, allorquando (nella seduta del Senato del 4 febbraio 1953) da parte di taluni parlamentari venne evidenziata la non omogeneità della fattispecie di cui all'articolo 4 rispetto a quelle oggetto degli articoli 1, 2 e 3, nonché la circostanza che la fattispecie in esame risultava di difficile accertamento e priva di sanzione, avendo ad oggetto un fatto puramente professionale.

Tutto ciò considerato, il Comitato – in esito all'istruttoria in contraddittorio svolta con il deputato interessato, ascoltato nella riunione del 13 maggio 2009 – ha ritenuto all'unanimità di proporre alla Giunta l'accertamento della compatibilità dell'incarico svolto dal deputato Maurizio Leo, in considerazione del fatto che l'articolo 4 della legge n. 60 del 1953 ha ad oggetto una fattispecie che deve ritenersi applicabile alle sole «vertenze» stragiudiziali con lo Stato (arbitrati, transazioni, ricorsi in opposizione ecc.) e non anche alle attività per le quali il rapporto con lo Stato sia mediato da autorità giurisdizionali o amministrative, quali sono le attività che il deputato Leo dichiara di svolgere (consulenza ed assistenza nella predisposizione di interpellanti e altre richieste rivolte alle Agenzie fiscali e di assistenza dinanzi agli organi giurisdizionali avverso atti di accertamento e provvedimenti che irrogano sanzioni emessi da parte delle Agenzie fiscali).

Ricorda, poi, che, a seguito dell'accertamento da parte della Giunta dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo,

ricoperta dal deputato Antonino Lo Presti, il Presidente della Camera, con lettera del 4 maggio 2009, ha invitato il predetto deputato ad optare entro il termine di trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Il termine per l'esercizio dell'opzione era fissato al 3 giugno 2009. Con lettera indirizzata al Presidente della Giunta, pervenuta il 13 maggio 2009 e, quindi, entro il termine di trenta giorni, il deputato Lo Presti ha comunicato di aver rassegnato le dimissioni dalla predetta carica in data 8 maggio 2009 ed ha trasmesso copia della relativa lettera di dimissioni, dichiarando al contempo di astenersi dalle funzioni inerenti alla carica stessa e di non percepire alcun compenso o beneficio connesso. Avendo il deputato Lo Presti esercitato una regolare e tempestiva opzione per il mandato parlamentare e formulato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del regolamento della Giunta, una formale attestazione sostitutiva di astensione dalle funzioni e di rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio, propongo che la Giunta prenda atto dell'opzione formulata, in attesa che il deputato Lo Presti trasmetta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle sue dimissioni da parte del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo.

La Giunta prende atto dell'opzione formulata dal deputato Lo Presti.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che, con lettera pervenuta in data 18 maggio 2009, il presidente di MPS Banca Personale s.p.a., Fabio Borghi, in risposta alla richiesta della Giunta effettuata nell'esercizio dei suoi poteri di accertamento d'ufficio, ha comunicato che il deputato Salvatore Ruggeri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca Personale s.p.a. con lettera del 16 febbraio 2009 e che il consiglio di amministrazione della banca ha preso atto di tali dimissioni nella seduta del 5 marzo 2009, della quale allega copia del relativo

verbale. Propone, pertanto, che la Giunta prenda definitivamente atto dell'opzione formulata dal deputato Ruggeri e della sua cessazione dalla carica dichiarata incompatibile.

La Giunta prende atto della cessazione del deputato Ruggeri dalla carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca Personale s.p.a.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, con riferimento alle proposte di accertamento della incompatibilità delle cariche ricoperte dai deputati Abrignani e Scandroglio – sebbene questi ultimi, in caso di approvazione delle proposte da parte della Giunta, potrebbero formalmente rassegnare le proprie dimissioni dalle cariche dandone riscontro direttamente al Presidente della Camera in sede di opzione – ritiene che si possa sospendere la votazione delle proposte medesime con la raccomandazione tuttavia che, qualora dovessero ripetersi in futuro casi analoghi di preannuncio di dimissioni a ridosso delle deliberazioni della Giunta, tali preannunci siano auspicabilmente effettuati dagli interessati non già in modo informale bensì con comunicazioni scritte da far pervenire alla Giunta con congruo anticipo rispetto alla seduta in cui le deliberazioni dovrebbero essere assunte.

Passa, quindi, alle votazioni sulle proposte del Comitato di accertamento della compatibilità.

Avverte che, trattandosi di proposte di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora una proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta, per la posizione in esame, abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere della Fondazione Fiera di Milano ricoperta dal deputato Marco Giovanni Reguzzoni.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare dell'attività svolta dal deputato Maurizio Leo di avvocato con incarico professionale di assi-

stenza e rappresentanza di imprese commerciali in procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali.

La Giunta approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione dello *sherpa* del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo
(Svolgimento e conclusione) 10

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione dello *sherpa* del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo.

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giampiero MASSOLO, *sherpa del Governo italiano per il G8*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Lamberto DINI, *presidente*, Pietro MARCENARO (PD) e Luigi COMPAGNA (PdL), nonché il deputato Matteo MECACCI (PD) ed il senatore Giampaolo BETTAMIO (PdL).

Giampiero MASSOLO, *sherpa del Governo italiano per il G8*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari),
XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione),
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 (*Svolgimento e conclusione*) 11

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.50.

Sul Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Giacomo

SANTINI, *vicepresidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, Antonello CABRAS, *vicepresidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica*, il deputato Roberto ANTONIONE (Pdl), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Margherita BONIVER (Pdl) e Sandro GOZI (PD), il senatore Francesca Maria MARINARO (PD), il deputato Matteo MECACCI (PD), il senatore Marco PERDUCA (PD) e il deputato Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 giugno 2009.

Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il vicesegretario del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si concluderà il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, al fine di consen-

tire ai relatori di presentare la propria proposta di parere, la cui deliberazione – secondo quanto già convenuto nella seduta di ieri – avrà luogo nella prossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), riservandosi di intervenire più diffusamente in sede di dichiarazione di voto a nome del suo gruppo, desidera ringraziare i relatori per l'approfondito lavoro svolto, nonché tutti i soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, oltre che i gruppi di opposizione, per l'importante contributo reso all'esame del provvedimento.

Desidera, quindi, svolgere alcune brevi considerazioni, con riferimento all'articolo 24 del provvedimento in esame, sulla questione delle visite pre-assuntive. Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi di analisi forniti da diversi soggetti auditi e delle perplessità espresse da taluni dei deputati sinora intervenuti, dichiara di considerare del tutto normale che un datore di lavoro possa affidare dette visite a un medico di propria fiducia, ritenendo che la stessa professionalità e deontologia dei medici costituisca una piena garanzia per il lavoratore interessato.

Teresio DELFINO (UdC) manifesta, a nome del suo gruppo, una certa preoccupazione per le modalità con le quali il provvedimento in esame, in alcune sue parti, si propone di affrontare la problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale ragione, ritiene necessario – come più volte sottolineato dal suo gruppo in occasione di altri dibattiti svoltisi in Assemblea – mantenere un atteggiamento di grande responsabilità ed attenzione sulla tematica, al fine di migliorare il più possibile la normativa ed accrescerne il livello di efficacia. Nel dare atto al relatore per la XI Commissione di aver svolto una interessante ed esauriente relazione sullo schema di decreto legislativo in esame, fa notare che le sue stesse considerazioni in merito alla necessità di coinvolgere lo stesso lavoratore nel sistema di sicurezza, ponendolo in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e altrui salute, testimoniano che la questione posta sul tappeto dal presente provvedimento riveste un grado di complessità tale da richiedere la partecipazione obiettiva di tutti gli schieramenti politici. Apprezzata la *ratio* sottesa al provvedimento in esame, volta a garantire una semplificazione delle procedure, e valutato positivamente l'approccio sostanziale al tema che dal provvedimento traspare, ritiene, tuttavia, che sarebbe stato preferibile svolgere preliminarmente un'attività ricognitiva avente ad oggetto la concreta attuazione del decreto legislativo n. 81, al fine di fare luce sia sugli elementi di criticità sia sui punti di forza del « sistema-sicurezza ». Giudica, inoltre, essenziale che si proceda uniti verso il raggiungimento di un condiviso obiettivo, rappresentato dalla predisposizione di un testo che consenta di ottenere un perfetto bilanciamento tra l'interesse delle imprese ad una semplificazione delle procedure e quello del lavoratore ad operare in un ambiente di lavoro caratterizzato dalla massima sicurezza. Riconosce, quindi, l'importante lavoro svolto dal Governo, che si è dimostrato aperto al confronto con le parti sociali e con tutti i soggetti istituzionali competenti, nonché il rilevante contributo offerto dalle Commis-

sioni riunite, che sono state messe nelle condizioni di procedere agli opportuni approfondimenti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni informali.

Entrando nel merito di alcune delle questioni poste dal provvedimento, dichiara di non avere particolari obiezioni sulla parte dell'articolato relativa alla certificazione attribuita alle apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali, la cui valorizzazione giudica importante ai fini di una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti nei processi di produzione. Giudica, inoltre, positivamente la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio, che punta a garantire una effettiva applicazione delle sanzioni laddove vi sia una violazione sostanziale e non solamente formale delle regole sulla sicurezza, tenendo anche conto del grado di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti e dell'effettivo livello di pericolo esistente negli ambienti di lavoro.

Esprime, invece, preoccupazione per il fatto che il provvedimento in esame elude alcuni fondamentali principi contenuti nella normativa europea in materia e non contribuisce pertanto a quella armonizzazione tra diritto interno e diritto comunitario, che viene richiesta all'Italia dalla sua partecipazione all'Unione europea, nell'ambito della quale il Paese non può certo vantare una posizione di avanguardia per quanto riguarda il rispetto delle regole (nonostante si registri una tendenziale diminuzione degli infortuni). Osserva, poi, che alla base di qualsiasi azione politica in materia di sicurezza sul lavoro debba esservi la consapevolezza della assoluta rilevanza dei fattori culturali e dei processi formativi, attraverso i quali rendere edotti tutti i soggetti protagonisti del ciclo produttivo dei propri diritti e doveri, giudicando in proposito essenziale assicurare il necessario sostegno alle piccole e medie imprese disposte ad investire sulla formazione e sulla sicurezza. Osserva, quindi, che anche il Parlamento deve contribuire a questo processo culturale, favorendo l'approvazione di leggi che siano il più

possibile chiare e puntuali, al fine di scongiurare il loro aggiramento da parte dei datori di lavoro più sleali.

In conclusione, si riserva di approfondire nel prosieguo del dibattito alcune delle questioni poste dallo schema di decreto legislativo, in particolare dagli articoli 2, 5 e 15, sui quali ritiene occorra ancora soffermarsi con grande attenzione.

Donella MATTESINI (PD), dopo aver citato i dati statistici disponibili in materia di infortuni sul lavoro e aver ricordato come tali dati costituiscano certamente un'approssimazione per difetto (restando esclusi determinati tipi di patologie, come quelle tumorali, nonché, naturalmente, l'universo del « lavoro nero »), si sofferma sulla centralità del rapporto tra sicurezza sul lavoro ed economia sommersa, rappresentando quest'ultima, come è noto, circa un quarto del prodotto interno lordo italiano. Ricorda altresì che il costo della mancata sicurezza nei luoghi di lavoro è stato stimato dall'INAIL in 45 miliardi di euro annui, al netto delle malattie professionali e degli infortuni *in itinere*.

Passando, quindi, al contenuto dello schema di decreto correttivo in esame, sottolinea come questo deresponsabilizzi i principali soggetti preposti, in base al decreto legislativo n. 81 del 2008, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il vigente decreto legislativo, infatti, nasceva non già, come taluni affermano, dalla tragedia della *Thyssen*, ma da una lunga e approfondita elaborazione, di cui la Conferenza nazionale svoltasi a Napoli nel 2007 rappresentò un passaggio fondamentale. Proprio i limiti dello schema di decreto in esame pongono al Parlamento l'esigenza di un esame attento e aperto alle molte voci critiche che si sono sollevate, anche nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite. Tale schema di decreto, a suo avviso, indebolisce un pilastro fondamentale del decreto legislativo n. 81, cioè il sistema della prevenzione e dei controlli incentrato sulla valutazione del rischio. Proprio le procedure di valutazione del rischio vengono rese più superficiali e, addirittura, vengono escluse per le

lavorazioni non superiori ai due giorni. Analoga sorte tocca all'altro pilastro del decreto legislativo n. 81, costituito dalle misure premiali, che invece rivestono una valenza fondamentale per la prevenzione degli infortuni.

Il provvedimento in esame, a suo giudizio, ha anche il limite di non riconoscere la centralità della formazione per la prevenzione dei rischi dal lavoro, che il precedente Governo aveva posto al centro delle politiche di prevenzione e per cui aveva stanziato risorse significative. Ritiene, altresì, che non debba essere abbandonata la strada della riduzione dei costi assicurativi per le imprese in cui non si verificano incidenti sul lavoro. Dichiarò, quindi, di non condividere l'opinione, purtroppo sottesa anche a una recente circolare dell'INPS, secondo cui, in una fase di crisi economica, le ispezioni dovrebbero essere più discrete per non intralciare l'attività produttiva: al contrario, ritiene che, proprio in periodi di crisi, maggiore sia l'esigenza di un'efficace attività ispettiva volta a prevenire gli infortuni sul lavoro, perché potrebbe verificarsi un abbassamento dei livelli di attenzione da parte delle imprese.

Conclusivamente, osserva che il suo gruppo è ben consapevole dell'esigenza di correggere e migliorare, in alcuni punti, il decreto legislativo n. 81, ma constata con rammarico che il Governo ha scelto di metterlo radicalmente in discussione, puntando a indebolire, anziché a potenziare, le tutele per i lavoratori.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame rappresenta palesemente un arretramento delle politiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con un stravolgimento del sistema sanzionatorio rispetto alla normativa vigente, che – di fatto – invia al Paese un messaggio preoccupante. L'innovazione, intesa come eliminazione degli adempimenti burocratici non indispensabili, non può essere confusa con la rimozione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'elemento di fondo, quasi simbolico, dello

schema di decreto correttivo risiede, a suo avviso, in una modifica delle sanzioni, che rivede a danno dei lavoratori la gerarchia degli interessi e dei lavori in gioco.

Giudica, pertanto, gravemente disinvoltato l'atteggiamento della maggioranza, a fronte delle numerose critiche espresse, anche nel corso delle audizioni informali, sul provvedimento in esame. Rileva, altresì, che proprio in questi giorni le regioni hanno unanimemente protestato — restando inascoltate nelle loro richieste di confronto rivolte al Governo — contro la centralizzazione verticistica, che giudica intollerabile, delle politiche governative: tale impostazione si riscontra con chiarezza, a suo avviso, nel provvedimento in esame, che non tiene nella benché minima considerazione l'esistenza di una competenza concorrente delle regioni nella materia ed ignora in modo palese la contrarietà espressa dalle regioni stesse sul testo proposto. Ritiene, quindi, che le correzioni del decreto n. 81 prospettate dal Governo contribuiscano ad aprire una stagione di conflitto tra centro e periferia, tanto più paradossale in un contesto di riforme federaliste.

Auspica, infine, che la proposta di parere del relatore tenga conto della palese difformità rispetto all'ordinamento internazionale che sarebbe causata dall'attuale formulazione della disposizione in tema di certificazione di conformità, nonché dell'esigenza del Parlamento di far prevalere l'interesse generale e i valori costituzionali, soprattutto in una fase in cui le istituzioni rappresentative sono poste sotto un serio attacco da parte del vertice del potere esecutivo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, con l'ultimo intervento svolto, si è concluso il dibattito di carattere generale sul provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore per la XI Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato*), che i relatori hanno

predisposto in esito al complesso e articolato dibattito svolto. Al riguardo, fa notare che tale proposta di parere — vista la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare oltre i termini previsti dalla legge di delegazione — viene presentata con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista per la votazione di competenza delle Commissioni riunite, per consentire a tutti i gruppi di disporre di un sufficiente arco temporale per approfondirne i contenuti.

Rileva, peraltro, che — in qualità di relatore per la XI Commissione — avrebbe gradito poter illustrare il senso complessivo della proposta di parere presentata, replicando anche alle numerose questioni poste dai deputati dei gruppi di opposizione nel corso del dibattito, mentre tale facoltà — che giudica un diritto della maggioranza — è stata sacrificata in favore di una più ampia garanzia dei tempi a disposizione degli stessi gruppi di opposizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare che la prevista seduta di domani sarà probabilmente sconvolta, in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea; per tali motivi, una eventuale replica dei relatori — qualora essa fosse ritenuta utile — potrebbe essere svolta, contestualmente ad una illustrazione della proposta di parere presentata, nella giornata di mercoledì 24 giugno, prima di procedere alla votazione della proposta medesima.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore per la XI Commissione*, pur riconoscendo che l'esame del provvedimento può ben proseguire anche senza l'intervento dei relatori, ribadisce l'opportunità di riconoscere anche ai gruppi di maggioranza le medesime prerogative di cui dispongono i gruppi di opposizione.

Cesare DAMIANO (PD) intende anzitutto rilevare l'assoluta opportunità di dare spazio adeguato alle considerazioni in replica dei relatori, che possono costituire un utile elemento di confronto per le Commissioni riunite. Preannuncia, inoltre,

che il suo gruppo si riserva di presentare, nella prossima seduta, una proposta di parere alternativa a quella dei relatori: pertanto, auspica che nella prossima settimana vi siano i tempi necessari per poter illustrare anche tale proposta alternativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata ieri dal Governo a non procedere alla definitiva adozione dell'atto in esame in assenza del parere parlamentare, anche se questo sarà reso oltre il termine previsto dalla legge di delegazione, propone di fissare una nuova seduta delle Commissioni riunite per martedì 23 giugno – al fine di procedere

all'illustrazione della proposta di parere dei relatori e delle eventuali proposte di parere alternative – ed un'ulteriore seduta per mercoledì 24 giugno, al fine di procedere alle dichiarazioni di voto dei gruppi e alla deliberazione di competenza delle Commissioni stesse.

Le Commissioni convengono.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 79).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79),

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 (legge di delegazione) ha riservato al Governo la facoltà di adottare « disposizioni integrative e correttive » nel « rispetto dei principi e criteri direttivi » fissati dalla stessa legge di delegazione, tra cui, in particolare, « il rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia », entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, attuativo della delega di cui alla citata legge n. 123 del 2007;

il termine per l'esercizio della delega scade il 16 agosto 2009;

il comma 3 del citato articolo 1 della legge di delegazione stabilisce il divieto per i decreti legislativi, da emanare in attuazione della delega, di introdurre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

lo schema di decreto in esame, rispettoso dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2001, si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento com-

plesso ed importante come il decreto legislativo n. 81 il cui impianto viene confermato;

nell'individuare taluni aspetti correttivi, il Governo ha sollecitato – in coerenza con i criteri direttivi della « legge delega » – le parti sociali ad esercitarsi per la definizione di un avviso comune che, se sottoscritto, sarebbe stato integralmente assunto all'interno dello schema;

anche se il confronto tra le parti non è giunto ad approdi formali, il Governo ha ugualmente inserito nel testo, come riconosciuto durante le audizioni informali svolte presso le Commissioni riunite, le norme condivise dalle parti in sede tecnica;

tra le principali novità dello schema in esame vi è la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, allo scopo di garantire l'effettività della sanzione e superare la « non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo »;

nelle intenzioni del Governo, la principale finalità delle misure contenute nello schema in esame riguarda l'esigenza di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante una linea di azione volta a meglio equilibrare il necessario quadro normativo sanzionatorio, attraverso la promozione e il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza, nonché la formazione e l'informazione, l'adozione e la certificazione dei modelli di organizza-

zione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti;

la stessa lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 prevede la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto e alla natura formale, o invece sostanziale, della violazione;

alla riformulazione e razionalizzazione del regime sanzionatorio il Governo è arrivato, pertanto, sulla base di precisi indirizzi, coerenti con i principi e i criteri direttivi della delega legislativa conferita dal Parlamento;

le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente sia con riferimento alla tipologia della pena (sia essa detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse;

non sono previste modifiche alle norme del codice penale disciplinanti la materia;

il provvedimento punisce più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato (perciò equo) tra sanzioni, rischio d'impresa e responsabilità del datore e/o dei preposti. Resta confermato l'aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali (trasmissione della documentazione, notifiche, e simili). Viene mantenuto l'arresto per l'omessa « valutazione del rischio » nelle aziende a rischio di incidente

rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Quanto alla prescrizione essa viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda, mentre un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa con la finalità di puntare all'effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità;

è intervenuto tra il Ministero competente e le Regioni, nella sede della Conferenza unificata e nelle fasi preparatorie della stessa, un ampio confronto, che ha consentito di acquisire elementi di consenso, insieme al permanere di perplessità su talune disposizioni (in particolare, sui nuovi articoli *2-bis* e *15-bis*, da inserire nel decreto legislativo n. 81);

si ritengono condivisibili, anche se non vengono integralmente e nel dettaglio indicate nel presente parere, le ulteriori proposte formulate in sede tecnica da Governo, Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività;

si giudica, pertanto, opportuno prestare, nella fase attuativa e conclusiva del provvedimento, la massima attenzione ai profili di coordinamento con il sistema delle Regioni;

considerato, inoltre, che, in aggiunta alle modifiche del sistema sanzionatorio, lo schema di decreto legislativo affronta i seguenti temi:

l'introduzione del principio della presunzione di conformità (nuovo articolo *2-bis* del decreto);

la modifica dell'ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (articolo 3);

l'introduzione, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell'osservanza della normativa, dei lavoratori in prova (articolo 4);

l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il SSN (articolo 7);

l'individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di « posizioni di garanzia » (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 10-*bis*);

la modifica della disciplina relativa all'appalto, per cui si prevede in particolare che il documento di valutazione dei rischi da interferenze debba essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori (articolo 14);

nell'ambito della valutazione dei rischi, l'introduzione del principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall'utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e facoltà, per il datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi (che assume un valore essenziale e sostanziale nell'affermazione di una strategia imperniata sulla prevenzione), di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16);

l'efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello (articolo 8-*bis*);

il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello « Statuto dei lavoratori » (articolo 28), fermo restando il ruolo delle RSA per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, anche laddove non siano istituiti gli RSLA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente);

le modifiche alle discipline concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili (articoli 57 e 58);

una serie di interventi, contenuti in differenti articoli, volti a potenziare i compiti e le funzioni degli organismi paritetici, soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese;

valutato, poi, che l'articolo 2 dello schema in esame (che introduce un nuovo articolo 2-*bis* nel decreto n. 81) stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle disposizioni di corrispondente contenuto di cui al citato decreto n. 81:

la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi;

la certificazione, da parte di apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché per l'utilizzo di macchine marcate CE; per l'Amministrazione della difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, la richiamata certificazione è operata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza;

preso atto che le regioni e la sostanziale totalità delle parti sociali, nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite, hanno espresso perplessità sulla certificazione attribuita alle apposite commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le Università;

osservato che, per quanto riguarda, dunque, il nuovo articolo 2-*bis* e la presunzione di conformità, si giudica condivisibile ed opportuna l'esigenza, a cui è finalizzata la norma, di « mettere in sicurezza » le aziende intenzionate ad intraprendere ogni azione utile a garantire

condizioni di lavoro sicure ai propri dipendenti, sottoponendo a certificazione proprio i modelli organizzativi adottati. Sta, infatti, non solo nella conformità alle norme, ma anche nella predisposizione di adeguati modelli organizzativi l'espressione della disponibilità ad assumere, come guida e riferimento, il criterio della prevenzione incoraggiando le aziende a farsene carico ottenendo in cambio la certificazione di conformità. Quanto alla temuta inversione dell'onere della prova a carico del lavoratore « creditore di sicurezza », che deriverebbe dalla presunzione di conformità, è appena il caso di far notare che, allo stato, non esiste nell'ordinamento una presunzione di responsabilità del datore, al verificarsi dell'evento. La certificazione del modello organizzativo – ancorché non opponibile agli organi ispettivi e di vigilanza né all'autorità giudiziaria – potrebbe comunque servire alla migliore funzionalità del rapporto tra il sistema delle imprese e la pubblica amministrazione, i cui uffici sarebbero indirizzati a rivolgere prioritariamente la loro attività istituzionale di vigilanza e controllo nei confronti delle aziende che non hanno fatto ricorso alla certificazione; nel complesso non sembra, quindi, imputabile al nuovo articolo 2-*bis* di introdurre alcun abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela né una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

osservato altresì che la certificazione dei modelli organizzativi ad opera di apposite commissioni istituite da enti bilaterali e università rimane comunque una procedura a cui le imprese si sottopongono volontariamente;

considerato che, a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, è applicabile quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile;

ritenuto altresì che la marcatura CE non esoneri il datore di lavoro per i vizi palesi dell'attrezzatura e per la sua adeguatezza tecnologica ed operativa, dal momento che sia il macchinario che la

marcatura potrebbe risalire a molti anni addietro, essendo nel frattempo intervenute modifiche e innovazioni ritenute indispensabili;

osservato che il comma 5-bis dell'articolo 30 del decreto n. 81 stabilisce che le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università, sono abilitate a certificare i modelli di organizzazione e di gestione « nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo » e sono perciò tenute al rispetto di criteri rigorosi;

considerato che l'obbligo di attenersi alle suddette disposizioni deve garantire la corrispondenza delle commissioni di certificazione agli essenziali requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità, anche avvalendosi di contributi e consulenze esterni, dal momento che le commissioni stesse rispondono in ogni sede delle certificazioni errate e scorrette;

rilevato, in relazione all'articolo 10-bis, che il nuovo articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo citato, individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di « posizioni di garanzia ». In particolare si prevede che il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti),

57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate;

giudicato opportuno ricordare, altresì, che, oltre agli obblighi derivanti dallo svolgimento di specifici ruoli (quali il rappresentante della sicurezza per i lavoratori) il lavoratore non è un soggetto passivo, ma è sottoposto a precisi obblighi (di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 81), che lo coinvolgono nel sistema di sicurezza in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell'altrui salute; l'ordinamento giuridico riconosce, infatti, al lavoratore alcuni strumenti di tutela quali: il diritto di resistenza consistente nella legittimazione del rifiuto della prestazione lavorativa svolta in condizioni non sicure; il diritto di ottenere – anche tramite la vigilanza e il controllo del medico competente – un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda in seguito all'allontanamento temporaneo del lavoratore per motivi sanitari inerenti alla sua persona connessi all'esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici; il diritto al mutamento di mansioni a causa dell'insorgenza di eventi morbosi;

rilevato, tuttavia, che non sembra coerente con la revisione del complesso del sistema sanzionatorio l'incremento delle sanzioni a carico dei lavoratori, di cui all'articolo 35 dello schema di decreto;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 2 (che inserisce nel decreto n. 81 un nuovo articolo 2-bis), valuti il Governo di riconsiderare nel suo complesso la norma; in ogni caso, ove si ritenga opportuno il mantenimento del testo, occorre quanto meno chiarire, nel testo stesso, che la

certificazione ivi prevista prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità; si ritiene, altresì, opportuno – nel caso di conferma della norma – includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; si chiede infine di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità;

b) con riferimento all'articolo 7, si condivide l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, quale soggetto chiamato ad erogare – previo accordo tra Stato, Regioni e Province autonome e lo stesso ente – prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro e in un'ottica di integrazione con il SSN, richiamando tuttavia l'attenzione su quanto previsto dalla legge n. 247 del 2007 in tema di razionalizzazione degli enti previdenziali, un obiettivo a cui è legata una parte rilevante della copertura finanziaria prevista in quella sede. Si ricordano, in proposito, le conclusioni a cui era pervenuta l'indagine compiuta nella XV legislatura a proposito del cosiddetto « polo della sicurezza », aggregando intorno all'INAIL gli istituti preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; si segnala, infine, l'esigenza di confermare, anche migliorandola, l'apertura prevista dallo schema di decreto per un ruolo attivo dell'INAIL nell'erogazione di cure mediche e rieducative, a tal fine prevedendo al medesimo articolo 7 un comma del seguente tenore: « Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate »;

c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-bis, in modo da chiarire che le risposte agli interpelli, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non sono vincolanti per gli organi di

vigilanza, costituendo, tuttavia, utili linee di orientamento e di operatività coerenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale per i medesimi;

d) all'articolo 9 dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81, appare opportuno inserire un nuovo comma, che preveda che, per i luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, siano competenti esclusivamente i servizi sanitari e tecnici istituiti presso le stesse amministrazioni;

e) per quanto riguarda l'articolo 10-*bis*, che introduce un nuovo articolo 15-*bis* nel decreto legislativo n. 81 (posizione di garanzia e responsabilità dei preposti), pur comprendendo l'esigenza di dare applicazione, come ricordato in premessa e vista l'estrema delicatezza della materia, alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, si propone di riconsiderare la norma nel suo complesso; infatti, l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscono al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove l'evento sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto (ovvero avvenga in presenza della prova dell'adempimento degli obblighi), senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40, capoverso, del Codice penale, può essere cercata, ad avviso delle Commissioni, all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della Direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori « per fatti dovuti a circostanze

a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata »;

f) all'articolo 14, comma 2 – poiché si introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del decreto n. 81, per il quale gli obblighi dei datori di lavoro committenti non si applicano (oltre, come previsto nello stesso comma 3, ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi) alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale nonché ai lavori la cui durata non sia superiore a due giorni, tranne nel caso in cui sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive – si verifichi, con riguardo all'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza ai lavori di durata non superiore a due giorni, l'opportunità di inserire la tutela per le interferenze derivanti da ulteriori situazioni, quali, ad esempio, agenti fisici, materiali tossici e nocivi; al medesimo articolo 14, inoltre, valuti il Governo l'opportunità di definire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in modo da chiarire che questo comprende, oltre ai lavori, anche i servizi e le forniture e che le citate disposizioni si debbano ritenere vincolanti a condizione che il datore di lavoro abbia la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; valuti altresì il Governo l'opportunità di puntualizzare che il documento di valutazione dei rischi da interferenza della lavorazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto n. 81 non sia richiesto in fattispecie a ridotto rischio infortunistico, quali le prestazioni di natura intellettuale o i lavori di breve durata, sempre che non vi siano comunque rischi elevati per le maestranze coinvolte nell'esecuzione dei lavori; infine, valuti il Governo l'opportunità di confermare quanto già disposto dal vigente comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81, il quale prevede la nullità dei contratti di appalto, subappalto e sommini-

strazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, in modo da risolvere i dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre al minimo) i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;

g) all'articolo 24 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, appare necessario che il Governo valuti l'opportunità di modificare – in coordinamento con l'articolo 9 dello « Statuto dei lavoratori » – l'attuale formulazione dei commi 2 e 3, in modo che si evidenzino con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente alla assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto; occorre, peraltro, intervenire – anche attraverso una opportuna rivisitazione, entro l'anno in corso, del vigente accordo Stato-Regioni che disciplina la materia – per risolvere i numerosi dubbi applicativi connessi al comma 4 del citato articolo 41, in relazione all'opportuno mantenimento della sorveglianza medica per i rischi da alcool e droga, che non può essere limitata soltanto a casistiche specifiche; per analogia con quanto sopra indicato, peraltro, all'articolo 12 dello schema, andrebbe anche valutata l'opportunità di migliorare il testo della lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81, in maniera tale che l'obbligo del datore di lavoro di inviare i lavoratori a visita medica venga collegato al programma di sorveglianza sanitaria e venga specificato che spetta al datore di lavoro comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro;

h) in tema di sanzioni, con riferimento anzitutto all'articolo 31 dello schema, che interviene sull'articolo 55 del decreto n. 81, si segnala che il nuovo comma 1, lettera c), di detto articolo sanziona a carico esclusivo del datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente, mentre lo stesso schema di decreto non modifica l'articolo 18, comma

1, lettera a), del decreto n. 81, che pone l'obbligo di nomina del medico competente a carico del datore di lavoro e del dirigente; per assicurare un maggiore rispetto delle più rilevanti misure di sicurezza sui cantieri, inoltre, relativamente al medesimo articolo 55 del decreto n. 81, andrebbe previsto l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato, quali potrebbero essere individuate nell'utilizzo di una entità presunta di lavoro non inferiore ai 200 uomini-giorno; andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); sempre in tema di sanzioni, all'articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, si avverte la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori;

i) all'articolo 43, comma 1, che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – considerata l'opportunità di risolvere i potenziali rischi di incompatibilità nelle funzioni di certificazione e controllo dei soggetti pubblici, anche sulla base delle recenti segnalazioni dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – si valuti l'opportunità di modificare parzialmente la lettera e), correttiva del comma 11 del citato articolo 71, nel senso di sostituire il secondo periodo con un periodo del seguente tenore: « Le verifiche sono effettuate dai soggetti preposti, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13 »;

l) considerato che l'articolo 58 dello schema abroga, tra l'altro, il comma 11

dell'articolo 90, che prevede la non applicazione dell'obbligo, per il coordinatore della progettazione, di redigere il fascicolo per la prevenzione e la protezione dai rischi, in caso di lavori privati, ai lavori non soggetti a permesso di costruire, mentre il disegno di legge comunitaria per il 2008, attualmente all'esame del Senato, reca specifiche modifiche al citato comma 11 dell'articolo 90, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, occorre assolutamente coordinare i due interventi normativi; sempre con riguardo all'articolo 58, valuti il Governo l'opportunità di puntualizzare, nell'ambito del comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81, che è compito del committente o del responsabile dei lavori attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del « testo unico », specificando che nel settore dei lavori pubblici tali attività vanno svolte nel rispetto dei compiti che la normativa di specifico riferimento riserva al responsabile del procedimento e al progettista; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 operano a condizione che in cantiere vi siano più imprese chiamate ad eseguire lavori, anche non contemporaneamente; infine, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il comma 5-bis, citato alla lettera c) dell'articolo 58 dello schema, il quale introduce un meccanismo macchinoso e sostanzialmente inutile per la redazione del piano di sicurezza;

m) in relazione all'articolo 93 del decreto legislativo n. 81 (per il quale l'articolo 61 dello schema prevede talune modifiche), pur ribadendo l'esigenza di non mitigare le misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, si fa notare l'onerosità delle procedure indicate per la responsabilità del committente in caso di lavori di modesta entità;

n) all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto n. 81 del 2008, come inserito dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di

inserire il riferimento al finanziamento, non solo della diffusione di soluzioni tecnologiche per le imprese, ma anche di soluzioni organizzative (quali, ad esempio, i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza), verificate dall'INAIL; allo stesso tempo, per garantire una ricognizione completa dei dati infortunistici, si raccomanda di introdurre una apposita integrazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, diretta a prevedere anche la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile dell'INAIL;

o) per finalità di massima garanzia del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, si raccomanda di attribuire agli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto n. 81 del 2008, l'obbligo di monitorare periodicamente la costituzione e la funzionalità sul territorio dei RLSA (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente), comunicando le relative risultanze ai competenti organismi nazionali;

p) per assicurare una più coerente applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 alla realtà della cooperazione sociale, si prospetta l'opportunità di introdurre – all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo – una disposizione che preveda che la Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81, individui apposite procedure semplificate – fermi restando gli obiettivi di tutela e sicurezza – per l'applicazione del decreto medesimo nei confronti dei soggetti che operano per conto di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381 del 1991; analogo intervento di semplificazione andrebbe individuato in favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi Croce Rossa Italiana, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, e simili), per le quali sarebbe opportuno prevedere disposizioni in grado di agevolare l'operatività e l'attività, anche in ragione della particolarità dei servizi resi nelle situazioni di emergenza; al contempo, al citato articolo 6 del decreto

n. 81, valuti il Governo l'opportunità di riservare alla predetta Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare indicazioni utili alle imprese ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di valutazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dello stress lavoro-correlato, nonché di ridurre il numero dei componenti della stessa Commissione;

q) prestando una particolare attenzione alle specifiche caratteristiche degli appalti pubblici e dei cantieri edili, all'articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il requisito delle « plurime » violazioni con quello delle « reiterate » violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall'articolo 14, comma 1, del « testo unico » di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l'adozione di tale provvedimento, dall'allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; atteso, peraltro, che il concetto di « preventiva regolare occupazione », se riferito all'obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non costituisce l'unico strumento valido ai fini della valutazione della regolarità del rapporto di lavoro, si consideri l'opportunità di prevedere – modificando il richiamato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi « riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria »; valuti, altresì, il Governo l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 14, dirette a evidenziare le modalità di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nell'ambito degli appalti pubblici disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla sicurezza antincendio e alla relativa competenza dei Vigili del fuoco;

r) al fine di risolvere un problema interpretativo fortemente avvertito dagli operatori, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 16 del decreto n. 81 (che ha previsto l'istituto della subdelega), chiarendo in via definitiva se il delegato sia o meno legittimato a subdelegare alcune delle funzioni delegategli dal datore di lavoro e, in particolare, la delicata funzione della vigilanza; riguardo al citato articolo 16, peraltro, occorre che il Governo valuti l'opportunità, a fini di semplificazione del relativo adempimento, di prevedere che il requisito della « data certa » venga sostituito dalla semplice apposizione della data sulla delega di cui al medesimo articolo 16; inoltre, per incentivare l'utilizzo della diffusione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, si dovrebbe prevedere che l'obbligo di vigilanza sul soggetto delegato da parte del soggetto delegante possa essere ritenuto osservato in caso di adozione di un modello di organizzazione e gestione da parte dell'azienda, senza che si debba procedere a valutarne l'efficace attuazione;

s) risulterebbe opportuno intervenire anche sull'articolo 29, comma 3, del decreto n. 81, stabilendo il termine entro il quale deve avvenire la rielaborazione della valutazione dei rischi e il relativo documento, nel momento in cui si verifica l'evento che impone tale rielaborazione;

t) all'articolo 30 dello schema di decreto (modificativo dell'articolo 52 del decreto n. 81), valuti il Governo l'opportunità di eliminare la previsione che riserva una percentuale pari almeno al 50 per cento delle disponibilità del Fondo di cui al citato articolo 52 al finanziamento degli organismi paritetici e di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 52, oltre alle modalità di funzionamento del Fondo, regolamenti anche la articolazione sul territorio del fondo stesso;

u) quanto ai cantieri temporanei e mobili, all'articolo 56 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 88 del decreto n. 81, si segnala che la formula-

zione della nuova lettera *g-bis*) sembra non corrispondere alle intenzioni dichiarate nella relazione di accompagnamento, laddove si precisa che « la modifica all'articolo 88 è diretta ad evidenziare come ove i lavori siano di ordinaria manutenzione non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV »; analoga mancata corrispondenza si registra in relazione all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo;

v) si raccomanda, altresì, di approfondire le riflessioni sul delicato rapporto fra le normative recate rispettivamente dall'articolo 26 e dal Titolo I, Capo I, del decreto n. 81, in particolare disciplinando più in dettaglio tale rapporto e chiarendo i seguenti profili:

se si debba applicare l'articolo 26, nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento);

quale disciplina vada applicata, nell'ambito del citato articolo 26, nel caso di committente che non sia anche datore di lavoro;

per quali ragioni nell'articolo 96, comma 2, del decreto n. 81 non si faccia riferimento anche al comma 2 del più volte citato articolo 26;

se non risulti opportuno modificare il nuovo comma *3-bis* del citato articolo 26 del decreto n. 81, che parla di « mere forniture di materiali », laddove il nuovo comma *1-bis* dell'articolo 96 del decreto n. 81, introdotto dall'articolo 63 dello schema di decreto, reca la dizione « mere forniture di materiali o attrezzature »;

z) si osserva, inoltre, che le modifiche apportate dallo schema di decreto all'allegato XI del decreto n. 81, contenente l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari, potrebbero attenuare la portata garantistica di detto allegato, con particolare riferimento ai lavori che espongono a rischio di seppellimento, di sprofonamento e di caduta dall'alto: appare, per-

tanto, utile un approfondimento della materia, finalizzato a verificare l'eventuale ripristino della normativa previgente; in questo ambito, peraltro, appare opportuno che le norme tecniche prevedano l'adozione di ogni possibile mezzo e strumento idoneo a misurare la nocività dell'aria negli ambienti di lavoro particolarmente a rischio (pozzi, cisterne e simili), in modo da prevenire possibili incidenti in tali ambienti;

aa) si osserva che è stata segnalata l'opportunità di intervenire sulle disposizioni relative all'incompatibilità all'esercizio della funzione di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, per i medici afferenti ai servizi di vigilanza (articolo 39, comma 3, del decreto n. 81); a tal fine, si prospetta l'eventuale possibilità di prevedere che la suddetta incompatibilità venga spostata dall'attuale livello nazionale al livello provinciale;

bb) per quanto riguarda, poi, gli aspetti formali e di coordinamento normativo del testo, si segnala quanto segue:

nella numerazione degli articoli del provvedimento è stato omissso l'articolo 114;

all'articolo 7, comma 2 (articolo 9, comma 7 del decreto n. 81), la parola « rassegnate » deve intendersi sostituita dalla parola « riassegnate »;

all'articolo 24, comma 2 (che modifica l'articolo 41 del decreto n. 81), la parola « dal » andrebbe sostituita dalla parola « del »;

è necessario sopprimere l'articolo 27 dello schema di decreto correttivo (che modifica l'articolo 47 del decreto n. 81), in ragione del fatto che esso individua un meccanismo improprio, la cui operatività è rimessa ai lavoratori, per la comunicazione della mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

all'articolo 40, comma 1 (articolo 68, comma 2, del decreto n. 81), dopo la parola « componenti » va soppressa la parola « e »;

all'articolo 83, comma 2 (articolo 158 del decreto n. 81 del 2008), le lettere *c)* e *d)* devono intendersi lettere *a)* e *b)*;

agli articoli 92 e 100 (rispettivamente, articoli 189 e 214 del decreto n. 81), le modifiche previste sono prive di contenuto innovativo, in quanto il testo proposto è identico a quello vigente;

all'allegato II, occorre eliminare sia la nota al punto 2 che il relativo riferimento a piè di pagina, in quanto il computo dei lavoratori è soggetto ad una specifica regolamentazione, individuata dall'articolo 4 del decreto n. 81, il quale dispone anche relativamente agli addetti in agricoltura (si vedano, in particolare, i commi 3 e 4 di tale articolo);

all'allegato IV, occorre apportare correzioni ai punti 1.6.4, 1.7.3, 1.14.4.5, e 4.3, recanti richiami erronei;

all'allegato V, ai punti 4 e seguenti, si rinviene una erronea numerazione;

all'allegato VI, sembra necessario eliminare il punto 1.8.2, in quanto già previsto al punto 4.5.1 dell'allegato IV, e modificare i richiami al punto 8.4, in quanto erronei;

all'allegato XVII, si propone di modificare il punto 01, in modo che la dizione « elenco del personale » venga sostituita da quella, maggiormente pertinente, di « nominativo della persona o dei soggetti incaricati dello svolgimento della attività riservate all'impresa affidataria »;

all'allegato XXVII, si raccomanda di modificare, in quanto erroneo, il riferimento contenuto al punto 4 relativamente all'allegato XXV, sostituendo il richiamo al punto 1 del citato allegato con quello al punto 3.5 del medesimo;

cc) valuti, peraltro, il Governo l'opportunità di apportare al testo tutti gli altri necessari correttivi, prevalentemente di natura tecnica, recependo le ulteriori proposte — per le quali si fa rinvio al materiale acquisito nel corso delle numerose audizioni informali svolte in sede

parlamentare — non indicate in modo dettagliato nel presente parere, tra cui quelle formulate in sede tecnica da Regioni e parti sociali, che possano contribuire al miglioramento del testo e al conseguimento degli obiettivi di maggiore semplificazione e attenzione ai profili sostanziali della sicurezza, nell'ottica di garantire il bene primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di effettività, con particolare riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1; 3; 9; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 23; 24; 29; 42; 44; 48; 50; 52; 53; 54; 56; 60; 64; 66; 67; 69; 74; 78; 81; 106; 109; 111; 128 dello schema di decreto in esame, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 34; 108; 119; 128; 242; 246; 249; 253; 260; 279; 280 e Allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008;

dd) infine, prendendo atto che il decreto legislativo n. 81 del 2008 — pur disciplinando la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — investe in misura rilevante sui percorsi formativi (conformemente all'articolo 1, comma 2, lettere *g)*, *n)*, *m)* e *p)*, della legge n. 123 del 2007, recante la relativa delega) e considerata, in proposito, la strategicità della formazione per le nuove generazioni (atteso anche che le scuole primarie, soprattutto materna ed elementare, rappresentano delle vere e proprie « fabbriche del sapere », al cui interno occorre educare alla sicurezza e alla salute del lavoro, nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti di più giovane età), si auspica che, nel testo del provvedimento correttivo del citato decreto n. 81 o in altro provvedimento normativo, si possa introdurre una norma dedicata alla sicurezza negli edifici scolastici, che consenta — anche utilizzando, a tal fine, parte delle dotazioni finanziarie riconosciute all'autonomia scolastica — l'introduzione, a partire dalle scuole materne ed elementari, di un meccanismo automatico di copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono agli allievi, sollevando, in tutto o in parte, da tale onere le famiglie.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
5-01192 Calderisi e Contento: Sul reclutamento di 907 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-01519 Luciano Dussin, Stefani e Vanalli: Sui presupposti previsti per l'assegnazione dei servizi di scorta	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-01520 Amici, Corsini e Ferrari: Sugli interventi svolti in occasione delle celebrazioni della festività del 2 giugno nella città di Brescia	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	35
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sui lavori del Comitato	31
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	36
AVVERTENZA	32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01192 Calderisi e Contento: Sul reclutamento di 907 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato.

Manlio CONTENUTO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita della quale deve tuttavia dichiararsi insoddisfatto. La questione posta con l'interrogazione in titolo non riguarda, infatti, gli aspetti connessi alla percorribilità di un ricorso amministrativo da parte di chi vi ha interesse quanto piuttosto la mancanza di correttezza nel metodo seguito da parte di amministrazioni pubbliche che hanno pubblicato un bando per l'arruolamento in qualità di volontari in ferma breve triennale nell'Esercito italiano con possibilità di immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, disattendendo successivamente quanto ivi previsto. Alla pubblicazione del bando è, infatti, seguito il legittimo affidamento da parte di cittadini che, invece, hanno visto indire nel novembre 2008, un nuovo concorso del Ministero dell'interno per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno congedati o con almeno sei mesi di servizio.

Con l'interrogazione in titolo si è voluto, dunque, evidenziare una questione di correttezza e di buon senso nei confronti di cittadini che prestano attività al servizio del Paese, tenuto conto che molti giovani che hanno partecipato al concorso indetto dal Ministero della difesa sono stati, di fatto, illusi ai fini dell'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, nonostante avessero un'esperienza triennale nell'Esercito, quindi maggiore rispetto a quella prevista dal concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del novembre 2008.

5-01519 Luciano Dussin, Stefani e Vanalli: Sui presupposti previsti per l'assegnazione dei servizi di scorta.

Pierguido VANALLI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo se non ritenga oppor-

tuno svolgere un attento monitoraggio al fine di verificare che per tutti i soggetti attualmente beneficiari di scorta persistano i presupposti che avevano condotto all'originale assegnazione del beneficio e di informarne tempestivamente il Parlamento.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) replicando, prende atto della risposta del Governo con cui è stato chiarito che alla base delle assegnazioni del servizio di scorta – e della loro conferma – vi è stata una considerazione nel merito e che il mantenimento di tale servizio ad alcune personalità che non ricoprono più incarichi di rilievo istituzionale non è stato frutto di dimenticanza ma di attenta valutazione da parte degli organi competenti.

5-01520 Amici, Corsini e Ferrari: Sugli interventi svolti in occasione delle celebrazioni della festività del 2 giugno nella città di Brescia.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione in titolo sarà illustrata dal deputato Ferrari, ma interverrà in replica il deputato Corsini.

Pierangelo FERRARI (PD), dopo aver riepilogato l'episodio riferito nelle premesse dell'interrogazione, esprime biasimo per la condotta del Vice prefetto vicario di Brescia, che ritiene abbia mancato al suo dovere istituzionale di imparzialità, ed invita il Governo a tenere conto di questo al momento della nomina, tuttora non definitiva, del prefetto della città.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo CORSINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Premesso che mai prima di quest'anno erano stati previsti, in occasione della festa della Repubblica, altri interventi oltre quello dell'autorità prefettizia, il che può affermare con certezza stante la sua più che decennale esperienza quale sindaco di Brescia, esprime forte condanna per la condotta del Vice prefetto vicario della città, che, nel momento in cui, innovando, ha deciso di dare la parola in occasione delle celebrazioni anche ad altre persone, ha scelto soltanto esponenti del Popolo della libertà, alcuni dei quali hanno tra l'altro espresso posizioni fortemente politiche: fatto, questo, tanto più grave in quanto si era nell'imminenza delle elezioni amministrative. Nel sollecitare il Governo a procedere quanto prima alla nomina del prefetto di Brescia, lo invita quindi a non scegliere per tale carica l'attuale Vice prefetto vicario, che, per il modo in cui si è comportato, si è dimostrato inadatto al ruolo.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino DAVICO.

La seduta comincia alle 16.15.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.25.

Sui lavori del Comitato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 717 Fedi, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, è rinviato alla prossima settimana.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Andrea ORSINI (PdL), relatore, ricorda di aver svolto nella seduta di ieri la relazione introduttiva e di avere in quella occasione evidenziato alcuni punti del testo che riteneva meritevoli di speciale attenzione. Peraltro, poiché ritiene che tali punti siano pienamente rispondenti al dettato costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717 Fedi.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01192 Calderisi e Contino: Sul reclutamento di 907 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

per rispondere compiutamente al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, ritengo doveroso soffermarmi sulla peculiarità del quadro normativo che regola le assunzioni nelle Forze di Polizia. Infatti, l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 – che riguarda il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, e del Corpo Militare della Croce Rossa – prevede che annualmente e fino al 2020 vengano banditi nuovi concorsi per l'assunzione del predetto personale;

tali concorsi sono riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole, predisposta annualmente da ciascuna delle Amministrazioni interessate e comunicata al Ministero della Difesa;

tali procedure concorsuali sono bandite anche nell'eventualità che non sia stata ancora conseguita l'autorizzazione o non sia ancora stato adottato il decreto di autorizzazione all'assunzione di vincitori di concorsi già espletati, rendendo ancora più remota l'ipotesi di ricorrere alle graduatorie ancora valide, attingendo ad idonei non vincitori;

al quadro normativo descritto – che è diverso da quello vigente per le altre amministrazioni dello Stato – si aggiungono anche le disposizioni che prevedono il divieto di nuove assunzioni e che consentono la deroga a tale divieto solo in base alle risorse finanziarie disponibili di

anno in anno. Da ciò consegue che spesso non risulta possibile procedere al reclutamento di idonei non vincitori di concorsi già espletati in quanto, di anno in anno, le risorse finanziarie non consentono nemmeno il reclutamento dei vincitori (Nel 2008 non è stato possibile procedere all'assunzione dei circa 300 vincitori del concorso bandito per 1.507 posti di allievo agente della Polizia di Stato);

le considerazioni degli onorevoli interroganti non hanno trovato conferma neanche in sede giurisdizionale. Infatti il TAR Lazio, in due recenti ordinanze (n. 5201 del 6 novembre 2008 e n. 6.025 del 18 dicembre 2008), ha rigettato le istanze di sospensiva avanzate in casi analoghi a quelli posti dagli interroganti, proprio sulla base del quadro normativo che ho richiamato in precedenza;

la situazione è ulteriormente confermata dalla previsione dell'articolo 25, comma 5, della stessa legge 226 del 2004, in base alla quale è previsto che, per l'anno 2010, vengano indetti concorsi per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato, « ai quali partecipino i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale »;

la previsione di un'ulteriore procedura concorsuale per l'immissione dei volontari in ferma breve utilmente collocati nelle rispettive graduatorie conferma la non automaticità del loro passaggio nella Polizia di Stato e, quindi, l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificato allo scorrimento delle graduatorie come nel caso segnalato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01519 Luciano Dussin, Stefani e Vanalli: Sui presupposti previsti per l'assegnazione dei servizi di scorta.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,

la concessione delle misure di sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio è disciplinata in maniera dettagliata dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, istitutiva dell'Ufficio Centrale Interforze per la sicurezza personale (UCIS);

a tale ufficio spetta assicurare le suddette misure in via esclusiva e in forma coordinata, in conformità alle direttive del Capo della Polizia, avvalendosi di un'apposita Commissione centrale consultiva e basandosi sulle informazioni raccolte e le analisi effettuate in via preliminare dagli Uffici per la sicurezza personale istituiti in ogni Prefettura;

in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 2003 e dalle direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari dell'11 giugno 2003 e del 18 dicembre 2006, le misure di protezione personale adottate dall'UCIS sono soggette a periodiche revisioni, sulla base dei dati informativi relativi all'attualità delle situazioni di rischio, desunta anche dal contesto ambientale e dall'analisi e credibilità della minaccia;

a tal fine i Prefetti delle province interessate procedono al riesame semestrale delle singole posizioni e dei correlati livelli di rischio, valutati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia, comunicando ogni utile elemento informativo che renda opportuna la modifica o la revoca delle misure già adottate;

in modo analogo, sia in sede locale che a livello centrale, si procede a un'aggiornata valutazione dell'esposizione a rischio personale, ogni qualvolta emergano nuove circostanze che rendano necessario un adeguamento dei dispositivi tutori in atto;

non posso che confermare che tutte le misure di protezione personale tuttora in atto in Veneto sono frutto di attenta valutazione della sussistenza dell'esposizione a rischi o minacce, previsti dal citato decreto ministeriale del 28 maggio 2003, e sono attuate in relazione alla valutazione del livello di rischio di cui all'articolo 8 di tale decreto;

a tal proposito, proprio recentemente, a Venezia, in sede di Riunione Tecnica di coordinamento Interforze, è stata proposta la revoca di un dispositivo di protezione di livello 4° di rischio (tutela su auto non protetta) – accolta e ratificata dall'UCIS – in considerazione del venir meno dell'incarico precedentemente rivestito dal destinatario, e la sua sostituzione con la vigilanza generica radiocollegata;

anche per le personalità che al momento dell'assegnazione ricoprivano importanti e delicati incarichi del mondo dell'associazionismo industriale e che tuttora ne beneficiano, nonostante siano passati ad altre attività, sono state effettuate verifiche periodiche della permanenza dell'esigenza di protezione personale, secondo le procedure che ho richiamato. Laddove le misure sono state mantenute, ciò è avvenuto in base all'accertamento della persistenza o addirittura dell'aggravamento dell'esposizione al rischio.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01520 Amici, Corsini e Ferrari: Sugli interventi svolti in occasione delle celebrazioni della festività del 2 giugno nella città di Brescia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

nel corso degli anni si è registrata una differenziazione delle modalità di svolgimento delle celebrazioni dell'« Anniversario della Repubblica », con il coinvolgimento, in alcuni casi, anche dei rappresentanti delle regioni, delle amministrazioni locali, del mondo della cultura, dell'università e dell'istruzione;

ciò è avvenuto in piena aderenza al dettato costituzionale dell'articolo 114, che afferma che la Repubblica è costituita, oltre che dallo Stato, dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni;

inoltre, in occasione del sessantesimo anniversario della ricorrenza, per la prima volta, il Ministero dell'interno indirizzò una circolare ai Prefetti affinché venissero promosse iniziative di più ampio coinvolgimento delle istituzioni locali, del mondo accademico, della cultura e della scuola;

nel caso specifico di Brescia, citato dagli onorevoli interroganti, nel corso della manifestazione sono intervenuti nella loro veste istituzionale, dopo il viceprefetto vicario, il Sindaco della città e il Presidente della Provincia;

la cerimonia è stata chiusa dal professor Sandro Fontana, docente di storia

contemporanea presso la locale Università, individuato dal viceprefetto vicario, quale figura di particolare rilievo nel panorama culturale del capoluogo, per svolgere un intervento dottrinale sui valori della Costituzione. A conclusione, il professor Fontana ha toccato alcuni aspetti della seconda parte della Costituzione da tempo oggetto del dibattito parlamentare, sin dalla Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione;

per quanto riguarda la permanenza a Brescia dell'attuale viceprefetto vicario in sede vacante, faccio presente che l'ordinamento della carriera prefettizia – più specificamente l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 – prevede che l'incarico di viceprefetto vicario è conferito dal Prefetto all'atto del suo insediamento, in ragione del carattere fiduciario delle funzioni vicariali;

pertanto, in ragione della normativa secondaria che ho citato, riguardo all'organizzazione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, e della normativa primaria concernente il conferimento dell'incarico di viceprefetto vicario, il Ministro dell'interno non ha alcun potere d'intervento nella situazione rappresentata dagli interroganti.

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti modificate dal Senato, il testo del disegno di legge C. 1441-ter-B Governo, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

considerato che:

le modifiche introdotte dal Senato possono essere ricondotte, tendenzialmente, a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico;

il contenuto del provvedimento è pertanto riconducibile, nel complesso, alle materie « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che singole disposizioni sono riconducibili a numerose altre materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

per quanto riguarda le disposizioni relative al sostegno degli apparati produttivi, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della materia « tutela della concorrenza », pur non attribuendo *in toto* alla competenza dello Stato gli interventi in materia

di sviluppo economico, implica però l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

per quanto riguarda invece le disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, va ricordato che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore (che, come detto, è di legislazione concorrente) quando ciò avvenga in applicazione del principio di « attrazione in sussidiarietà »: ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003);

la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1712 Bindi – Adozione del testo base</i>)	37
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	38
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiaco, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1712 Bindi – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che alle proposte di legge in esame è stata abbinata la proposta di legge n. 1712 Bindi. Come preannunciato nelle precedenti sedute, pone quindi in votazione la proposta di testo unificato da lei presentata nella seduta del 9 giugno scorso (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 giugno 2009*).

La Commissione adotta quale testo base la proposta di testo unificato del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 16.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha chiesto ai rappresentanti dei gruppi ed alla relatrice i loro intendimenti circa l'esame dei provvedimenti in materia di violenza sessuale, considerato che questi, non essendo stati ancora esaminati gli emendamenti presentati al testo base, non potranno essere esaminati dall'Assemblea a partire da lunedì 22 giugno, come invece previsto dal calendario dei lavori.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, ritiene che si possa chiedere un rinvio

dell'esame da parte dell'Assemblea non superiore a quindici giorni, in quanto si tratta comunque di un provvedimento sul quale è possibile trovare una sostanziale condivisione tra i gruppi. L'esame degli emendamenti potrebbe iniziare martedì prossimo.

Federico PALOMBA (IdV) concorda con quanto dichiarato dalla relatrice.

Enrico COSTA (Pdl) condividendo la scelta di rinviare di soli quindici giorni l'esame dell'Assemblea, rappresenta l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti anche al fine di consentire ai deputati di presentare delle proposte emendative volte a prevedere ulteriori strumenti di tutela contro la violenza sessuale.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver condiviso l'esigenza di rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, esprime perplessità sull'opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, dichiara di condividere la richiesta dell'onorevole Costa, ritenendo che la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti possa consentire anche ai deputati, oltre che al relatore e al Governo, i quali non sono vincolati ad alcun termine, di individuare disposizioni volte a coordinare il testo unificato adottato dalla Commissione con il decreto-legge in materia di sicurezza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo che la riapertura del termine di presentazione degli emendamenti non possa avere altro effetto che consentire ai deputati di presentare ulteriori proposte migliorative del testo unificato, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato l'11 febbraio 2009 alle ore 18 di lunedì 22 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 11 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio sono abbinata alla proposta di legge C. 825 Angela Napoli all'ordine del giorno.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, rileva che, salvo per alcuni aspetti, le proposte di legge oggi abbinata presentano contenuti pressoché identici alla sua proposta di legge. Si riserva di intervenire diffusamente sui provvedimenti in esame nella seduta prevista per domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 1)*.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo a titolo personale, esprime apprezzamento per la relazione e la proposta di parere dell'onorevole Lo Presti, rilevando peraltro che sarebbe opportuno trasformare l'osservazione in una condizione. Ritiene, infatti, che l'introduzione al Senato dell'articolo 49 sia il risultato di un modo di procedere fortemente criticabile e irrispettoso delle prerogative di questo ramo del Parlamento. Osserva, inoltre, come la disciplina di cui all'articolo 49 lasci molto a desiderare anche sotto il profilo tecnico-giuridico giacché, evidentemente, difetta un adeguato studio e approfondimento delle problematiche, sostanziali e processuali, connesse al tema della *class action*. Sotto questo profilo, ritiene che sarebbe stata utile quanto meno la lettura dell'articolato dibattito che è in corso presso la Commissione Giustizia della Camera fin dalla precedente legislatura. Il testo unificato predisposto dal relatore, onorevole Lo Presti, offre soluzioni tecniche di gran lunga preferibili a quelle di cui all'articolo 49 in esame, con particolare riferimento alla legittimazione attiva, alla competenza, all'identificazione delle situazioni soggettive coinvolte ed alla definizione dei criteri per il risarcimento, alle regole del procedimento, nonché ai margini di discrezionalità del giudice.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide l'osservazione secondo la quale il testo unificato all'esame di questa Commissione, per quanto migliorabile, offra soluzioni bilanciate e ragionevoli.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene del tutto inaccettabile non solo il metodo con il quale è stato inserito l'articolo 49 nel provvedimento in esame, ma anche la disciplina dallo stesso prevista, fondata su di una logica che renderà sostanzialmente improponibile l'azione collettiva. In questo senso, a suo parere, incideranno, tra l'altro, le disposizioni che ampliano la legittimazione attiva a qualsiasi soggetto e la possibilità di adesione entro il ristretto termine di 120 giorni. Manifesta, inoltre, forti perplessità sulla previsione che la sentenza diventi esecutiva entro 180 giorni dalla pubblicazione; sulla scelta dei tribunali territorialmente competenti, che appare sostanzialmente illogica e discriminatoria; sui criteri per l'individuazione delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti. Ritiene, in conclusione, che sia necessario trasformare in condizione l'osservazione apposta alla proposta di parere del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe spiegare alla Commissione Giustizia le ragioni per le quali l'esecutivo ha scelto di presentare al Senato un emendamento su una medesima materia che nel frattempo si trovava all'esame della Commissione Giustizia della Camera. A tale proposito sottolinea che il Governo non ha neanche sentito l'esigenza di verificare l'esito dei lavori della Commissione Giustizia, preferendo proporre una nuova disciplina della *class action* senza alcun reale approfondimento delle complesse problematiche ad essa connesse. Per quanto attiene alla proposta di parere del relatore, ritiene che questa sia condivisibile nel merito, evidenziando tutta una serie di lacune della disciplina approvata dal Senato, ma non lo sia nelle conclusioni, in quanto sarebbe stato congruo prevedere la soppressione dell'articolo 49 come una condizione anziché come una semplice osservazione ri-

messa alla valutazione discrezionale della Commissione Attività produttive.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere pienamente le critiche contenute nella proposta di parere del relatore alla nuova disciplina della *class action*. Tuttavia ritiene che dalla formulazione del parere possa scaturire il dubbio che la Commissione Giustizia condivida tutte le restanti parti del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che il dubbio rappresentato dall'onorevole Palomba possa essere superato precisando nella premessa del parere che questo si riferisce alle sole parti di competenza della Commissione Giustizia.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, dopo aver condiviso l'intervento del Presidente riformula di conseguenza la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*). Ricorda inoltre che a fronte del comportamento del Governo la dignità della Commissione Giustizia della Camera, e anche quella del relatore, è stata tutelata sia con le sue dimissioni quale relatore dei provvedimenti in materia di *class action* all'esame della Commissione Giustizia, sia attraverso la relazione fortemente critica svolta ieri relativamente al metodo seguito dal Governo ed al contenuto della nuova disciplina approvata dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*nuova formulazione*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B,

osservato che l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2009;

rilevato che il 28 gennaio 2009 la Commissione giustizia della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge n. 410 ed abbinate aventi ad oggetto proprio la materia disciplinata dall'articolo 49, il cui esame era stato avviato il 2 ottobre 2008;

espresso disappunto per la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trovava nello stesso momento all'esame della Commissione giustizia della Camera, anche in considerazione della circostanza che già in altre occasioni, come ad esempio nel caso del disegno di legge n. 1441 volto in parte a modificare sostanzialmente il codice di procedura civile, il Governo ha presentato disegni di legge contenenti disposizioni rilevanti di competenza della Commissione giustizia che in ragione della loro eterogeneità di contenuto non sono stati esaminati in sede referente da tale Commissione;

rilevato che la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dal-

l'articolo 49 consente la proponibilità di questa anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che – in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;

per quanto attiene al merito della nuova disciplina di cui all'articolo 49, rilevato che:

questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali, per cui rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di « di curare adeguatamente l'interesse della classe »;

il predetto testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'ini-

ziativa di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;

non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che « consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore »;

per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;

il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;

in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei « diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti »;

la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei

diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase « risarcitoria », preclusa in mancanza di uno strumento apposito;

al contrario, puntualizzare il carattere « diritti individuali omogenei », così come il riferimento ai diritti « identici » dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;

sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i « diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica », e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione « diritti identici », che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli « illeciti » posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai « diritti », evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di « diritti » in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;

appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;

non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio *tempus regit actum*;

ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1° luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore del-

l'articolo 140-*bis* del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;

rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 1441-
ter-B,

osservato che l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° luglio 2009;

rilevato che il 28 gennaio 2009 la Commissione giustizia della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge n. 410 ed abbinate aventi ad oggetto proprio la materia disciplinata dall'articolo 49, il cui esame era stato avviato il 2 ottobre 2008;

espresso disappunto per la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trovava nello stesso momento all'esame della Commissione giustizia della Camera, anche in considerazione della circostanza che già in altre occasioni, come ad esempio nel caso del disegno di legge n. 1441 volto in parte a modificare sostanzialmente il codice di procedura civile, il Governo ha presentato disegni di legge contenenti disposizioni rilevanti di competenza della Commissione giustizia che in ragione della loro eterogeneità di contenuto non sono stati esaminati in sede referente da tale Commissione;

rilevato che la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dal-

l'articolo 49 consente la proponibilità di questa anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che – in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici – reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;

per quanto attiene al merito della nuova disciplina di cui all'articolo 49, rilevato che:

questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali, per cui rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di « di curare adeguatamente l'interesse della classe »;

il predetto testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'ini-

ziativa di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;

non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che « consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore »;

per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;

il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;

in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei « diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti »;

la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei

diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase « risarcitoria », preclusa in mancanza di uno strumento apposito;

al contrario, puntualizzare il carattere « diritti individuali omogenei », così come il riferimento ai diritti « identici » dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;

sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i « diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica », e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione « diritti identici », che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli « illeciti » posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai « diritti », evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di « diritti » in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;

appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;

non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio *tempus regit actum*;

ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1° luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;

rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;

per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza (articoli 15, 16, 17, 39, 41 e 49)

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	47
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.	
Audizione dello <i>sherpa</i> del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 maggio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	50
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63.2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	50
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
INDAGINE CONOSCITIVA	
<i>Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.</i>	
La seduta comincia alle 8.05.	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.	
Audizione dello <i>sherpa</i> del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo. (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Enrico PIANETTA, <i>presidente</i> , propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir- cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.	
Introduce, quindi, l'audizione.	
Giampiero MASSOLO, <i>sherpa del Go- verno italiano per il G8</i> , svolge una rela- zione sui temi oggetto dell'indagine.	
Intervengono per porre quesiti e for- mulare osservazioni Enrico PIANETTA, <i>presidente</i> , Mario BARBI (PD), Franco NARDUCCI (PD) e Matteo MECACCI (PD).	

Giampiero MASSOLO, *sherpa del Governo italiano per il G8*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di propria competenza contenute nel provvedimento in titolo, approvato con modifiche al Senato e assegnato all'esame in sede referente della Commissione Attività produttive che ne concluderà l'esame domani in vista della calendarizzazione presso Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Fa presente che si sostituirà all'onorevole Repetti nelle funzioni di relatore sul

provvedimento essendo la collega impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

Passando ai contenuti del disegno di legge, segnala che all'articolo 12, in tema di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, è stato introdotto, al primo comma, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una volta acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, in relazione all'esercizio da parte del Governo della delega ad adottare un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di internazionalizzazione delle imprese. Nello stesso comma 1, è stato espunto tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Al comma 2, oltre al riferimento al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e all'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, si prevede che il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione degli enti operanti del settore dell'internazionalizzazione, come pure degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente agli stessi enti. Un'ulteriore modifica investe i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, di cui al comma 2. È stata inserita la semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore (lettera *d*) e la complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale (lettera *e*).

Rileva che all'articolo 12 è inoltre aggiunto un nuovo comma 4, che dispone che per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, recante norme per interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Passando alle disposizioni in materia di energia nucleare, segnala l'articolo 25 che disciplina la delega al governo in materia nucleare: la norma è stata modificata al fine, tra l'altro, di inserire tra i criteri e principi direttivi la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia. Le risorse finanziarie di cui al suddetto fondo possono essere attribuite, oltre che alla provincia e al comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio.

Osserva che il comma 44 dell'articolo 27, ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, istituisce la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

Inoltre, la norma di cui all'articolo 29, che istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, prevede che essa definisca e controlli le procedure che i titolari del-

l'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

L'altro ramo del Parlamento ha provveduto ad integrare l'elenco dei programmi internazionali sul nucleare, la cui partecipazione rientra nell'ambito delle misure per la promozione dell'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 38: l'elenco, di cui alla lettera *b*), prevede adesso anche il « Broader Approach ».

Segnala anche l'articolo 54 in materia di internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Il Senato ha integrato il testo della norma al fine di prevedere che le risorse sono destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

Appare assai rilevante, ai fini delle competenze della III Commissione, il nuovo articolo 57 sulla distruzione delle armi chimiche. Ai sensi del primo comma, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di 1,2 milioni di euro annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496. Ai sensi del comma 2, Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati nell'Allegato 2. Infine ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conclusione, in considerazione della rilevanza dei temi trattati dal disegno di legge in titolo, formula una proposta di parere favorevole sulla quale auspica ampia condivisione da parte della Commissione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 18.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 18.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 maggio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VIII, X, XIII e XIV.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63.2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della V Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.25.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-ter-B, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », approvato con modifiche dal Senato;

apprezzate in particolare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parla-

mento con particolare riferimento all'articolo 57 sulla distruzione delle armi chimiche in attuazione della Convenzione del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

Elezione di un vicepresidente	52
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67

Elezione di un vicepresidente.

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione di un vicepresidente. Avverte che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indica quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

(La Commissione procede alla votazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti: 28
Votanti: 28

Hanno riportato voti:

Giuseppe Francesco Maria
Marinello: 20
Schede bianche: 8

Proclama eletto vicepresidente il deputato Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente:

Alfano Gioacchino, Aracu, Baretta, Bitonci, Boccia, Borghesi, Catone, Ceroni,

Corsaro, D'Amico, De Angelis, Duilio, Fallica, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Girlanda, Marinello, Marini Cesare, Marsilio, Misiani, Moroni, Polledri, Ravetto, Simonetti, Toccafondi, Traversa, Ventura, Zorzato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Marinello.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per l'importante incarico a cui l'elezione odierna lo chiama, rileva che si tratta per lui di un momento di grande commozione non solo per la nuova responsabilità che tale incarico implica, ma anche per il fatto di essere stato investito della carica che era del compianto collega ed amico Gaspare Giudice, al quale ha avuto l'onore di essere vicino in tante battaglie in difesa degli interessi del Mezzogiorno. Spera pertanto di poter eguagliare se non la capacità almeno l'impegno con il quale l'amico Giudice ha adempiuto al suo incarico di Vicepresidente.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa agli auguri di buon lavoro al collega Marinello e coglie l'occasione per rivolgere un ricordo commosso alla memoria del collega Giudice.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi alla Com-

missione gli schemi, relativi al gruppo Banco popolare, del protocollo d'intenti e del codice etico previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ricorda, in proposito, che tali disposizioni subordinavano la sottoscrizione da parte dello Stato di strumenti finanziari a sostegno di gruppi bancari italiani, i cosiddetti Tremonti *bonds*, all'assunzione, da parte del gruppo bancario medesimo, di un protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie, nonché all'adozione di un codice etico contenente previsioni in materia di remunerazione dei vertici aziendali. Queste disposizioni erano state richiamate in occasione dell'esame da parte della Commissione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, atto n. 78, che autorizza la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari sopra richiamati emessi dal gruppo Banco popolare. Ricorda, in particolare, che nel parere reso in quella occasione la Commissione aveva richiesto al Governo con una specifica osservazione di trasmettere il codice etico e il protocollo d'intenti prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari. In tal senso, evidenzia, quindi, che con la trasmissione dei documenti in questione il Governo ha adempiuto alla richiesta della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. A tale riguardo, ricorda che il primo Accordo internazionale sui legni tropicali (ITTA), firmato nel 1983, ha regolamentato la produzione e la commercializzazione del legname tropicale fino al 1996. L'attuale Accordo ITTA stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 rimarrà valido fino all'attuazione del successivo Accordo ITTA del 2006, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame. In linea con i precedenti accordi, l'Accordo ITTA del 2006, che ha una durata di 10 anni, si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 18 dell'Accordo prevede l'istituzione del conto amministrativo, del conto speciale e del fondo per il partenariato di Bali, nonché di qualsiasi altro conto il Consiglio internazionale dei legni tropicali ritenga appropriato e necessario, stabilendo, in particolare, che il conto amministrativo è finanziato dai contributi annui obbligatori versati dagli Stati membri ed è destinato al pagamento delle spese di amministrazione, mentre sono escluse le spese per le delegazioni che partecipano alle riunioni del Consiglio, dei comitati e di qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio, che sono a carico dei membri interessati. Il successivo articolo 36 disciplina il deposito da parte della Comunità europea o di altra organizzazione intergovernativa di una dichiarazione specificante la natura e l'ambito della sua competenza per le materie disciplinate dal presente Accordo.

Al riguardo, l'analisi tecnico-normativa precisa che gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza alcun onere a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di strutture amministrative e che, con la ratifica dell'Accordo la partecipazione ai contributi obbligatori al conto ammini-

strativo dell'Organizzazione saranno totalmente a carico della Comunità europea e non più degli Stati membri, secondo quanto indicato dal punto 7 della premessa alla Decisione del Consiglio 26 settembre 2007 n. 2007/648/CE. Pertanto, con la ratifica dell'Accordo l'Italia sarà esentata dal versamento degli oneri di natura obbligatoria, che, sulla base dell'Accordo ITTA 1994 attualmente in vigore, ammontano a euro 60.227,41 per l'anno 2008, pari al 10 per cento del totale dei contributi obbligatori versati dai Paesi membri dell'Unione europea. Per quanto riguarda il pagamento di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale per interventi su specifici progetti, la relazione illustrativa precisa che si tratta di un'ipotesi del tutto eventuale e qualora si verificasse l'esigenza di un loro versamento si provvederà con apposito disegno di legge. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la relazione afferma che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto precisato dalla relazione illustrativa e dell'analisi tecnico-normativa, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili problematici, in quanto introduce, rispetto all'Accordo del 1994, norme da cui conseguono effetti di risparmio connessi all'esenzione dal versamento dei contributi obbligatori per i Paesi membri dell'Unione europea.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006 (C. 2450);

rilevato che:

con la ratifica dell'Accordo in oggetto la partecipazione ai contributi obbligatori al conto amministrativo dell'Organizzazione saranno totalmente a carico della Comunità europea e non più degli Stati membri;

all'eventuale pagamento di contributi finanziari volontari da destinare al bilancio del conto speciale per interventi su specifici progetti si dovrà in ogni caso provvedere con appositi provvedimenti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Testo unificato C. 607 e C. 1897.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, risultante dall'unificazione di due proposte di iniziativa parlamentare, reca disposizioni volte ad incentivare il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Con riferimento alle disposizioni che presentano profili rilevanti ai fini dell'esame della Commissione bilancio, ritiene dovrebbe essere chiarito se l'attribuzione all'Associazione nazionale alpini di funzioni finalizzate alla promozione del reclutamento volontario, prevista dall'articolo 2 del provvedimento, possa determinare effetti onerosi connessi alla copertura delle relative spese. Infatti, nel caso in cui si trattasse di compiti attualmente non svolti, l'Associazione potrebbe non di-

sporre delle necessarie risorse finanziarie. In ordine al riconoscimento, da parte delle regioni, di benefici fiscali, ai sensi dell'articolo 1, capoverso 2-*bis*, pur considerato il carattere facoltativo della norma, andrebbero verificati gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che per le regioni il patto di stabilità interno pone vincoli solo sul lato della spesa. Segnala infine che il riconoscimento dei suddetti benefici potrebbe favorire lo sviluppo di istanze emulative a favore degli appartenenti ad altre specialità e armi dell'Esercito, delle Forze armate e, più in generale, dell'intero comparto sicurezza. Sul punto, al fine di confermare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria contenuta nel testo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, utilizzato per la copertura dell'articolo 2-*bis*, che dispone l'istituzione di un fondo di 200.000 euro per gli anni 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini, non presenta né un'apposita voce programmatica né, relativamente all'anno 2009, le disponibilità necessarie a far fronte all'onere previsto.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa in primo luogo presente che la previsione del riconoscimento di benefici di carattere fiscale e assistenziale che le regioni e gli enti locali possono riconoscere ai volontari, contenute nel capoverso 2-*bis*, dell'articolo 1, comma 1, lettera c), sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, a tale riguardo, che la concessione di tali benefici determinerebbe altresì una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di volontari e potrebbe, quindi, determinare richieste emulative e, conseguentemente, una estensione generalizzata del fenomeno. Con riferimento al successivo capoverso 2-*quater* ritiene, invece, sia necessario specificare che all'istituzione

del brevetto di alpinismo il Ministro della difesa provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In relazione ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 2, in base agli elementi informativi forniti dal Ministero della difesa, fa presente che l'attività promozionale che verrà svolta dall'Associazione nazionale alpini si affiancherà a quella dei competenti organi dell'amministrazione del Ministero della difesa e non potrà che essere svolta da tale Associazione nei limiti delle risorse che essa riterrà di destinare a tale compito. Per quanto attiene, infine, all'articolo 2-bis, fa presente che nell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del medesimo Ministero non sono presenti sufficienti disponibilità per fronteggiare gli oneri derivanti dall'iniziativa.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897, recante Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i benefici di carattere fiscale e assistenziale che le regioni e gli enti locali possono riconoscere ai volontari in ferma prefissata e in rafferma, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), capoverso 2-bis, sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2-bis;

rilevata la necessità di specificare che all'istituzione del brevetto di alpinismo di cui all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-*quater*, il Ministro della difesa provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nell'ambito del relativo dicastero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis;

all'articolo 1, lettera c), capoverso 2-*quater*, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, » con le seguenti: « nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, »;

sopprimere l'articolo 2-bis ».

Pier Paolo BARETTA (PD), rilevando come non sussistano ragioni di particolare urgenza per la conclusione dell'esame del provvedimento, sollecita una ulteriore riflessione sui suoi profili problematici di carattere finanziario, anche al fine di verificare se vi siano i margini per porre rimedio alle criticità considerate nella proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Baretta e in considerazione del fatto che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore limitano significativamente la portata del provvedimento, propone di soprassedere all'espressione del parere nella seduta odierna, in modo da consentire al relatore di prendere contatto con i presentatori delle proposte confluite nel testo unificato in esame, al fine di valutare l'impatto che l'espressione del parere nei termini proposti dal relatore avrebbe.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, concorda con la proposta del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia e risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel richiamare per una completa disanima la documentazione predisposta dagli Uffici, segnala preliminarmente che l'articolo 1, recante disposizioni per l'operatività delle reti di impresa, potrebbe determinare una riduzione di garanzie per l'erario su cui appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Infatti esse attribuiscono all'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete la rappresentanza delle imprese aderenti al contratto anche nelle procedure aventi come controparte le pubbliche amministrazioni o in quelle relative ad interventi di garanzia per l'accesso al credito. Pertanto, per le obbligazioni assunte da tale rappresentante, i terzi potranno rivalersi solo sul fondo comune, in virtù dell'estensione alle reti di impresa delle norme relative al fondo consortile. Andrebbe, inoltre, chiarito se dall'estensione alle reti di impresa delle norme finanziarie e in materia di

ricerca e sviluppo relative ai distretti produttivi possano derivare effetti di natura finanziaria, anche al fine di verificare l'effettiva possibilità di contenere l'onere derivante dalle norme entro il limite massimo di spesa previsto per l'attuazione della normativa in materia di distretti previsto dall'articolo 1, comma 372, della legge finanziaria per il 2006 e rideterminato dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di riordino del sistema degli incentivi e di agevolazioni alla ricerca, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dispone il rifinanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, il quale prevede disposizioni a favore dei consumatori e dell'emittenza locale. Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, che la previsione dell'inciso « nei limiti delle risorse » non appare pienamente coerente con l'esplicita previsione di una spesa quantificata nel suo ammontare. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura all'articolo 24, appare opportuno che il Governo chiarisca, trattandosi del mantenimento in bilancio di somme relative all'anno 2008, che le stesse possano essere utilizzate anche nell'anno 2009 e se sia necessario prevedere un previo esplicito riversamento all'entrata del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 4, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi volti a verificare l'effettiva compatibilità dell'istituzione dell'organismo nazionale di accreditamento con la clausola di neutralità finanziaria espressamente prevista. Nell'ambito di tali chiarimenti, andrebbe in particolare precisato quali saranno le risorse umane e finanziarie da destinare all'organismo nazionale di accreditamento. In relazione alle funzioni di controllo assegnate ai Ministeri, andrebbe chiarito se dalla previsione della

partecipazione di rappresentanti dei Ministeri agli organi statutari dell'organismo nazionale di accreditamento possano derivare oneri per emolumenti accessori, quali gettoni di presenza e rimborsi spese. Infine, con riferimento ai nuovi compiti assegnati ai Ministeri, ed in particolare al Ministero dello sviluppo economico, ritiene opportuna una conferma circa l'effettiva possibilità per gli enti interessati di esercitare le attività indicate dalle norme nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 5, recante delega al riassetto delle prescrizioni e degli adempimenti applicabili alle imprese, ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di attuazione dei decreti legislativi senza nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera *b*), in quanto l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche entro tempi certi e inderogabili potrebbe determinare elementi di rigidità nell'erogazione dei benefici che potrebbero riflettersi sui saldi di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Sulle modifiche in materia di ICI di cui all'articolo 8, al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa i criteri di determinazione dell'ICI dovuta nel caso di immobili da costruire o in corso di costruzione, con particolare riferimento alle variazioni previste dal testo rispetto alla normativa vigente. Per quel che concerne le modifiche alla disciplina in materia dei consorzi agrari di cui all'articolo 9, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ipotesi ed i dati alla base della quantificazione dell'onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 è stato introdotto dal Senato con un emendamento della Commissione (4.200) volto a recepire una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 marzo 2009. La norma prevede una autorizza-

zione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 che reca norme di modifica del regime fiscale per la disciplina dei consorzi agrari. La suddetta autorizzazione di spesa, anche in considerazione della natura di minori entrate degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è formulata in termini di previsione di spesa. Tuttavia, la disposizione in esame, a differenza di quanto prevede la vigente legislazione contabile, non è corredata da alcuna clausola di monitoraggio o di salvaguardia. Al riguardo, qualora il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, ritiene opportuno modificare la disposizione prevedendo, esplicitamente, una clausola di monitoraggio. Con riferimento alle risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, vale a dire, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare necessario che il Governo confermi se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Sulle disposizioni in materia di società cooperative di cui all'articolo 10, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli eventuali effetti sul gettito derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, che prevede, in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, l'applicazione della sospensione semestrale delle attività, limitata alla sola assunzione di nuove eventuali obbligazioni contrattuali, per le cooperative che non provvedano ad effettuare le necessarie comunicazioni, ovvero non ottemperino alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Andrebbero, inoltre, acquisiti chiarimenti circa la congruità delle attuali disponibilità di bilancio del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate alla promozione dell'attività di cooperazione, a finanziare il funzionamento dell'Associazione Luigi Luzzatti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 10, ritiene opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo del bilancio dello Stato è iscritto lo stanziamento di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 1577 del 1947. Sotto il profilo formale, rileva che la clausola di invarianza non appare formu-

lata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, laddove prevede l'inciso « oneri aggiuntivi », anziché « nuovi o maggiori oneri ». Con riferimento all'articolo 12, in materia di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, sotto il profilo della quantificazione, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei seguenti accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; per l'anno 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente, segnala che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 16, che disciplina la destinazione dei beni sequestrati, chiede di acquisire ulteriori elementi informativi e di valutazione con riferimento alle implicazioni finanziarie delle norme in esame, anche in considerazione di quanto rilevato nella citata documentazione governativa. Ciò al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla distruzione di alcune tipologie di beni ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di cui al comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbe precisato se, e con quali modalità, trovi applicazione anche il comma 3 dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 che permette di stipulare convenzioni, per la

distruzione dei beni mobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia, con ditte del settore, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Al tempo stesso rileva che si dovrebbe tenere conto anche degli effetti positivi legati all'emersione del sommerso. Per quanto concerne l'articolo 18, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, rileva che le norme, a fronte di una attività di promozione delle iniziative a favore della qualità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista per gli anni 2009-2011, stimano un onere complessivo di 14 milioni per il solo anno 2009. Inoltre è prevista un'ulteriore spesa di 2 milioni annui per gli anni 2010-2011, disposta con esclusivo riferimento alle attività di controllo svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera. Andrebbero, quindi, forniti elementi circa la congruità della copertura in relazione alla effettiva proiezione temporale dell'onere recato dalle norme in esame. Inoltre, andrebbe precisato se le risorse stanziare debbano configurarsi come limite massimo di spesa. In ogni caso, ritiene necessario disporre degli elementi e dei dati sottostanti alla quantificazione degli oneri ascritti alle diverse disposizioni dell'articolo in esame. In proposito rileva, tra l'altro, che il comma 2 prevede che l'attività di controllo sia effettuata attraverso il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto guardia-costiera, nell'ambito delle rispettive competenze. Tuttavia il comma 7 prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per gli anni 2010-2011, esclusivamente per il Corpo delle Capitanerie di porto e con specifico riferimento alle sole attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura. Chiede, quindi, di acquisire chiarimenti in merito alle risorse per finanziare le medesime attività nel 2009 e alle risorse con le quali far fronte ai compiti di controllo affidati al Comando dei Carabinieri ed al Corpo forestale. In ogni caso non si rinviene alcuna fonte di finanziamento per le medesime attività a decorrere dal 2012. In

merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 14 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. La norma dispone una serie di specifiche autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica, risorse che vengono assegnate dall'AGEA, e per gli interventi di cui ai commi 5 e 6. A tale fine è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato « Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola » alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Infine, la norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura. Tali risorse sono destinate al Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al riguardo, andrebbe preliminarmente valu-

tata l'opportunità di riformulare le singole autorizzazioni di spesa previste per l'attuazione dei commi 1,2,3, e 4, pari a 7 e a 2 milioni di euro per l'anno 2009, e quella di 5 milioni di euro per il medesimo anno prevista per l'attuazione dei commi 5 e 6, in modo da chiarire espressamente che le stesse rientrano nella più generale autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2009 riferita all'intero articolo di cui al primo periodo del comma 7. Con riferimento all'allineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e l'effettivo manifestarsi degli oneri, si segnala che le disposizioni di cui al comma 1 prevedono interventi riferiti al triennio 2009-2011, mentre la copertura è prevista limitatamente all'anno 2009, con l'eccezione delle attività di controllo sulla pesca e l'acquacoltura per le quali è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro anche per gli anni 2010 e 2011. In relazione alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, prevista dalla norma in esame con finalità di copertura, segnala che la disposizione sopra richiamata non reca alcuna esplicita autorizzazione di spesa, ma si limita a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione dell'AGEA, di uno specifico capitolo di entrata. Al riguardo, trattandosi di risorse fuori bilancio, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sussistano adeguate disponibilità e se il loro utilizzo non pregiudichi interventi già previsti a legislazione vigente. Alla luce della circostanza che si tratta di risorse esterne al bilancio dello Stato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a quali soggetti le stesse siano destinate dal momento che la norma fa riferimento solo al fatto che le stesse « sono assegnate dall'AGEA ». Tale chiarimento appare necessario anche al fine di prevedere esplicitamente, qualora le risorse siano destinate, ad esempio, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che le risorse, ai fini della

loro successiva riassegnazione, siano preliminarmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. La norma prevede, inoltre, che la spesa autorizzata possa essere incrementata, nell'anno 2009, mediante la riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici. Con riferimento a tale eventualità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali contributi si faccia riferimento e se la loro riassegnazione possa determinare, alla luce delle disposizioni volte a contenere la spesa mediante la previsione di esplicite limitazioni alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, effetti finanziari negativi a carico del bilancio del medesimo. Dal punto di vista formale, segnala, inoltre, la necessità di modificare al comma 7 le parole « quantificate in » con il seguente « pari a ». Infine con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, del Fondo da utilizzare a reintegro delle missioni e dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se lo stesso rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 19, che introduce modifiche al Codice della proprietà industriale, chiede di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni, indicando se le stesse riguardino anche beni che non sono nella titolarità dei comuni, in quanto di proprietà di altri enti pubblici o di soggetti privati. Andrebbero altresì chiariti i relativi effetti finanziari anche con riguardo agli esborsi di altri enti pubblici interessati per lo sfruttamento del marchio. Con riferimento alle iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale, di cui all'articolo 24, alla luce delle modifiche apportate dal Senato, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità, sul Fondo sanzioni dell'Autorità antitrust, oltre che dell'importo di 40 milioni, di quello di 30 milioni di euro da destinare al Fondo per la tutela dell'ambiente, ai sensi del precedente articolo 3,

comma 6. Tenuto conto della soppressione del riferimento all'anno 2008, andrebbe inoltre chiarito in quali esercizi sarà possibile utilizzare le somme mantenute nella disponibilità del Fondo sanzioni antitrust ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 207 del 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 24 destina a diverse finalità le risorse del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, istituito ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000, riassegnate e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 207 del 2008. Per alcune delle suddette finalizzazioni quali il rifinanziamento del Fondo previsto dall'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008 e per il rifinanziamento degli incentivi in materia editoriale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 è esplicitamente indicato il quantum delle risorse destinate, rispettivamente pari a 30 milioni di euro e a 40 milioni di euro. Le residue risorse sono destinate al fondo per la cosiddetta social card di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008. La relazione tecnica allegata all'atto Senato n. 1905 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008) quantificava le risorse da mantenere in bilancio sul Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori in circa 354 milioni di euro dei quali circa 25 milioni erano già destinate ad impegni assunti dal Ministero dello sviluppo economico per iniziative a favore dei consumatori, in conformità a quanto disposto dal soppresso comma 2 dell'articolo in esame, e prevedeva la destinazione alla social card di risorse per un ammontare pari a 289 milioni di euro circa. A tale proposito ricorda che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, relativamente all'anno 2009, sul capitolo 1650 del ministero dello sviluppo economico relativo al predetto fondo risultano iscritte risorse a titolo di residui non impegnati pari a 329,3 milioni di euro e a titolo di residui impegnati, relativamente al solo anno 2008, pari a

25.109.034,90, che dovrebbero sostanzialmente corrispondere a quelli relativi al soppresso comma 2 dell'articolo in esame. A tale proposito, chiede una conferma da parte del Governo. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione del fatto che tali risorse sono iscritte in conto residui, se ai fini della destinazione alle diverse finalità previste dalla norma in esame sia necessario prevedere la loro reiscrizione all'entrata del bilancio dello Stato. Con riferimento alla disposizione in materia di contributi obbligatori per il fondo smantellamento impianti nucleari di cui all'articolo 25, comma 2, lettera n), al fine di meglio precisare gli effetti finanziari della norma, andrebbe chiarito se la previsione – per legge – di una contribuzione obbligatoria possa costituire il presupposto per portare i relativi oneri in deduzione dall'imposta. Per quanto concerne le disposizioni in materia di energia nucleare di cui all'articolo 26, osserva come sostanzialmente la disposizione ripristina l'originaria destinazione delle somme derivanti dalla tariffa A2. Invita poi a considerare le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27, in materia di riassetto della Sogin che ritiene suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Con riferimento all'articolo 27, comma 13, in materia di vigilanza sulla traslazione della Robin Hood tax sui prezzi, rileva che, sotto il profilo testuale, andrebbe acquisita una precisazione circa il livello di fatturato da considerare come limite minimo per la vigilanza dell'Autorità. Per quanto concerne l'articolo 27, comma 15, in materia di corrispettivi dovuti al gestore della rete elettrica, poiché la norma interviene – con decorrenza retroattiva – sui criteri di calcolo dei corrispettivi dovuti per il servizio di dispacciamento, andrebbe acquisito un chiarimento circa la compatibilità di tale previsione rispetto agli equilibri di bilancio degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 27, commi 16 e 17, in materia di immissione in rete di energia da fonti rinnovabili, osserva che le disposizioni, finalizzate ad incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, operano nell'ambito dei

meccanismi di obbligazioni, di rapporti contrattuali e di diritti regolati tramite i certificati verdi. Con riferimento a tali modalità di incentivazione, l'equilibrio finanziario – ai sensi della normativa vigente – richiede l'intervento del Gestore dei servizi elettrici (tenuto a ritirare al termine dell'anno, ad un prezzo prestabilito, i certificati invenduti) e la copertura degli oneri in specifiche componenti delle tariffe elettriche. Poiché i commi 16 e 17 in esame operano sul meccanismo descritto, incidendo sul suo campo di applicazione (soggetti coinvolti, quote di energia da produrre), andrebbe chiarito se il nuovo sistema prefigurato possa essere realizzato assicurando comunque la relativa copertura esclusivamente a valere su quote tariffarie. Con riferimento all'articolo 27, commi 26 e 27, recante una delega al Governo in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, rileva che andrebbe chiarito con quali modalità e attraverso quali meccanismi si intende garantire l'obbligo di neutralità finanziaria previsto dal testo con riferimento al riconoscimento di indennizzi ai concessionari uscenti. Andrebbe inoltre chiarito se la nuova disciplina potrà includere misure o agevolazioni di carattere tributario suscettibili di incidere sulle entrate attualmente derivanti dal settore della geotermia. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 26, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sia opportuno sopprimere o meno la clausola di invarianza prevista per il criterio di delega di cui alla lettera c), dal momento che il comma 26 ne prevede già una riferita all'intera delega. Qualora si ritenga opportuno mantenere anche questa specifica clausola, si dovrebbe valutare se modificarne la formulazione, al fine di renderla conforme alla prassi vigente, nel modo seguente: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Rileva inoltre che si dovrebbe verificare la compatibilità della delega con le competenze regionali. Con riferimento all'articolo 27, comma 36, in materia di statistiche nel settore dell'energia, chiede di chiarire la compatibilità di un limite di spesa rispetto

allo svolgimento di attività statistiche che sono previste da una disciplina europea e che potrebbero quindi assumere carattere obbligatorio. Andrebbe inoltre confermata la congruità delle risorse indicate dal testo (anche sotto il profilo temporale, trattandosi di somme limitate ad un solo anno) rispetto alla nuova finalizzazione delle stesse, che appare di carattere permanente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 36, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo rechi le necessarie disponibilità. Con riferimento al comma 43 dell'articolo 27, in materia di vendita dell'energia prodotta da piccoli impianti alimentati con fonti rinnovabili, al fine di escludere effetti finanziari diretti rileva che andrebbe chiarito se — come sembra presumibile — la disposizione in esame rientri fra le altre misure di incentivazione delle fonti rinnovabili per le quali gli eventuali oneri sono posti a carico della tariffa elettrica. Con riferimento all'articolo 27, comma 44, in materia di istituzione della Cabina di regia nazionale per gli inceneritori, tenuto conto che si prevede l'istituzione, in via permanente, di un nuovo organismo amministrativo, del quale non vengono precisate né la struttura organizzativa né la composizione — chiede di chiarire con quali modalità si intenda garantire l'obbligo di invarianza previsto dal testo, con particolare riferimento alle spese per emolumenti, indennità e rimborsi da corrispondere a qualunque titolo al personale; nonché alle spese di carattere organizzativo connesse al funzionamento dell'organismo. Con riferimento all'articolo 28, in materia di estensione delle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, chiede di acquisire elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alle misure di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulla disposizione. Con riferimento alle disposizioni in materia di agenzia per la sicurezza nucleare di cui

all'articolo 29, rileva che le norme attribuiscono all'Agenzia ulteriori compiti di vigilanza e di responsabilità, riconoscendo alla stessa una maggiore autonomia di esercizio dei propri compiti. È stata, tra l'altro, soppressa la disposizione del comma 4 che prevedeva la fissazione da parte del Governo delle linee guida e dei criteri di funzionamento dell'Agenzia. Inoltre, è previsto al comma 3 che l'Agenzia si avvalga di « personale qualificato ed altamente specializzato ». Pertanto, alla luce delle predette innovazioni e della complessiva configurazione dell'Agenzia, quale emerge dal testo modificato dal Senato, andrebbero forniti elementi volti a confermare l'efficacia della clausola di invarianza di cui al comma 3. In particolare, con riferimento alla particolare qualificazione e specializzazione prevista per il personale dell'Agenzia, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri — anche correlati ai trattamenti economici del personale — andrebbe chiarito se, come si evince dai commi 3 e 17, si tratti comunque del personale dell'ISPRA e dell'ENEA. In caso contrario, potrebbero determinarsi oneri connessi ad un incremento complessivo dell'organico dell'Agenzia. Andrebbe inoltre precisato se tali figure professionali possano essere individuate nell'ambito delle unità di personale dell'ISPRA ed dell'ENEA che saranno trasferite all'Agenzia, senza dar luogo ad incrementi del trattamento stipendiale ovvero ad iniziative che determinino oneri per attività di formazione che eccedano le risorse disponibili. In proposito, segnala l'esigenza di un chiarimento in merito alla modifica introdotta al comma 11, che sembra demandare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto la determinazione dei compensi sia per gli organi sia per il personale dell'Agenzia. Chiede infine conferma che dalla stipula delle convenzioni con le agenzie regionali dell'ambiente, di cui al comma 6, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 5, lettera g), ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in me-

rito alla disposizione che prevede la riduzione del finanziamento ordinario annuale – a favore dell’Agenzia per la sicurezza nucleare – a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo per importi pari alle sanzioni complessivamente incassate dall’Agenzia stessa. Infatti, l’accertamento delle somme complessivamente incassate dall’Agenzia a titolo di sanzioni – per ciascun esercizio finanziario – non può che avvenire a consuntivo o comunque in un momento successivo all’erogazione da parte del bilancio dello Stato delle risorse necessarie per il funzionamento dell’Agenzia stessa. Non sembrerebbe pertanto opportuno disporre la riduzione delle risorse derivanti dal bilancio dello Stato in via preventiva o in corso di esercizio in quanto la modalità di copertura mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni appare avere carattere aleatorio a fronte di oneri di funzionamento aventi natura certa. Per quanto concerne i commi 6 e 7 dell’articolo 30, recante una delega al Governo in materia di concorrenzialità del mercato del gas natural, pur non presentando le disposizioni profili di diretto rilievo per la finanza pubblica, rileva l’opportunità di acquisire conferma circa la possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai commi 16 e 17 dell’articolo 30, recante disposizioni di semplificazione per impianti di microgenerazione ad alto rendimento, al fine di escludere che le previste misure di carattere fiscale e in materia di versamenti possano determinare effetti negativi, anche in termini di sola cassa o con riferimento al comparto degli enti territoriali, andrebbero forniti elementi in merito alla neutralità finanziaria delle norme con riferimento anche al generale comparto della finanza pubblica, laddove la clausola di invarianza di cui al comma 17 riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 25 dell’articolo 30, recante disposizioni in materia di sostituzione dei misuratori volumetrici di gas, chiede di chiarire se la norma comporti o meno l’obbligatorietà della sostituzione delle apparecchiature in que-

stione. Ciò al fine di valutare i relativi effetti sul comparto della P.A. Per quanto concerne l’articolo 32, osserva che la disciplina interessa principalmente una società per azioni, Terna, che non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall’Istat ai fini della costruzione del conto economico consolidato. In base a tale presupposto, l’attuazione della norma in esame non dovrebbe comportare un impatto diretto sulla finanza pubblica. Con riferimento all’articolo 33, in materia di reti interne di utenza, con riferimento alle nuove modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari, andrebbe chiarito se le stesse possano essere compensate nell’ambito delle modulazioni della struttura delle tariffe elettriche, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento, invece, ai nuovi adempimenti relativi all’Autorità per l’energia elettrica, chiede di confermare che possano essere adempiuti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l’articolo 38, in materia di promozione dell’innovazione nel settore energetico, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l’inserimento di nuove finalità all’interno del piano operativo – quali la previsione di nuovi progetti dimostrativi e misure di sostegno e finanziamento per innovazioni nel settore della generazione di energia di piccola taglia – comporti l’eventuale insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, che differiscono al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la regione Sardegna dovrà concedere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture e assegnare la concessione integrata relativa alla gestione di carbone del Sulcis e alla produzione di energia elettrica, andrebbero chiariti i relativi effetti finanziari in considerazione delle attuali modalità di gestione temporanea della miniera. Sul punto chiede chiarimenti da parte del Governo. Con riferimento all’articolo 41, in materia di tutela giurisdizionale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in

merito alla possibilità da parte del TAR del Lazio di far fronte, nell'ambito delle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane disponibili, all'incremento del carico di lavoro derivante dalla concentrazione in tale sede dei procedimenti individuati dalle disposizioni introdotte dal Senato. Per quanto concerne l'articolo 43 in materia di tassa automobilistica per i veicoli alimentati a GPL e metano, con riferimento alla disposizione del comma 3, che estende a tutte le categorie di autoveicoli la possibilità di accedere all'incentivo per l'installazione di impianti a GPL ed a metano, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi volti a dimostrare, sulla base dell'attuale grado di utilizzo dell'agevolazione vigente, la capienza delle risorse già stanziata, a fronte della prevista estensione della platea dei soggetti beneficiari. Quanto alla clausola di invarianza finanziaria relativa agli effetti della disposizione del comma 1, nell'ipotesi in cui le regioni si avvalgano della facoltà di disporre l'esenzione dalla tassa automobilistica, dovrà essere rispettata da tali enti mediante riduzioni compensative delle spese o incrementi delle entrate proprie.

Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 44, comma 1, in materia di copertura finanziaria della riduzione del contributo per i distributori di carburante, osserva che la copertura finanziaria dell'articolo in esame è stata modificata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in ottemperanza a una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo licenziato per l'Aula dalla Commissione di merito e tesa ad evitare la soppressione del medesimo articolo. Rileva quindi la necessità che il Governo chiarisca se nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sussistono adeguate risorse per far fronte alla copertura degli oneri in esame senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Con riferimento al-

l'articolo 45, il quale istituisce un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, in materia di profili di compatibilità delle disposizioni introdotte con la normativa comunitaria, evidenziati nella nota sopra richiamata, ritiene necessario un chiarimento del Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di una procedura di infrazione, con possibili effetti negativi sull'erario. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che non appare chiara la portata delle disposizioni di cui al comma 5 in base alla quale le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata dovranno compensare il minor gettito derivante dalla riduzione delle accise disposte con il decreto previsto al medesimo comma 5. Con riferimento all'articolo 56 in materia di editoria, premesso che alla disposizione contenuta nell'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 non erano stati ascritti specifici effetti scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli elementi e ai dati sottostanti la quantificazione in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 dell'onere derivante dal comma 1. Inoltre, analoghi elementi di quantificazione andrebbero forniti in ordine agli effetti derivanti dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese petrolifere, alla luce degli ultimi dati disponibili in merito alla redditività delle imprese interessate. In relazione, invece, al comma 4, andrebbe esplicitata la portata finanziaria della disposizione e i relativi effetti finanziari. In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dispone che all'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria indicata ritiene opportuno, secondo quanto già segnalato riguardo agli aspetti di quantificazione, che il Governo fornisca una stima delle

maggiori entrate conseguenti alle modifiche apportate all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008. Risulta inoltre necessario un chiarimento in merito alle modalità con le quali saranno assicurate maggiori entrate (ma forse occorre fare riferimento a minori spese) dalle disposizioni in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa. Con riferimento alle disposizioni in materia di farmaci di cui all'articolo 64, ritiene infine necessario che il Governo confermi che anche alla disposizione si applica la clausola del rispetto dei risparmi di spesa programmati e dei budget assegnati alle singole aziende farmaceutiche richiedenti l'applicazione del *pay back*, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'iter del provvedimento in esame si sta caratterizzando per significative anomalie. Ricorda infatti quanto avvenuto la scorsa settimana quando in Assemblea è stata richiesta notizia di una nota sul provvedimento predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e inviata alla Commissione bilancio che, nonostante il provvedimento fosse stato approvato nel testo attuale dalla maggioranza al Senato, ne rilevava profili problematici di carattere finanziario assai significativi. Interrogato sulla questione, il Presidente della Commissione bilancio ha correttamente messo a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione ed effettivamente il suo contenuto risulta sorprendente. Ne richiama ad esempio le premesse nelle quali l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia sostiene che risultano essere state inserite al Senato nel provvedimento «una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero

provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione». Alla luce di questi elementi ritiene largamente insoddisfacente la relazione svolta dal relatore, che in un punto si è anche discostata dalla documentazione predisposta dagli uffici, e invita la Commissione e il relatore a tenere conto degli elementi contenuti nella nota dell'ufficio legislativo, ricordando che su questa vicenda opportunamente il suo capogruppo, il collega Baretta, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha richiesto l'audizione del Ministro dell'economia e del Ministro dello sviluppo economico.

Lino DUILIO (PD) ritiene indispensabile, ai fini del prosieguo dell'esame, tenere conto della nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia. Richiamandone i contenuti, si sofferma in particolare sui rilievi mossi all'articolo 4 che ritiene di estremo interesse, in quanto si contesta l'istituzione con atto di natura regolamentare di un nuovo organismo la cui istituzione può avvenire solo per legge attraverso peraltro la preventiva individuazione delle occorrenti risorse finanziarie. Segnala poi una discrasia tra i rilievi del relatore da un lato, e la nota del Ministero dell'economia laddove questa con riferimento all'articolo 36, comma 4, ritiene la previsione di avvalersi di professionisti esterni da parte del Ministero dello sviluppo economico non in linea con l'orientamento governativo diretto al contenimento della spesa del personale. Alla luce di questi esempi ritiene necessario quindi una maggiore chiarezza anche per definire su cosa la Commissione è chiamata a esprimersi, vale a dire se essa si debba esprimere sul testo attuale del provvedimento ovvero sul testo come modificato dagli emendamenti governativi che la stessa nota del Ministero dell'economia prospetta.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la richiesta, da lui già formulata nella seduta dell'ufficio di presidenza dell'11 giugno scorso, di audire con riferimento al prov-

vedimento in esame il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, richiedendo, altresì, che la Commissione bilancio acquisisca formalmente la relazione tecnica presentata dal Governo nella Commissione attività produttive.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che la nota citata dagli intervenuti risale al 5 giugno. Successivamente è stata predisposta dal Governo una successiva nota tecnica sui profili finanziari che è stata trasmessa, nella giornata odierna, unitamente ad una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Inoltre il Governo ha oggi depositato alcuni emendamenti presso la Commissione attività produttive che sta esaminando in sede referente il provvedimento. Alla luce di questi elementi chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 23 giugno.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 136 ed è corredato di relazione tecnica.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che le somme relative al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, eventualmente riversate dall'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario, sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso è previsto per l'IPSEMA, per la parte di sua competenza. La norma prevede, inoltre, la possibilità per l'INAIL di erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al riguardo, osserva che il riversamento nell'esercizio successivo di eventuali economie di gestione del Fondo di sostegno da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA sembra suscettibile di determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica negli esercizi in cui tali somme sono spese. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che l'erogazione da parte dell'INAIL di prestazioni non previste a normativa vigente, pur potendo essere finanziata a carico dell'Istituto stesso, determina un aumento della spesa assistenziale, rispetto all'andamento tendenziale scontato ai fini dei saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, in materia di contrasto del lavoro irregolare, valuta opportuno che il Governo confermi che la disposizione in esame si limita a ribadire quanto già previsto dalla normativa vigente, non determinando pertanto effetti onerosi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle

disposizioni dell'articolo 24, in materia di sorveglianza sanitaria, ritiene opportuno, al fine di escludere eventuali oneri a carico delle ASL, che il Governo chiarisca se siano previste tariffe ad integrale copertura dei costi delle visite mediche preassuntive. Osserva, inoltre, che in relazione all'articolo 26, appare opportuno che il Governo precisi se già attualmente risultano attivati i corsi di formazione in esame presso gli istituti o le scuole dell'amministrazione della difesa. Andrebbero, inoltre, acquisiti chiarimenti sugli effetti dell'utilizzo dei residui previsto dall'articolo 30 dello schema, sia con riferimento al mancato prodursi di economie per la riassegnazione di tali somme sia con riferimento ad eventuali effetti di incremento della spesa nell'esercizio in cui vengono utilizzate le somme medesime. Con riferimento all'articolo 43, ritiene opportuno che il Governo confermi se gli oneri siano posti a totale carico del datore di lavoro, anche nel caso in cui questi ricorra a soggetti pubblici abilitati. Segnala, poi, che gli articoli 91 e 117, che prevedono la soppressione di sanzioni, possono dar luogo ad una riduzione di entrate, sia pure a carattere eventuale. Con riferimento alle disposizioni in materia di esposizione al rumore e alle vibrazioni, di cui agli articoli 92 e 135, comma 1, lettera a), fa presente che le disposizioni non presentano profili problematici nel presupposto che le modifiche ai valori limite e i predetti differimenti di termini siano compatibili alla normativa comunitaria, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni. Per quanto attiene all'articolo 93, ritiene che le disposizioni

non presentino profili problematici anche in considerazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 136 riferita all'intero provvedimento, nel presupposto che ai compiti attribuiti dalla norma alla Commissione consultiva permanente si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, infine, alla clausola finanziaria di cui all'articolo 136, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal punto di vista formale, appare, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di formulare la clausola in maniera maggiormente coerente alla prassi, prevedendo che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti derivanti dal presente decreto «con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, anche attraverso una loro diversa allocazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle esigenze evidenziate dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01457 Antonio Pepe e Contento: Applicazione in misura ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e catastale ai trasferimenti da soggetti privati a società immobiliari di immobili	69
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-01522 Fogliardi e Fluvi: Proroga del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP dalle imposte sui redditi	70
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	85

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

INCONTRO INFORMALE:

Incontro con Lyndon LaRouche, sulle tematiche relative alla crisi finanziaria ed economica in atto	82
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01457 Antonio Pepe e Contento: Applicazione in misura ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e

catastale ai trasferimenti da soggetti privati a società immobiliari di immobili.

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate abbiano provveduto a recuperare le differenze dovute a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a cessioni di immobili da soggetti privati a società aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita degli immobili stessi, sebbene negli atti di trasferimento l'acquirente avesse espressamente dichiarato la sua intenzione di trasferirli a sua volta entro tre anni.

Ritiene infatti che in simili ipotesi sussisterebbero tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente ai fini dell'applicazione.

cazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 anziché dell'8 per cento, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in considerazione della qualifica imprenditoriale del soggetto acquirente, nonché dello specifico obbligo, da questi espressamente assunto negli atti di trasferimento, ad alienare gli immobili entro il triennio.

L'interrogazione intende pertanto conoscere in base a quali considerazioni e in quali situazioni il trattamento fiscale agevolato, previsto per le compravendite immobiliari esenti da IVA, sia o meno applicabile al caso in cui il trasferimento immobiliare risulti effettuato da un privato ad una società che abbia per oggetto esclusivo o principale dell'attività svolta la rivendita di beni immobili, pur in presenza dell'espressa dichiarazione, nell'atto, dell'intenzione dell'acquirente di trasferirli entro tre anni.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (Pdl), nel ringraziare il Sottosegretario, prende atto della risposta, che, in quanto basata su un'interpretazione letterale e troppo rigorosa del dettato legislativo, finisce per risultare incongrua sotto il profilo logico.

Al riconoscimento dei menzionati benefici fiscali appare sottesa, infatti, la *ratio* di agevolare i trasferimenti immobiliari operati dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita degli immobili, indipendentemente dalla qualifica, imprenditoriale o meno, del soggetto dal quale le stesse abbiano a loro volta acquistato.

Evidenzia, peraltro, che il recupero a tassazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate rischia di rendere ancora più precaria la situazione di quelle società che si trovano già sottoposte a procedure esecutive, nell'attuale contesto della crisi economica.

5-01522 Fogliardi e Fluvi: Proroga del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) prende atto della risposta del Sottosegretario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione n. 5-01521 Fugatti, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'interrogazione n. 5-1521 sarà svolta in altra seduta.

Rileva inoltre come la tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, relativa ai comportamenti adottati dalle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto, rivesta notevole importanza, e meriti di essere approfondita dalla Commissione. Ritiene, pertanto, che l'ufficio di presidenza debba valutare l'opportunità di procedere all'audizione dell'ABI in materia.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441 e si compone di 64 articoli.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 1, interamente riscritto durante l'esame al Senato.

Il comma 1 modifica ed integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, che contiene una serie di disposizioni agevolative di carattere finanziario e tributario in favore dei distretti produttivi e delle reti di imprese.

La lettera *a)* del comma 1 interviene sul comma 4-ter del predetto articolo 3, recante la definizione del contratto di rete, con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

In particolare, il numero 1) della lettera modifica la lettera *a)* del citato comma 4-ter, prevedendo che il contratto, oltre alla

denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, deve indicare il nome, la ditta e la ragione sociale degli aderenti alla rete.

Il numero 2) modifica la lettera *b)* del comma 4-ter, prevedendo anche l'indicazione degli obiettivi strategici posti a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.

Il numero 3) integra la lettera *c)* con la previsione che al fondo patrimoniale ivi previsto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile. In tal modo si esclude la possibilità di chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete e i creditori della singola impresa non potranno far valere il proprio diritto sul fondo. Inoltre, si stabilisce che per le obbligazioni assunte in nome del fondo patrimoniale dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo.

Per le obbligazioni assunte dall'organo comune del programma di rete per conto delle singole imprese, la norma stabilisce che queste ultime rispondono solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra le imprese il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Il numero 4 integra la lettera *d)*, nel senso di inserire tra i contenuti del contratto, oltre alla durata dello stesso e alle relative ipotesi di recesso, le modalità di adesione di altre imprese.

Il numero 5 integra la lettera *e)*, al fine di specificare che l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema im-

prenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.

La lettera *b)* inserisce due nuovi commi dopo il comma 4-*ter* del già citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il nuovo comma 4-*ter*.1, riguardante le disposizioni di attuazione della lettera *e)* del comma 4-*ter*, prevede che le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e inoltre che, per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto sia adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.

Il nuovo comma 4-*ter*.2 dispone la ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché dalle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito.

La lettera *c)* integra il comma 4-*quinq*ues, il quale contempla l'applicazione alle reti delle imprese delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera *b)*, della legge n. 266 del 2005).

La norma prevede che alle reti delle imprese si applichino, oltre alle disposizioni amministrative, anche le disposizioni finanziarie e di ricerca e sviluppo dettate per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettere *c)* e *d)* della citata legge n. 266 del 2005).

Ricorda che la lettera *c)* del comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 reca una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti, volte soprattutto ad agevolare l'accesso al credito, a promuovere il contenimento dei rischi e a favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.

Da un lato, si prevedono forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società; dall'altro, allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze adotti o proponga misure volte a: assicurare che la garanzia prestata dai consorzi collettivi di garanzia dei fidi sia riconosciuta come strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nell'accordo cosiddetto « Basilea 2 »; favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi; facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo normalizzato di calcolo dei requisiti previsto nell'accordo « Basilea 2 »; favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi d'investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte e consentire il conferimento a tali fondi fa parte di soggetti pubblici e privati.

Ricorda, inoltre, che la lettera *d)* del comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo e stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

Il comma 2 provvede all'abrogazione dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese. L'abrogazione è conseguente alle ulteriori modifiche introdotte in materia dall'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale ha in sostanza determinato il superamento di alcune scelte normative effettuate con il richiamato articolo 6-*bis*.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 3 ha modificato la disciplina tributaria dei distretti produttivi, prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale. Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto. In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall'Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

L'articolo 2, che reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi, ha subito durante l'iter al Senato numerose modifiche, intervenute soprattutto sugli ultimi commi.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 12, modificato dal Senato, il quale prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse, di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, sono destinate ad una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione ad alcune aree o distretti di intervento, indicati dallo stesso comma 12.

In tale contesto, la lettera e), inserita durante l'esame al Senato, contempla incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi.

Durante l'iter al Senato è stata inoltre inserita nel comma 12 una disposizione, secondo cui l'assegnazione di risorse derivanti dalle revoche della legge n. 488 del 1992 per le finalità previste dal comma 12 ha luogo, fatto salvo quanto disposto dal-

l'articolo 8 del decreto-legge n. 5 del 2009, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

Ricorda infatti che il citato articolo 8 del decreto-legge n. 5 del 2009 prevede, infatti, l'utilizzo delle economie conseguenti a rinunce e revoche delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 a copertura finanziaria degli oneri da esso stesso recati, per complessivi 933 milioni di euro.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi.

In particolare, ai sensi del comma 1, il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 443 del 2001 (recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici) e dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE.

Inoltre, il comma 2 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi volti a riordinare la disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli inter-

venti di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

In tale contesto, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, la lettera *l*), inserita nel corso dell'esame al Senato, la quale contempla, tra i principi e criteri direttivi della delega, la previsione, in conformità con le norme comunitarie, di forme di fiscalità di sviluppo riguardanti in particolare la creazione di nuove attività imprenditoriali, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo Convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006.

Ai sensi del comma 3, anch'esso introdotto dal Senato, l'attuazione del criterio di cui alla lettera *l*) è condizionata al previo reperimento, con legge ordinaria, delle risorse finanziarie necessarie.

Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, il comma 5 autorizza il CIPE ad assegnare risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, al Fondo per le zone franche urbane, istituito dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

La medesima disposizione, ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al comma 342 dell'articolo 1 della citata legge n. 296, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

L'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica, in favore delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 modifica la disciplina della tassazione dei veicoli concessi in locazione finanziaria, consentendo alle imprese concedenti di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute, per

i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a stabilire le modalità attuative di tale norma.

Il comma 2 modifica il ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982.

Nel dettaglio, la lettera *a*) estende agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l'obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri.

La lettera *b*) estende ai medesimi soggetti (usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) il pagamento delle stesse tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero.

Il comma 3 stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

L'articolo 8, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale individua i soggetti passivi dell'imposta nelle ipotesi di locazione finanziaria e di concessione di immobili.

Pur lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta, il quale, anche nel caso della locazione finanziaria, è sempre il locatario, la disposizione precisa che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, e che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula del contratto e persiste per tutta la durata.

La disposizione, dunque, propone l'eliminazione del caso specifico di locazione

finanziaria avente ad oggetto fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

La disciplina proposta appare volta ad uniformare l'individuazione del soggetto passivo d'imposta per tutte le ipotesi di locazione finanziaria – indipendentemente dalle caratteristiche del bene oggetto del contratto – circoscrivendola nel tempo e anticipandone gli effetti alla data di stipula del negozio.

Il comma 2 applica la nuova disciplina ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.

Pertanto, per i contratti stipulati antecedentemente, dovrebbe continuarsi ad applicare la previgente disciplina, secondo la quale, per la categoria catastale D, l'obbligo di pagamento dell'imposta decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula contrattuale.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente.

In particolare, per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, segnala il comma 1, che incide sulla natura giuridica dei Consorzi agrari, per quanto riguarda la riconduzione degli stessi alla disciplina civilistica delle società cooperative.

Si stabilisce, infatti, che il riconoscimento della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente, a cui la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni, prescinde per i consorzi dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (soglie percentuali necessarie per la realizzazione delle condizioni e svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dall'articolo 2514 del Codice.

L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca, ai commi da

1 a 9 e da 11 a 14, una serie di norme in materia di società cooperative che modificano il codice civile e la legislazione di settore.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 2511 del codice civile, secondo il quale le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, specificando che le stesse cooperative siano iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

La disposizione è volta a conformare il dettato dell'articolo 2511 del codice civile al regime che prevede che tutte le società cooperative debbano iscriversi all'Albo, benché in due sezioni diverse in ragione del carattere – prevalente o meno – della mutualità.

Al riguardo, rammenta che il carattere di mutualità prevalente delle cooperative ha riflessi importanti sul regime tributario applicabile a tali enti, in quanto, ai sensi dell'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le norme fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Il comma 2 stabilisce che la presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, all'ufficio del registro delle imprese (che ha anche effetti fiscali, ad esempio ai fini dell'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA) determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal comma 6.

Il comma 3 pone in capo all'ufficio del registro delle imprese l'obbligo di trasmettere immediatamente all'albo delle società cooperative: la comunicazione unica prevista dal comma 2; la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro; la comunicazione della sua tra-

sformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

Il comma 4 indica le modalità con cui le società cooperative devono comunicare i criteri per la definizione del requisito della mutualità prevalente, prevedendo al riguardo che le società cooperative debbano comunicare annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative, con gli strumenti informatici indicati dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dal comma 6 dell'articolo.

Il comma 5 abroga il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Il comma 6 modifica l'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sostituendo la previsione della facoltà per le società cooperative di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica con la previsione della facoltà di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione viene sanzionata con la sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Il comma 7 modifica l'articolo 1 della legge n. 400 del 1975, il quale, al fine di uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, ha previsto che le procedure disposte ai sensi di una serie di norme, in relazione ai vari tipi di cooperativa, siano disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta ammini-

strativa contenute nel titolo V della legge fallimentare, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

La disposizione aggiunge, alla fine del citato articolo 1 della legge n. 400, un comma in base al quale la vidimazione del registro tenuto dal curatore, di cui all'articolo 38, primo comma, della legge fallimentare, ove egli deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione e che attualmente va preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, va effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il comma 8 modifica l'articolo 2545-*octies* del codice civile, il quale, in relazione alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, stabilisce che la cooperativa perde tale qualifica allorquando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero laddove modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

La disposizione aggiunge al citato articolo 2545-*octies* una serie di commi, i quali precisano innanzitutto che, qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di redigere e di notificare un bilancio previsto dal secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

Nei casi di perdita della qualifica di mutualità prevalente, e nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica

evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente, la cooperativa ha l'obbligo di segnalare tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative deve provvedere alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. Viene quindi sanzionata l'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che va segnalata all'amministrazione finanziaria, con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Il comma 9 aggiunge all'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, recante norme in materia di vigilanza ministeriale su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, un comma 4-*bis*, il quale specifica che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa, ferme le specifiche disposizioni civilistiche, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

Il comma 11 modifica il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, secondo cui l'accertamento dei requisiti mutualistici è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

In particolare, la disposizione sostituisce la parola: « amministrativa » con la parola « esclusiva », sopprimendo altresì il riferimento agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 12 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, il quale consente al Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, di adottare i provvedimenti di: *a)* cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero cancellazione dal registro prefetti-

zio e dallo schedario generale della cooperazione; *b)* gestione commissariale; *c)* scioglimento per atto dell'autorità; *d)* sostituzione dei liquidatori; *e)* liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, la disposizione aggiunge al citato articolo 12 un comma 5-*bis*, che prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente, alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

Il comma 13 modifica l'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2004, entro il quale avrebbero dovuto essere sciolti gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Il comma 14 modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1992, che rende applicabili alle banche di credito cooperativo gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, includendo anche l'articolo 4 della medesima legge tra le disposizioni applicabili alle predette banche.

Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 4 della legge n. 59, in materia di soci sovventori, stabilisce che il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile (secondo cui l'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio, e può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento) si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Nell'ambito dell'articolo 12, comma 1, modificato dal Senato, che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *b)*, la quale prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la stipula di accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

All'articolo 15, durante l'esame al Senato, sono state apportate talune modifiche, tra le quali segnala, in quanto connesse con aspetti di competenza della Commissione Finanze, quelle recate dal comma 7, che interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, nell'ambito delle sanzioni previste per reati ascritti alla responsabilità degli enti, la lettera *a)* apporta talune modifiche all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 231.

In tale contesto, si prevede, tra l'altro, che le sanzioni pecuniarie a carico della persona giuridica stabilite dal predetto articolo 25-*bis* si applichino anche in caso di commissione dei delitti previsti dal

codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'articolo 20, introdotto dal Senato, interviene sulla Tariffa dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

In particolare, attraverso la sostituzione della lettera *a)* dell'articolo 1, comma 1-*quater*, della Tariffa – parte prima –, con le lettere *a)* ed *a-bis*), si riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.

All'articolo 21 segnala, in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato.

Tali disposizioni recano innovazioni alle norme generali in tema di assicurazione di cui all'articolo 1899 del codice civile, il quale prevede che l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso e che, in caso di durata poliennale del contratto, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni; sono escluse dall'ambito applicativo delle suddette norme le assicurazioni sulla vita.

Il comma 3 sostituisce il secondo periodo del primo comma del citato articolo 1899, modificando la disciplina in tema di diritto di recesso nell'ipotesi di contratto di durata poliennale. In tal caso si concede all'assicuratore la facoltà di proporre, in

alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale. In tale caso, all'assicurato spetta una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

Per quanto attiene al diritto di recesso, nel caso di contratti che superino i cinque anni, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Rispetto alla disciplina precedente — che concedeva all'assicurato la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, nel caso di contratto poliennale — il diritto di recesso è circoscritto ai soli contratti poliennali di durata superiore ai cinque anni, con preavviso di sessanta giorni e con effetto posticipato al termine dell'annualità nella quale è stato esercitato il diritto.

Il comma 4 dispone l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 3 ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del disegno di legge.

L'articolo 23, inserito durante l'esame al Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti in sede di accertamento dell'IVA e delle imposte dirette anche nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 2, comma 198, della legge 244 del 2007.

Ricorda che, ai sensi del comma 199 del citato articolo 2 della legge n. 244, per l'esercizio della propria attività il Garante si avvale — tra gli altri — del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.

In tale contesto l'articolo 23 specifica che tale esercizio può avvenire anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera *m*), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, ovvero con la finalità di prevenzione, ricerca e repres-

sione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

All'articolo 25 segnala, in quanto in qualche modo connesso agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, introdotto al Senato, il quale inserisce nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 52 del 2007 un nuovo comma 2-*bis*, prevedendo che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia regolamentata la garanzia finanziaria che, ai sensi del numero 1) della lettera *d*) del comma 2 del predetto articolo 3, i soggetti richiedenti l'autorizzazione alla gestione di sorgenti radioattive sigillate devono possedere, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata da una compagnia di assicurazione, da un istituto finanziario, ovvero da intermediario finanziario autorizzato iscritto all'elenco speciale di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, purché sottoposto a revisione contabile.

Nell'ambito dell'articolo 27 segnala innanzitutto, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 9, modificato dal Senato, il quale demanda al Ministro dello sviluppo economico la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea. In tale ambito, la lettera *h*) prevede che il Piano, tra l'altro, definisca indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche contemplando forme di detassazione.

Il comma 13, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che la vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES (cosiddetta « *Robin tax* »), istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del

2008, sia effettuata solo sulle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro.

Ricorda che il comma 18 dell'articolo 81 del citato decreto-legge n. 112 fa divieto agli operatori economici assoggettati alla predetta maggiorazione d'imposta di traslare il relativo onere sui prezzi al consumo, affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare in merito.

I commi 16 e 17 dell'articolo 30, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microgenerazione ad alto rendimento, saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi: all'installazione dei dispositivi; alle misure di carattere fiscale; alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Ai sensi del comma 17, l'emanazione del predetto decreto non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il comma 29, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sui criteri di miscelazione tra biodiesel e gasolio ai fini della fruizione dell'accisa agevolata, consistente nell'applicazione, in favore del depositario autorizzato che effettua le operazioni di miscelazione, di un'aliquota pari al 20 per cento dell'aliquota di accisa dovuta sul gasolio usato come carburante.

Al riguardo, ricorda che il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 156 del 2008 stabilisce che l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel interessa anche le miscele tra gasolio e biocarburante purché il volume di quest'ultimo non sia superiore al 5 per cento. L'articolo 9 del medesimo regolamento stabilisce l'obbligo di apporre sui documenti di trasporto delle miscele gasolio-biodiesel la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5 per cento».

In tale contesto, il comma 29, modificando l'articolo 7 del decreto ministeriale

n. 156 del 2008, eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.

Inoltre, a fini di coordinamento normativo, il comma apporta la medesima modifica all'articolo 9 del decreto, ai sensi del quale il documento di trasporto della miscela dovrà contenere la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 7 per cento».

L'articolo 31, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici, consistenti nella detrazione fiscale dall'imposta lorda dovuta ai fini IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per tali interventi.

Nel dettaglio, la norma reca modifiche all'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), la quale indica le ipotesi per le quali non è richiesta l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio al fine di usufruire delle predette agevolazioni fiscali.

Secondo la formulazione attuale della norma, le ipotesi di «procedura semplificata» riguardano gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1).

Con la modifica proposta, alle suddette ipotesi «semplificate» si aggiungerebbero anche gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'articolo 41, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie (comprese

quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti alla medesima equiparati in materia di infrastrutture energetiche.

In tale ambito, segnala, in quanto rilevante per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, introdotto dal Senato, il quale precisa, in relazione alla norma del comma 5, secondo cui per i processi in corso dinanzi ad un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio la parte interessata ha l'onere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di riassumere il ricorso, che, in caso di riassunzione, non è dovuto l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

All'articolo 43, introdotto dal Senato, segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 1 e 2.

Il comma 1, sostituendo il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, interviene sulla disciplina che concede alle regioni la facoltà di introdurre un'esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica dei veicoli M1 e N1 a doppia alimentazione alimentati anche a GPL o a metano.

In sostanza, rispetto alla disciplina vigente la modifica introdotta è diretta ad estendere l'ambito di applicazione del beneficio, includendovi i veicoli classificati fino ad « Euro 6 ».

Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 580 del 1993, relativo all'anno 2009, chiarendo che tale base di calcolo si intende al netto delle accise.

Il Senato ha modificato la norma di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro per il 2009, attraverso la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 45, introdotto dal Senato, prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*.

In tale contesto, segnala, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, il quale a tal fine dispone, con decorrenza 1° gennaio 2009, un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle *royalties* che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma – compresi i pozzi che partono dalla terraferma – sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Ai sensi del comma 3, lettera *a*), le somme derivanti dalla maggiorazione di aliquota disposta dal comma 1 saranno interamente riassegnate al Fondo appositamente istituito dal comma 2 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*.

All'articolo 56, introdotto dal Senato, il quale, al comma 1, stabilisce la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all'editoria a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, segnala, in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione, il comma 3, che eleva di un punto percentuale (dal 5,5 al 6,5 per cento) l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore

dell'energia elettrica, disposta dai commi da 16 a 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La norma ha finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1, stimati dal comma 2 in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Informa quindi come l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea sia attualmente previsto per la seduta di lunedì 22 giugno prossimo e come, in tale ipotesi, la Commissione di merito concluderà l'esame in sede referente nella seduta di domani: pertanto, qualora tale calendario dei lavori fosse confermato, la Commissione dovrà esprimere il parere sul disegno di legge entro la mattinata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 10 di domani.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INCONTRO INFORMALE

Mercoledì 17 giugno 2009.

Incontro con Lyndon LaRouche, sulle tematiche relative alla crisi finanziaria ed economica in atto.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01457 Antonio Pepe e Contento: Applicazione in misura ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e catastale ai trasferimenti da soggetti privati a società immobiliari di immobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame è stato chiesto, in particolare, «in base a quali considerazioni e in quali situazioni il trasferimento fiscale agevolato (ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale), sia ovvero non sia applicabile al caso in cui il trasferimento immobiliare risulti effettuato da un soggetto privato ad una società che abbia per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, pur in presenza dell'espressa dichiarazione, nell'atto, che l'acquirente intende trasferirli entro tre anni».

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato che l'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, prevede che ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota agevolata nella misura dell'1 per cento, «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni».

Per ciò che concerne le imposte ipotecarie e catastale, l'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre

1990, n. 347, prevede che, nel caso di specie, queste si applicano nella misura fissa di euro 168.

In proposito, la nota II-ter dell'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al citato decreto n. 131 del 1986, stabilisce che, «Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che la disciplina normativa in materia non prevede la tassazione in misura agevolata qualora:

il trasferimento non abbia per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato;

il trasferimento non sia esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

il trasferimento non sia effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili;

l'acquirente non dichiara nell'atto che intende ritrasferire gli immobili entro tre anni.

Pertanto, ne consegue che nel caso prospettato di «trasferimento da un soggetto privato», non essendo avvenuto da

parte del cedente nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non si può fruire della misura agevolativa in esame, in quanto trattasi di operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo.

ALLEGATO 2

5-01522 Fogliardi e Fluvi: Proroga del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP dalle imposte sui redditi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti chiedono che venga posticipato il termine del 12 giugno 2009 a decorrere dal quale è possibile trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente all'IRAP deducibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Il predetto decreto legge ha previsto la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti. La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso al contribuente spetta il rimborso delle mag-

giori imposte sui redditi versate in relazione ai predetti periodi d'imposta per effetto della mancata deduzione dell'IRAP.

Come precisato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 4 giugno 2009, l'istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il prodotto denominato « RimborsodaIrap » a partire dal 12 giugno 2009.

Detto termine è stato, da ultimo, rinviato al 14 settembre 2009 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 91125 del 12 giugno 2009).

Tale rinvio è stato accordato in considerazione delle numerose richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria che hanno sollecitato una proroga dell'apertura del canale telematico per l'invio dell'istanza di rimborso.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01003 Ghizzoni: Accertamenti ispettivi sulle « fabbriche di diplomi » presso istituti scolastici privati e paritari	87
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01115 Siragusa: Istituzionalizzazione dell'autonomia della Scuola superiore di Catania ..	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-01125 Zazzera: Riduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ed artistici	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-01141 Capitanio Santolini: Sulla riduzione dell'aliquota di cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
5-01259 De Pasquale: Questioni relative all'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea triennale in Scienze motorie	88
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-01291 Maran: Situazione finanziaria del sistema scolastico regionale in Friuli Venezia Giulia	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	101
5-01292 Madia: Erogazione di risorse aggiuntive per il recupero delle carenze formative negli istituti di istruzione secondaria di II grado per l'anno 2009	89
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	103
5-01300 Coscia: Misure a favore di studenti e personale scolastico della regione Abruzzo ..	89
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	104
5-01333 Braga: Riequilibrio nelle attribuzioni di organico agli istituti scolastici della provincia di Como.	
5-01335 Rivolta: Revisione dei criteri di quantificazione dell'organico nelle scuole primarie della provincia di Como	89
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	106
5-01474 Di Centa: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti abilitati	90
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	108

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». C. 867 Vannucci (<i>Discussione e approvazione</i>)	90
ALLEGATO 11 (<i>Nuovo testo risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>)	109

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 giugno 2009. – Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.45.

5-01003 Ghizzoni: Accertamenti ispettivi sulle « fabbriche di diplomi » presso istituti scolastici privati e paritari.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Sottolinea innanzitutto che nella risposta, manca un impegno da parte del Governo volto a contrastare efficacemente i fenomeni evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo: i cosiddetti « diplomifici » e la questione degli insegnanti « costretti » a lavorare gratuitamente. Prende atto con soddisfazione che l'ufficio scolastico regionale della Campania ha inteso intensificare i controlli, rilevando peraltro che anche altri uffici regionali dovrebbero provvedere ad effettuare i controlli e che il ministero avrebbe dovuto dare un impulso deciso a tutti gli uffici scolastici per un controllo forte e capillare su tutto il territorio. Ritiene che il ministero competente dovrebbe, inoltre, impegnarsi congiuntamente con il ministero del lavoro per avviare ispezioni

precise, in particolare, per quel che riguarda gli insegnanti che sono « costretti » a prestare il loro lavoro senza retribuzione. È necessario quindi che vengano svolte ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Sottolinea, infine, che si tratta di abusi di notevole rilievo e che si è in presenza della violazione del diritto degli studenti ad ottenere un'istruzione adeguata e del diritto degli insegnanti di poter svolgere la loro professione in modo gratificante.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, si riserva di promuovere un'apposita circolare per evitare il ripetersi dei deprecabili abusi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.

5-01115 Siragusa: Istituzionalizzazione dell'autonomia della Scuola superiore di Catania.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Prende atto della risposta del Governo con disappunto, sottolineando che si tratta in realtà della fotocopia di una risposta negativa già data a una sua precedente interrogazione. Ribadisce che si sta parlando di un istituto di alta formazione come la Scuola Superiore di Catania, che per le eccepite difficoltà finanziarie del Governo rischia di chiudere, privando quindi il paese e la regione Sicilia di un'istituzione fondamentale.

5-01125 Zazzera: Riduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ed artistici.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che tutte le questioni poste dall'interrogazione si collegano ai tagli disposti dal decreto-legge n. 112 del 2008 con riferimento ai finanziamenti per la scuola con conseguente riduzione degli orari della scuola. Ravvisa peraltro che vi è nella parte finale della relazione una *mezza marcia indietro*: vi è quindi buona volontà da parte del ministero ad impegnarsi nel senso indicato dall'interrogazione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che l'interrogazione svolta è analoga all'interrogazione 5-01127, che, concorde il presentatore, potrebbe intendersi assorbita.

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara favorevole all'assorbimento della sua interrogazione 5-01127, concordando con le osservazioni espresse dal collega Zazzera.

5-01141 Capitano Santolini: Sulla riduzione dell'aliquota di cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che l'innalzamento dell'aliquota al 50 per cento delle cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali è essenziale, al fine di evitare che vi possano essere delle difficoltà familiari ed

economiche molto gravi. Esprime d'altra parte la preoccupazione che si possa arrivare, in certi casi, all'interruzione dell'attività didattica. Auspica in conclusione che possa essere confermata l'intesa già raggiunta.

5-01259 De Pasquale: Questioni relative all'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea triennale in Scienze motorie.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, sottolineando che in materia vi sono state pronunce giurisprudenziali discordi da parte dei TAR e altri organismi preposti. Aggiunge che l'interrogazione presentata era volta ad ottenere una pronuncia il ministero sulla questione con una sorta di interpretazione autentica rispetto alla norma precedentemente emanata, che potesse porre fine all'annosa questione. Apprezza peraltro lo sforzo profuso dal Governo al fine di tutelare le situazioni di chi ha già vinto i concorsi espletati, anche se ritiene che occorre tutelare maggiormente i docenti in questione.

5-01291 Maran: Situazione finanziaria del sistema scolastico regionale in Friuli Venezia Giulia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Rileva che nella risposta ricevuta si intendeva tutelare le situazioni di chi ha già vinto i concorsi espletati nelle scuole in Friuli-

Venezia Giulia, che versano in difficoltà finanziarie; le scuole di tutte le regioni si trovano in forti difficoltà finanziarie sia per il recupero degli ingenti crediti, sia per gli avvenuti tagli introdotti dalle recenti normative. Prende atto che il Governo continua a rispondere che risorse sono state stanziare e messe a disposizione, ma le scuole di tutto il territorio continuano a lamentare il fatto che le medesime risorse risultano non essere pervenute. Auspica che il Governo possa verificare che gli stanziamenti arrivino effettivamente alle scuole che ne hanno diritto.

5-01292 Madia: Erogazione di risorse aggiuntive per il recupero delle carenze formative negli istituti di istruzione secondaria di II grado per l'anno 2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maria Anna MADIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, segnalando che i corsi di recupero dovevano partire a febbraio, ora a giugno e luglio, mentre i primi corsi di febbraio in qualche caso non si sono potuti svolgere per mancanza di fondi e le erogazioni ultime sono arrivate troppo tardi. Sostiene in conclusione che la situazione è tale per cui non vi è la certezza che si potrà attivare nei tempi previsti almeno ad un corso per classe.

5-01300 Coscia: Misure a favore di studenti e personale scolastico della regione Abruzzo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che vi è stato senz'altro un impegno forte da parte del Governo per portare a conclusione l'attività scolastica

dell'anno in corso; tale sforzo, che naturalmente deve essere accompagnato da quello di altri enti competenti, non garantisce a tutt'oggi che si potrà avviare in modo regolare il prossimo anno scolastico in Abruzzo.

5-01333 Braga: Riequilibrio nelle attribuzioni di organico agli istituti scolastici della provincia di Como.

5-01335 Rivolta: Revisione dei criteri di quantificazione dell'organico nelle scuole primarie della provincia di Como.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in oggetto, vertendo su analoga materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, che non fornisce le indicazioni richieste in merito alla carenza di organico per le scuole primarie della provincia di Como, maggiori rispetto a quelle delle altre province della Lombardia. La risposta è di carattere generale e non dà giustificazione della disparità di trattamento esistente rispetto alle altre province della regione. Ritiene peraltro che non sia stata data giustificazione degli avvenuti accorpamenti degli uffici scolastici.

Erica RIVOLTA (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto da notizie in suo possesso risulta che il fabbisogno non è stato coperto completamente. Rileva che le difficoltà della provincia scolastica di Como devono essere tenute in considerazione, considerato che si tratta di un territorio che presenta caratteristiche particolari; le zone montane in particolare sono molto svantaggiate. Rimarca in con-

clusione la necessità di garantire le supplenze al fine di assicurare la continuità didattica. Sottolinea infine che a causa della cattiva informazione dei media la scelta delle famiglie del posto si è orientata soprattutto sul tempo pieno.

5-01474 Di Centa: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti abilitati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Manuela DI CENTA (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto nel paragrafo finale della risposta, vi è l'intendimento di accogliere quanto richiesto nell'interrogazione, esprimendo peraltro perplessità sulla circostanza che il Governo reputi necessario intervenire con un provvedimento legislativo in materia.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte». C. 867 Vannucci.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri, giungendo al trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 11 giugno 2009.

In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali sul provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, illustra quindi il contenuto della proposta di legge così come modificato in sede referente, raccomandandone l'approvazione. Propone in conclusione di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 867 così come risultante all'esito dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il provvedimento in esame che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 867, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 11*).

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15.20.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto finale, ringrazia innanzitutto tutti i rappresentanti dei gruppi, la relatrice e il Governo per aver favorito la conclusione del provvedimento da lui presentato. Preannuncia, quindi anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame, rilevando che l'attività di funzionari che hanno svolto il loro ruolo con un senso del dovere così alto come Pasquale Rotondi, merita un riconoscimento.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, la proposta di legge C. 867, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, adottata come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 867 come modificata nel corso dell'esame in sede referente, adottata come testo base.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 maggio 2009.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, rileva che sui profili relativi alla copertura finanziaria le Commissioni competenti dovranno pronunciarsi. Si tratta in ogni caso della reintegrazione dei contributi dell'anno passato, rilevando che l'unico dubbio è relativo all'opportunità eventual-

mente di richiamare anche la legge n. 62 del 2001. Ritiene peraltro necessario che la Commissione competente in sede referente si faccia carico di risolvere tali profili.

Propone pertanto parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo sull'articolo 56 del provvedimento in esame. Rileva peraltro che vi è senz'altro un'ambiguità reale sulla copertura finanziaria, pur sottolineando che occorre in ogni caso giudicare positivamente il contenuto dell'articolo. Per quel che riguarda gli aspetti finanziari, rileva che le cifre in discussione sono notevoli, trattandosi di 70 milioni di euro di contributi diretti, aspetto importante e non scontato. Sottolinea peraltro che l'approvazione definitiva del regolamento sull'editoria risulta sospeso dal 26 novembre 2008; l'articolo 56 si sostituisce quindi al regolamento che avrebbe dovuto essere già emanato. Considera quindi fondamentale che si approdi ad una riforma vera del settore, anche perché in difetto il mondo dell'editoria rischia di chiudersi. Sul provvedimento nel suo complesso, esprime invece una posizione contraria, rilevando che alcuni aspetti dell'articolo 15 andava tenuti in considerazione dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che l'articolo 15 contiene disposizioni penali in materia di diritto di autore, di competenza quindi della Commissione giustizia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, sottolineando che l'articolo 56 contiene delle norme sbagliate; l'impianto complessivo del provvedimento non può essere accettato in quanto ad esempio nel provvedimento non è stato minimamente affrontato il tema del potenziamento delle fonti energetiche alternative. Il provvedimento in generale spazia tra ambiti troppo diversi

tra loro, tanto che non si comprende per quale motivo siano state inserite nel testo, che tratta questioni energetiche, anche le disposizioni sull'editoria. Per quel che riguarda l'articolo 56, sottolinea che il proprio gruppo è fermamente contrario ai finanziamenti pubblici ai giornali, anche perché non sono chiariti i criteri per l'assegnazione dei contributi. Inoltre esiste un problema evidente sulla copertura finanziaria delle disposizioni recate dall'articolo 56, rilevando che di fatto si vota un parere senza avere certezza sulle risorse necessarie alla copertura del provvedimento.

Massimo PARISI (PdL), rivolgendo un apprezzamento al lavoro del relatore, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Sottolinea che i problemi dell'editoria sono molto delicati e comportano incertezze per decine e decine di testate; la reintroduzione dei fondi è quindi da segnalarsi come fatto positivo. Sottolinea, in conclusione, che una riforma organica della materia è peraltro molto importante, in quanto non si può andare avanti di anno in anno con interventi parziali che non danno certezze di continuità nello svolgimento dell'attività delle singole testate.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, in quanto l'articolo 56 contiene disposizioni molto importanti.

Paola GOISIS (LNP), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia, a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che la risoluzione della questione dell'editoria è fondamentale anche al fine di invogliare i giovani a leggere di più. Esprime peraltro qualche perplessità in ordine alle norme relative alle spedizioni dei prodotti editoriali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-01003 Ghizzoni: Accertamenti ispettivi sulle « fabbriche di diplomi »
presso istituti scolastici privati e paritari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni, concernente il funzionamento di alcuni istituti paritari in relazione a quanto denunciato nel corso della trasmissione televisiva di RAI 3 « Presa diretta », andata in onda in data 8 febbraio 2009.

In primo luogo, in merito all'affermazione secondo cui « un gran numero di docenti precari che, pur di accumulare il punteggio necessario a mantenere un buon posto in graduatoria, accetta il compromesso di insegnare presso istituti privati senza percepire nessuna retribuzione... », va precisato che il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, prevede che il gestore della scuola paritaria si impegni a « stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore ».

Il suddetto Regolamento dispone poi, all'articolo 3, comma 6, che « L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti ... mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento ».

La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie è esercitata dagli Uffici scolastici regionali, che ogni anno predispongono un piano di interventi atti ad accertare il permanere delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della parità scolastica.

Fatta questa preliminare precisazione, informo che per un approfondimento di tutte le questioni che interessano questo delicato settore è stato di recente costituito un gruppo di lavoro tecnico di supporto alla parità, nel quale sono rappresentate le associazioni di gestori delle scuole paritarie maggiormente rappresentative.

Il coinvolgimento delle predette associazioni consentirà al Ministero di definire congiuntamente strategie di intervento per una valorizzazione della funzione svolta dalle scuole paritarie e per l'eliminazione delle cause che determinano discredito nell'opinione pubblica nei confronti delle stesse scuole.

Per quanto riguarda in particolare le scuole paritarie della Campania, e segnatamente le scuole paritarie della provincia di Salerno, cui è stato fatto riferimento nel corso della suddetta trasmissione televisiva, il competente direttore scolastico regionale ha fatto presente che in quella regione funzionano oltre mille istituzioni scolastiche paritarie, di cui circa duecento sono istituti di secondo grado mentre la restante parte è costituita da scuole dell'infanzia e da scuole primarie.

Le predette scuole sono visitate ciclicamente in modo programmatico e sono inoltre visitate, ovviamente, in relazione alle molteplici circostanze che postulano l'affidamento di incarico ispettivo a vario titolo; vi è poi, per gli istituti di secondo grado, l'occasione degli esami di stato che consente un'osservazione più approfondita.

In occasione delle varie visite ispettive vengono esaminati gli atti relativi sia agli alunni che ai docenti; per questi ultimi si

verifica il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro. Si controllano, altresì, i registri di presenza e quelli dei docenti. Appare invece problematico, come è evidente, verificare con i mezzi a disposizione dell'amministrazione scolastica, l'esistenza della grave circostanza, come illustrata nella trasmissione televisiva, che vede il docente acquiescente a prestare servizio senza il corrispondente riconoscimento economico.

Ciò premesso, il direttore scolastico regionale per la Campania ha tuttavia disposto un'ulteriore visita ispettiva a tappeto per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Campania, e non per la sola provincia di Salerno, per verificare la frequenza degli alunni, la presenza del contratto di lavoro, i registri e quant'altro il dirigente tecnico incaricato ritenga di verificare.

Il medesimo direttore, con nota del 1° aprile 2009, ha comunicato al Ministero che, a seguito delle visite ispettive effet-

tuate, è stata decretata la revoca della parità scolastica, con decorrenza dall'anno scolastico 2009-2010, ad alcune istituzioni scolastiche paritarie delle province di Salerno e di Napoli. Inoltre, con successiva comunicazione del 29 maggio scorso, ha fatto presente, che via via che vengono presentate le relazioni da parte dei dirigenti tecnici incaricati di effettuare visite ispettive presso le istituzioni scolastiche paritarie di secondo grado, nei casi in cui è stata riscontrata la perdita di parte dei requisiti necessari per il mantenimento della parità, l'Ufficio scolastico regionale ha avviato le rituali contestazioni finalizzate alla revoca dello *status* di scuola paritaria.

Il suddetto direttore scolastico regionale, infine, ha riferito di avere interessato la Direzione generale del lavoro della Campania e che risultano essere state avviate ispezioni da parte dell'Ispettorato del lavoro, le cui eventuali osservazioni si è in attesa di conoscere.

ALLEGATO 2

5-01115 Siragusa: Istituzionalizzazione dell'autonomia della Scuola superiore di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che già in data 30 settembre 2008, presso questa Commissione è stato risposto alla interrogazione n. 5-00318 sempre dell'On. Siragusa.

Al momento la situazione della Scuola superiore di Catania non è stata oggetto di alcuna modifica e, pertanto, si conferma quanto riferito precedentemente.

La Scuola superiore funzionante presso l'Università di Catania è stata avviata in via sperimentale nel 1997 con specifico Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero e l'Università medesima, e istituita nel 2005 come struttura didattica speciale dell'Università secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 262/2004, articolo 22, sulla Programmazione Universitaria.

Il suddetto Decreto, al comma 2 dell'articolo 22, recita « A termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento..., il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti ».

Il Decreto non prevede l'istituzione di una struttura universitaria autonoma (ma non la esclude), piuttosto fa riferimento, articolo 25, al processo di accreditamento delle Università che di fatto non è stato avviato.

Il Comitato ha già valutato l'attività della Scuola al termine della prima fase (Doc. 11/02), esprimendo un giudizio complessivamente positivo dello sforzo fatto, ma evidenziando alcuni punti critici so-

prattutto relativamente alla ristretta area di reclutamento degli studenti, al momento provenienti prevalentemente dalla Sicilia, alla difficoltà nel coinvolgimento degli studenti stranieri provenienti dall'area mediterranea, alla disomogeneità qualitativa delle iniziative di master post laurea.

Per quanto esposto, non si raccomandava l'istituzione di un ateneo autonomo, ma si consigliava di continuare la sperimentazione.

Successivamente, in relazione alle iniziative di sperimentazione avviate mediante la stipulazione di accordi di programma e in attuazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 e, in seguito, dall'articolo 22 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sulla programmazione 2004-2006, è stata prevista il consolidamento della Scuola Superiore, nell'ambito dell'Università di Catania.

Da ultimo, il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, Registro n. 6 - Foglio n. 78, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007-2009, ha disposto, all'Allegato A, che « considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle università attualmente esistenti, ... nel corso degli anni 2007-2009 non si darà luogo alla istituzione di nuove università statali », intendendo per tali, come precisato dall'articolo 4, comma 6,

del medesimo decreto, sia le università che gli istituti ad ordinamento speciale, quali sono le Scuole superiori.

In relazione poi alla richiesta di autonomia della predetta Scuola, presentata dall'Università di Catania, il Ministero, con nota n. 137 del 17 aprile 2009, ha chiesto al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di esprimere il proprio parere; il medesimo, con nota n. 242 del 26 maggio 2009, ha espresso il proprio parere.

L'analisi della documentazione trasmessa al Ministero da parte del Direttore della Scuola Prof. Rizzarelli, ha consentito al suddetto Comitato di formulare un parere positivo, sia sulla metodologia adottata per reclutare studenti qualificati sia sui progressi nell'offerta formativa e residenziale ed in particolare:

è stata rilevata un'aumentata partecipazione di studenti provenienti da altre regioni italiane a dimostrazione di come la Scuola avesse promosso la propria offerta formativa, mantenendo un livello di qualità elevato nella selezione;

sono stati osservati criteri di merito per ciò che riguarda il mantenimento del posto nella Scuola da parte degli studenti selezionati;

le iniziative avviate nell'area mediterranea hanno fatto crescere la partecipazione di studenti e dottorandi stranieri alle attività di formazione;

il programma di residenzialità è risultato essere in fase di completamento per ciò che riguarda la sede definitiva della Scuola mentre è programmata la realizzazione di nuovi laboratori a disposizione degli alunni;

numerose e qualificate sono state le iniziative rivolte alla internazionalizzazione della Scuola, sia per ciò che riguarda la partecipazione di studenti e docenti ai corsi organizzati, sia per quanto concerne le attività di ricerca;

le altre Università siciliane e gli Atenei di Cosenza, Napoli II e Sassari, nonché la Fondazione Banco di Sicilia e la ST-Microelectronics hanno espresso il loro sostegno alla Scuola.

Pertanto, il Comitato ha ritenuto che i processi formativi avviati fossero da valutare positivamente e che la Scuola dovesse essere posta in condizione di continuare la propria attività con le risorse appropriate.

Per quanto riguarda la richiesta di autonomia, coerentemente con i pareri espressi in passato su analoghe iniziative, il Comitato in parola ha convenuto che le attività della Scuola potessero e dovessero essere svolte con il medesimo assetto istituzionale, e che si dovesse privilegiare il riconoscimento di percorsi di eccellenza vigenti negli Atenei già costituiti (in particolare quelli con una consolidata attività di formazione e ricerca) piuttosto che dare vita a nuovi Atenei.

Infatti, non è aumentando il numero di istituzioni universitarie, già oggi numerose rispetto alle risorse disponibili, che si può supplire alla carenza di percorsi formativi di eccellenza, ma piuttosto sostenendo quelle iniziative di alta qualità che si manifestano dentro i migliori atenei.

Si deve altresì tenere presente che la situazione finanziaria che ha indotto, al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 362/2007, ad escludere la possibilità di prevedere la costituzione di nuove istituzioni universitarie statali non è, nel frattempo, affatto migliorata, ma è divenuta ancora più critica.

Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di trasformazione della Scuola superiore di Catania in Istituzione universitaria autonoma.

Con riferimento, infine, alla richiesta di un trasferimento di risorse aggiuntivo a favore dell'Università di Catania per il sostegno della predetta Scuola superiore, si deve fare presente che la criticità nella attuale situazione finanziaria complessiva del sistema universitario, cui è stato fatto sopra riferimento, allo stato, non consente di potere provvedere al riguardo.

ALLEGATO 3

5-01125 Zazzera: Riduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ed artistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Zazzera manifesta l'esigenza che venga assicurato un adeguato insegnamento della storia dell'arte affinché possa essere garantita agli studenti una giusta formazione disciplinare e culturale.

Al riguardo faccio presente che l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 ha previsto un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili per conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

La medesima norma, al comma 4, prevede che per l'attuazione del piano si provvede tra l'altro alla ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.

La definizione dei percorsi dei nuovi licei è finalizzata ad armonizzare e a ricondurre in un quadro coerente i diversi interventi di riforma ordinamentale succedutisi negli ultimi anni ed a riformulare gli assetti orari.

Al fine di accompagnare e sostenere le innovazioni riguardanti il riordino dei licei, in costante dialogo con le istituzioni scolastiche interessate, è stato costituito un apposito gruppo tecnico al quale sono

state sottoposte le istanze provenienti dalle scuole, dal mondo della cultura e dalle istituzioni.

Ciò premesso nello schema di regolamento e relativi allegati riguardante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, che è stato esaminato dal Consiglio dei ministri in via preliminare venerdì scorso per l'avvio della fase consultiva, è previsto l'insegnamento della storia dell'arte obbligatorio per tutti gli studenti oltre che nel liceo artistico per 99 ore annuali e nel liceo classico per 66 ore annuali, anche nel liceo linguistico per 66 ore annuali, nel liceo musicale e coreutico per 66 ore annuali e nel liceo delle scienze umane per 66 ore annuali. Inoltre, è prevista la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche di potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio: tra gli insegnamenti attivabili è compresa la storia dell'arte.

Nel corso della fase consultiva potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.

ALLEGATO 4

5-01141 Capitano Santolini: Sulla riduzione dell'aliquota di cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La disciplina delle operazioni di mobilità del personale scolastico è di natura contrattuale.

Ogni anno l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali provvedono alla stesura di un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo contenente le disposizioni necessarie per l'effettuazione dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per l'anno scolastico 2009-2010 la mobilità territoriale e professionale è stata disciplinata dal CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009 che all'articolo 6, comma 4 dispone: «Le operazioni di mobilità del

personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata sulla metà del 50 per cento delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posti (comune/sostegno)».

Le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante, pertanto, si ritiene che non abbiano ragion d'essere.

ALLEGATO 5

5-01259 De Pasquale: Questioni relative all'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea triennale in Scienze motorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione oggetto dell'interrogazione parlamentare in discussione è ben nota all'Onorevole interrogante.

In merito alla validità del diploma ISEF ai fini della partecipazione ai corsi concorsi per dirigente scolastico sono intervenute sentenze – quali quelle richiamate dall'Onorevole interrogante – con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto priva di fondamento l'equipollenza del diploma ISEF al diploma di laurea ed ha anche affermato che per effetto della legge n. 132 del 2002 tale diploma equivale a laurea triennale e non già a laurea quadriennale, mentre l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiede per il reclutamento dei dirigenti scolastici: « servizio effettivamente prestato per almeno

sette anni con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi », « vale a dire con la vecchia laurea quadriennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella specialistica del nuovo ordinamento ».

Al fine di salvaguardare la posizione dei docenti che hanno superato i concorsi già espletati, sono allo studio iniziative.

Per quanto riguarda la partecipazione dei docenti di cui trattasi ai futuri concorsi per dirigente scolastico, si ritiene che gli stessi dopo aver conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un'apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.

ALLEGATO 6

5-01291 Maran: Situazione finanziaria del sistema scolastico regionale in Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema segnalato nell'atto in discussione, riguardante la situazione finanziaria delle scuole del Friuli Venezia Giulia, è analogo a quello delle istituzioni scolastiche di altre regioni del territorio nazionale. Sull'argomento si è già avuto occasione di riferire in questa stessa sede, pertanto confermo quanto già comunicato in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto.

Come già fatto presente nelle precedenti occasioni, le misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, analogamente a quanto avvenuto anche in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole determinando le note difficoltà finanziarie.

Di questa situazione era consapevole il precedente Governo il quale ha peraltro assunto provvedimenti che non hanno affatto migliorato il quadro finanziario delle istituzioni scolastiche.

Ricordo, a titolo esemplificativo, la misura introdotta dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007, che ha sì posto a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità ma, a tal fine, ha contestualmente ridotto il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi precedentemente fissato dalla legge finanziaria del 2005.

Ricordo anche il consistente aumento di spesa verificatosi per l'attuazione delle nuove norme introdotte dalla legge n. 1 del 2007 per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Aggiungo poi che, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria del 2007. Come è noto, la stessa legge aveva previsto misure di razionalizzazione del personale della scuola la cui mancata attuazione ha comportato il taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali, determinando così un impoverimento del servizio scolastico.

Per l'anno 2008, la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata solo in parte compensata mediante l'intervento di recupero di circa 153 milioni di euro, disponibili sulle contabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, effettuato con il decreto ministeriale 26 marzo 2008 emanato in applicazione della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

Questa è la situazione che abbiamo trovato.

Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, si è incrementato di 200 milioni di euro il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » e si è contestualmente provveduto alla erogazione della prima rata dei fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 519 mila euro.

A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1° settembre-31 dicembre 2008, nel marzo scorso è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.

Con disponibilità 30 aprile si è poi provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento dell'anno 2009.

Come comunicato dalla Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia con nota del 6 maggio scorso, nel corso del 2009 le scuole stanno ricevendo alcuni finanziamenti relativamente ai crediti 2007/2008.

Poiché sono pervenute dalle istituzioni scolastiche richieste circa alcune voci di spesa che incidono in misura rilevante sulla gestione finanziaria delle scuole, il Ministero, con lettera circolare protocollo n. 3545 del 29 aprile scorso, ha fornito chiarimenti in proposito.

In particolare, per quel che concerne le supplenze, alle quali si fa specifico riferimento nell'atto in discussione, è stato ribadito che, ferma restando l'esigenza di contenere le supplenze stesse nella misura possibile, va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito.

Chiarimenti sono stati pure forniti in merito alla tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e al contributo per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico avente titolo.

Inoltre, chiarimenti sono stati forniti in merito all'onere per le visite fiscali connesso sia all'applicazione della sentenza del 28 maggio 2008 della prima sezione della Corte di Cassazione, che ha escluso la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro, sia all'attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 71 della legge n. 133 del 2008 circa l'obbligo di disporre visita fiscale anche in caso di assenza per un solo giorno. A tal proposito, nella suddetta circolare del 29 aprile 2009 si è fatto presente che la situazione delle scuole è stata rappresentata alle altre amministrazioni interessate e si è fatta riserva di ulteriori indicazioni.

Va infine sottolineato che, a seguito delle misure introdotte dalla citata legge n. 133 del 2008, sono notevolmente diminuite le assenze per malattia del personale della scuola. Il *trend* in diminuzione prosegue, come risulta dalla recente elaborazione dei dati effettuata dal Servizio Statistico del Ministero, che ha riguardato il 97,5 per cento delle istituzioni scolastiche statali chiamate a rispondere alla rilevazione. Ciò potrà avere riflessi positivi sia sulla continuità didattica che sulla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 7

5-01292 Madia: Erogazione di risorse aggiuntive per il recupero delle carenze formative negli istituti di istruzione secondaria di II grado per l'anno 2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama la circolare ministeriale del 2 febbraio scorso, relativa alle attività di recupero delle carenze formative per l'anno scolastico 2008-2009, e chiede di conoscere se sia stato effettivamente acquisito al bilancio del MIUR lo stanziamento di 55 milioni di euro indicato nella citata circolare tra le fonti di finanziamento delle stesse attività e – in caso positivo – se sia intenzione del Ministero erogare detta somma alle istituzioni scolastiche.

Va in primo luogo precisato che, con decreto n. 22941 del 17 marzo 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze ha assegnato in conto competenza la somma di 55 milioni di euro sul capitolo 1520 del bilancio del Ministero dell'istruzione.

Circa la possibilità di impegnare detta somma, è necessario tenere conto della disposizione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 2 marzo

1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, in base alla quale nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto.

Ciò chiarito, faccio presente che l'attuale disponibilità sul capitolo 1520, in termini di cassa, è di 27 milioni e cinquecentomila euro, corrispondente al 50 per cento dello stanziamento di competenza, ed è in corso la relativa erogazione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che ne hanno diritto.

Sarà cura del Ministero provvedere alla ripartizione ed erogazione del restante 50 per cento alle istituzioni scolastiche interessate, appena sarà disponibile sull'apposito capitolo.

ALLEGATO 8

5-01300 Coscia: Misure a favore di studenti e personale scolastico della regione Abruzzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo segue quotidianamente con la massima attenzione la situazione delle zone colpite dal terremoto e si è adoperato e continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per porre in essere tutti gli interventi che via via si sono resi, si rendono e si renderanno necessari al fine di consentire il ritorno alla normalità dell'attività delle istituzioni scolastiche interessate.

Priorità assoluta è il sollecito ripristino degli edifici scolastici parzialmente inagibili.

Con decreti del 15 aprile e del 17 aprile 2009 sono state impartite disposizioni per disciplinare lo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti nelle zone colpite dall'evento.

In particolare è stato previsto che gli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche interessate dal sisma potessero iscriversi nelle scuole funzionanti presso le sedi di dimora anche in assenza di documenti di rito ed è stata data la possibilità ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di accoglienza di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ogni iniziativa per favorire, nei confronti degli alunni provvisoriamente frequentanti, la ripresa dell'attività scolastica.

Sono stati altresì previsti interventi personalizzati per il più efficace inserimento degli allievi, avendo particolare attenzione agli allievi disabili.

È stato disposto inoltre che per le istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici l'anno scolastico 2008-2009 sia valido indipendentemente dal raggiungimento dei duecento giorni di lezione prescritti.

Per quanto riguarda il personale scolastico è stata data la possibilità a coloro che a causa del sisma si sono trasferiti in altra provincia della regione Abruzzo o in altra regione di prendere servizio presso l'istituzione scolastica più vicina, e nel contempo i dirigenti scolastici sono stati autorizzati a nominare supplenti in sostituzione del personale docente interessato.

Successivamente, in occasione della emanazione delle disposizioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini ed esami relativi al corrente anno scolastico, si è provveduto, con ordinanza del 7 maggio 2009, ad impartire apposite disposizioni per i comuni della provincia di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma.

In particolare è stato previsto per gli allievi interessati che l'ammissione alla classe successiva avvenga in deroga al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente ed anche in deroga alle valutazioni di sufficienza previste dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sempre che il consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno scolastico successivo, ed inoltre, che il consiglio di classe possa operare anche se incompleto ed eventualmente essere sostituito dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Analoghe deroghe sono state previste per l'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado.

È stato anche disposto che nelle scuole secondarie di primo grado interessate le commissioni giudicatrici vengano costituite

dai docenti della classe anche in assenza, per motivi strettamente connessi al sisma, di uno o più componenti e per le scuole secondarie di secondo grado che le commissioni operino di norma nella composizione del consiglio di classe; soltanto il presidente è nominato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.

È stato altresì disposto che gli alunni sostengano soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente e che il calendario delle prove d'esame sia flessibile.

Agli allievi iscritti nelle scuole ove dimorano attualmente è stata data la possibilità di essere scrutinati dalla scuola di provenienza.

Analoghe disposizioni sono state impartite per gli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, per gli esami di idoneità e per gli esami preliminari riguardanti i candidati esterni agli esami di Stato.

Ed ancora, in occasione dell'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, per coloro che frequentano la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario in Abruzzo, il termine del 30 giugno fissato dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 per il conseguimento del diploma abilitante e di sostegno e per la relativa comunicazione dell'avvenuto conseguimento di detti titoli, è stato prorogato al 25 luglio 2009, ai fini della partecipazione, senza riserva alcuna, alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2009-2010.

Inoltre per coloro che conseguiranno detti titoli entro il 30 settembre 2009 ed effettueranno la prescritta comunicazione entro la medesima data è stato previsto che gli stessi possano partecipare alle

operazioni di assunzione a tempo determinato sulle disponibilità esistenti al momento della comunicazione.

Quanto alla richiesta dell'Onorevole interrogante di sospendere l'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 con riguardo agli organici, la questione è stata oggetto di attento esame da parte del governo che ha ritenuto di applicare anche alla regione Abruzzo le riduzioni di posti, in attuazione della su indicata norma, in quanto derivanti dal processo di revisione e organizzazione degli ordinamenti dei vari gradi di istruzione.

Al tempo stesso, per assicurare alla regione una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici nonché consentire la regolare prosecuzione di tutte le attività, è stata assegnata la somma di 36 milioni di euro (19,4 milioni di euro per l'anno 2009, 14,3 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2011) somma che è quasi pari alle economie che derivano dall'applicazione delle riduzioni per l'anno 2009-2010.

L'utilizzazione di tale somma permetterà di attivare in organico di fatto tutti gli accorgimenti e le soluzioni necessarie per assicurare la regolare conclusione del corrente anno scolastico e nel contempo porre le basi per iniziare correttamente il prossimo anno.

Tanto riferito si assicura che la situazione delle zone colpite dagli eventi tellurici è costantemente monitorata al fine di porre in essere tutti gli interventi che via via si dovessero rendere necessari.

ALLEGATO 9

5-01333 Braga: Riequilibrio nelle attribuzioni di organico agli istituti scolastici della provincia di Como.

5-01335 Rivolta: Revisione dei criteri di quantificazione dell'organico nelle scuole primarie della provincia di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01333 dell'Onorevole Braga e n. 5-01335 dell'Onorevole Rivolta in quanto riguardano ambedue l'assegnazione degli organici del personale docente alle scuole primarie della provincia di Como per l'anno scolastico 2009-2010.

La questione riguardante gli organici del personale docente è stata più volte oggetto di discussione in sede di risposta ad interrogazioni parlamentari di analogo contenuto.

Per ciò che concerne le dotazioni organiche a livello nazionale, come è stato fatto presente nelle suddette occasioni, lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esso è il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione di dati ed elementi per l'individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative e la quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.

Al fine di garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato ed anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio, la riduzione apportata in organico di diritto è stata di 37.100 unità, con un recupero di 5.000 posti rispetto

all'obiettivo di riduzione di 42.100 posti che era stato previsto per l'anno scolastico 2009-2010.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Gli uffici scolastici regionali sono stati invitati, nella fase di assegnazione delle risorse alle singole province, a coinvolgere opportunamente le regioni e gli enti locali e a tener conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

A livello delle singole istituzioni scolastiche, un ruolo fondamentale spetta alle stesse istituzioni scolastiche, per la piena valorizzazione degli spazi di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sull'autonomia scolastica. È quindi compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola se-

condo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando in tal modo le potenzialità derivanti dall'autonomia stessa.

Con riguardo in particolare agli organici delle scuole primarie della provincia di Como, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto presente che la dotazione organica riguardante l'anno scolastico 2009-2010 assegnata alla regione per la scuola primaria è stata ripartita avendo come obiettivo di assicurare l'offerta formativa richiesta dalle famiglie.

Coerentemente con quanto previsto dal nuovo regolamento del primo ciclo, in via di pubblicazione, il direttore regionale si è preoccupato di confermare tutta la domanda di tempo pieno richiesta dalle famiglie oltre ad assicurare il tempo mensa nell'offerta formativa di trenta ore, anche se non prevista dal medesimo regolamento.

Nel ripartire l'organico assegnato alla regione tra le varie province, il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha privilegiato le province con alta offerta formativa di tempo normale, rispetto a quelle con alta percentuale di tempo pieno, quali Varese e Milano, al fine di assicurare i diversi modelli orario del tempo scuola, e nel contempo il tempo mensa.

Per quanto concerne in particolare la provincia di Como il medesimo direttore regionale ha fatto presente che negli anni

pregressi in alcuni casi l'organico elaborato è risultato non proporzionato ai reali fabbisogni in quanto erano state attribuite alle scuole risorse non sempre necessarie.

Il dirigente responsabile del settore ritiene comunque che i n. 2.023 posti assegnati alla provincia di Como possano essere considerati adeguati ad assicurare tutta l'offerta formativa richiesta dalle famiglie e, conseguentemente, non ha ravvisato la necessità di una revisione dei criteri di assegnazione dei posti alla provincia di Como.

Con riguardo, infine alla ipotesi di soppressione dell'ufficio scolastico provinciale di Como di cui è cenno nella interrogazione n. 5-01333 dell'Onorevole Braga, ricordo che con decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 2009 è stato emanato il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Questo regolamento prevede a livello territoriale il funzionamento di uffici scolastici regionali aventi sede in ciascun capoluogo di regione organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio.

Il medesimo regolamento prevede che l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in 21 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive.

ALLEGATO 10

5-01474 Di Centa: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti abilitati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione chiede che venga concessa la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a quei docenti che pur provvisti di abilitazione all'insegnamento non sono riusciti a produrre nei tempi prescritti la relativa domanda per cause del tutto accidentali; in particolare sembra far riferimento a coloro che pur avendo titolo all'accesso ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge n. 169 del 2008 non hanno presentato la domanda in tempo utile.

Ricordo che detta norma, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, consente ai docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, attivati nell'anno accademico 2007-

2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante di essere iscritti a domanda nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2100 e di essere collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Com'è noto con decreto n. 42 dell'8 aprile 2008 è stata attivata la procedura per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a valere per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, che si configura come una «classica» procedura concorsuale nel cui ambito i termini per la presentazione delle domande sono perentori come peraltro precisato nell'articolo 11, comma 1 del medesimo decreto.

Si ritiene pertanto che per accogliere la richiesta dell'Onorevole interrogante occorra un provvedimento legislativo.

ALLEGATO 11

**Proposta di legge C. 867 Vannucci: Istituzione del premio annuale
« Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ».**

**NUOVO TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Istituzione del premio Arca dell'arte).

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale « Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte », di seguito denominato « Arca dell'arte », intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.

2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:

a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale »;

b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;

c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte;

3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.

5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.

ART. 2.

(Composizione della giuria).

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

a) un rappresentante della famiglia Rotondi;

b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;

c) un rappresentante del comune di Carpegna;

d) un rappresentante del comune di Urbino;

e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;

f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

g) un rappresentante della regione Marche;

h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali;

i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;

l) il rettore dell'università degli studi di Urbino;

m) un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino;

n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali;

o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione Civile;

2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di

assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, ai fini dell'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del Premio annuale « Arca dell'arte ». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115

RISOLUZIONI:

7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AVVERTENZA	114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 8.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 giugno 2009.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, in relazione alle considerazioni svolte nella

seduta di ieri, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 giugno 2009.

Alessandro BRATTI (PD) rileva che il provvedimento in esame, di particolare interesse per la Commissione in relazione agli interventi ivi previsti, presenta numerosi profili di criticità che intende sottolineare.

In primo luogo sottolinea che numerose proposte emendative che erano state presentate dal suo gruppo nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera sono state, poi, accolte dalla maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento, a dimostrazione che le stesse avevano una loro ragionevolezza, degna di attenzione.

Ricorda, inoltre, che il Ministero dell'economia ha prospettato problemi in ordine alla copertura finanziaria di alcune disposizioni e che a tali rilievi non è stata data una risposta esaustiva da parte del Ministero dello sviluppo economico.

In merito al contenuto delle disposizioni previste nel provvedimento, esprime considerazioni critiche sulla capacità del nucleare di terza generazione di risultare competitivo dal punto di vista dei costi, a meno che non si prevedano specifiche sovvenzioni a tal fine. Ricorda, inoltre, come l'Italia debba ancora adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Commissione europea che ha aperto una procedura di infrazione in ordine alla messa in sicurezza degli impianti dismessi.

Svolge, inoltre, ulteriori considerazioni critiche sul fatto che si sia scelto di sopprimere quella disposizione che imponeva di ritirare dal mercato quegli elettrodomestici obsoleti che non consentono di raggiungere i risultati stabiliti in ordine al risparmio energetico e che non si sia prestato maggiore attenzione, ai fini di un loro incentivo, ad alcune tecnologie, quali il fotovoltaico, per le quali l'Italia vanta un primato sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico. Rileva, inoltre, che in riferimento al carbon fossile di nuova generazione, di cui all'articolo 27, comma 25, risulta errato tecnicamente, dovendo semmai la definizione di « nuova generazione » essere riferita agli impianti di produzione. Ritieni, inoltre, che se non vi sono dubbi sul fatto che le aree industriali dismesse debbano essere soggette ad un processo di ricon-

versione, non ritiene opportuno che, a tal fine, vengano previste deroghe alle normative regionali.

In merito alle previsioni riguardanti l'attività geotermica, non comprende il motivo per cui a parità di richieste in ordine alla gestione delle concessioni, debba essere preferito l'Enel.

Rileva, altresì, che all'articolo 27, comma 44, si fa riferimento al coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti; tale riferimento non risulta corretto in quanto la normativa prevede esclusivamente piani regionali dei rifiuti.

In merito all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, fortemente voluta dal suo gruppo, ritiene che, seppure il testo sia stato migliorato nel corso dell'esame presso il Senato, restano ancora forti perplessità in ordine al reclutamento di personale qualificato, sia perché al momento esso potrebbe essere reperito più nei ruoli dell'ISPRA che in quelli dell'Enea, sia perché tale personale risulta oggi interessato da un cambio generazionale dovuto al fatto che chi ha acquisito particolare esperienza nel settore è al momento alle soglie della pensione.

Sottolinea, altresì, che sul trasporto pubblico sono state inserite alcune disposizioni fortemente limitative della possibilità di affidare gli appalti con procedura di gara.

Rileva, infine, che all'articolo 43 è stata inserita un'agevolazione sulla tassa automobilistica per i veicoli alimentati a GPL o a metano che era stata fortemente voluta dal suo gruppo durante l'esame in prima lettura del provvedimento ed in tale sede osteggiata dalla maggioranza.

Salvatore MARGIOTTA (PD) intende svolgere alcune considerazioni aggiuntive rispetto a quelle svolte dal deputato Bratti, con le quali concorda totalmente.

Oltre alle perplessità in ordine ai costi che comporta la scelta del nucleare, esprime la propria contrarietà sul fatto che il Governo possa sostituirsi agli enti

locali in merito all'enucleazione dei siti dove allocare le scorie radioattive.

Per quanto riguarda le concessioni petrolifere, ritiene sbagliato che, anche in tal caso, il Governo diventi il referente esclusivo delle procedure autorizzative marginalizzando così il ruolo finora svolto dalle regioni. Ricorda, inoltre, che era stato approvato un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge sul federalismo fiscale che prevedeva un'esenzione dalle accise sulla benzina per i cittadini residenti nelle regioni interessate dalle coltivazioni di idrocarburi e che interessava, quindi, specificamente i residenti nella regione Basilicata; tale disposizione è stata, poi, modificata in modo da estendere tale esenzione anche alle zone dove insistono i rigassificatori, presenti esclusivamente nel Veneto. Tale estensione graverà esclusivamente sui residenti in Basilicata dal momento che le entrate necessarie a coprire tale previsione derivano dalle *royalties* sullo sfruttamento degli idrocarburi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, illustra la proposta di parere con osservazioni testé formulata (*vedi allegato*), che tiene conto di alcune considerazioni svolte dal collega Bratti, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA intende informare la Commissione che i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico hanno trovato una soluzione concordata in merito alle problematiche di carattere finanziario che il provvedimento sembra suscettibile di presentare. In ordine alle scelte effettuate, senza voler entrare nel merito delle singole disposizioni, rileva che il provvedimento in esame intende affrontare le politiche inerenti le energie rinnovabili in modo che la loro incentivazione non debba ricadere sui costi sostenuti dal cittadino attraverso il pagamento delle bollette. Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere così come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo, in ragione del prolungarsi dei lavori dell'Assemblea, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna. Ritiene che si possa comunque procedere alla illustrazione della risoluzione in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL) illustra la risoluzione in discussione rilevando che essa interessa un sito di interesse nazionale situato tra Grosseto e Marina di Grosseto, zona di grande pregio dal punto di vista naturalistico, sulla quale insiste una discarica di rifiuti. Nel 2006 tale zona è stata dichiarata sito d'interesse nazionale ma, al momento, l'opera di bonifica non è ancora iniziata mentre continua l'attività di riversamento dei rifiuti, effettuato in assenza di ogni formalità e controllo. Poiché dagli studi effettuati è emerso il rischio di una contaminazione della falda acquifera, con la risoluzione in esame si chiede che venga nuovamente convocata una conferenza di servizi al fini di valutare se è stata effettuata una corretta perimetrazione dell'area.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, pertinenti su materie di competenza della VIII Commissione;

rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 27, comma 26, che in materia di geotermia il Governo sia delegato altresì a disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla – o sottovaluta – inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici;

considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, sottopone l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

considerato che il comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, come modificata dal testo in esame, prevede il parere degli enti locali interessati nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi e che analogo parere è ritenuto necessario nel

caso di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma prevista dal comma 82-ter;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 27, comma 26, tra i principi e criteri della delega al governo ivi contenuta, la definizione di una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;

ai fini di una chiara ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 32 del medesimo articolo 27, che l'attività di prospezione in terraferma è in ogni caso sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da espletare nell'ambito del procedimento di cui al comma 77; resta inteso che le attività di cui al comma 81 di prospezione a mare effettuate all'interno di aree ma-

rine protette restano sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 82-ter, la necessità del parere degli enti locali interessati ai fini del rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi in terraferma nell'ambito dell'apposito procedimento unico ivi previsto;

ai fini di una più corretta formulazione dell'articolo 27, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità, al comma 25, di riferire le parole « di nuova generazione » agli impianti di energia elettrica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sull'ordine dei lavori	118
Sulla pubblicità dei lavori	118
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2480 Bratti e Motta – Adozione di un testo base</i>)	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base) ..</i>	126

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	153
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo del deputato Meta)</i>	154

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	123

INTERROGAZIONI:

5-01167 Lovelli: Prospettive dello scalo ferroviario merci di Alessandria	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	155
5-01185 Motta: Servizio di trasporto delle biciclette sui treni che collegano Italia e Svizzera ...	123
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	157
5-01403 Lovelli: Interventi infrastrutturali nel nord Italia e modalità di attuazione del terzo valico dei Giovi	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-01468 Tullo: Trasferimento al Comune di Genova di aree ferroviarie dismesse antistanti il Porto di Prà/Voltri	125
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

AVVERTENZA	125
------------------	-----

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere in primo luogo l'esame, in sede legislativa delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2480 Bratti e Motta – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 16 giugno 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che nell'odierna seduta dell'Assemblea è

stata assegnata alla Commissione, in sede legislativa, la proposta di legge Bratti e Motta: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale » (AC 2480), in modo da consentire alla Commissione di procedere all'abbinamento a norma dell'articolo 77 del Regolamento. Non essendovi obiezioni dispone, pertanto, l'abbinamento della la proposta di legge Bratti e Motta n. 2480.

Non essendovi deputati iscritti a parlare, dà la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le repliche.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, intervenendo in sede di replica, evidenzia il proficuo lavoro svolto sia dal Governo sia dal Parlamento in ordine alla sicurezza stradale, osservando che questo tema potrebbe essere incluso tra gli interventi qualificanti della legislatura. Sottolinea il positivo confronto che si è avuto su questo tema nell'ambito della Commissione e l'atteggiamento dei singoli parlamentari, che hanno anteposto l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale a ragioni dettate dall'appartenenza politica. Rileva che alla predisposizione del testo hanno contribuito tutti i soggetti interessati, tra cui, da ultimo le associazioni del settore dell'autotrasporto, che hanno evidenziato i temi della corresponsabilità e del pagamento delle contravvenzioni. Auspica che la Commissione possa valutare favorevolmente alcuni ulteriori miglioramenti al testo in esame, e possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione di un intervento volto principalmente a migliorare la vita dei cittadini.

Silvano MOFFA (Pdl), *relatore*, ringrazia il sottosegretario Giachino per l'apporto costruttivo offerto nella definizione del provvedimento sulla sicurezza stradale. Riguardo alle questioni poste nella seduta di ieri dall'onorevole Nicco, auspica che in sede di esame degli emendamenti si possa trovare una soluzione, al fine di pervenire ad un testo ampiamente condi-

viso. Anticipa che presenterà alcuni emendamenti volti al miglioramento del testo, anche dal punto di vista tecnico.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il testo unificato risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alle questioni emerse nel corso del dibattito sul provvedimento in esame, che il provvedimento legislativo all'esame della Commissione reca, come è noto, alcune disposizioni concernenti la materia dei trasporti ed, esattamente, gli articoli da 58 a 63, contenenti norme relative ai servizi di trasporto ferroviario e l'articolo 55 che detta l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con particolare riferimento alle norme relative al trasporto ferroviario, concorda con l'illustrazione dei contenuti effettuata dal relatore e osserva che l'intervento legislativo, condiviso dal Governo, non costituisce una riforma *tout court* del trasporto ferroviario, ma si inserisce sulla strada dell'apertura al mercato di alcuni settori dell'economia del Paese, tra i quali i servizi pubblici. Sottolinea che l'intervento intende allineare le misure introdotte in Italia nel corso degli anni precedenti alle misure poste in essere dagli altri Paesi europei, evitando, quindi, che la liberalizzazione del settore avvanti in maniera ingiustificata imprese operanti in contesti nazionali meno esposti alle pressioni concorrenziali.

Evidenzia che in Italia esiste, di fatto, una completa apertura al mercato per i servizi ferroviari sia merci che passeggeri, attuata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 12, 13 e 14 CE/2001.

Fa presente pertanto che, in relazione all'attuale quadro normativo – tenuto anche conto di quanto disposto nell'ambito del « terzo pacchetto » di direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore ferroviario e in particolare dalla direttiva 2007/58/CE, nonché dal Regolamento n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – l'intervento legislativo in questione risponde ad un'esigenza di urgente modifica del quadro regolatorio in materia di accesso ai servizi ferroviari, per rendere più aderente la

situazione italiana alla normativa comunitaria ed a quanto avviene negli altri Paesi europei.

Osserva infine che, per quanto riguarda l'articolo 55 del disegno di legge, la norma chiarisce la disposizione di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, precisando cosa si deve intendere per « acquisizione e immatricolazione singolarmente o in forma associata, di veicoli adibiti al trasporto di cose », peraltro in perfetta aderenza con quanto affermato in merito dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare emanata lo scorso anno.

Ricorda che il suddetto comma 227 fissa alcune condizioni, tra loro alternative, per l'esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, quali ad esempio, per l'ipotesi che riguarda la norma di cui trattasi, l'acquisizione e l'immatricolazione singolarmente o in forma associata, di veicoli adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 80 tonnellate.

Evidenzia che l'articolo 55 chiarisce, quindi, che le imprese che intendono accedere al mercato con tale modalità, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria, professionale ed iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, devono aderire ad un consorzio o cooperativa a proprietà indivisa, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, che gestiscano e coordinino in modo effettivo, a livello centralizzato ed in tutte le sue fasi l'esercizio dell'attività di trasporto da parte delle imprese aderenti.

A conclusione, fa presente che il Governo non intende apportare modifiche alle norme in questione né presentare proposte emendative recanti nuovi interventi nella materia dei trasporti.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META (PD) esprime forte disagio per le modalità di legiferare adottate usualmente dal Governo, che già in diverse occasioni e, da ultimo, nel provvedimento in esame, impediscono alla Commissione di svolgere la funzione legislativa su materie di propria competenza. Rileva in particolare che deve ritenersi del tutto inappropriata l'introduzione in un provvedimento che concerne in via principale i settori dell'energia e dell'internazionalizzazione delle imprese di disposizioni che modificano in modo ampio e assai rilevante la disciplina del trasporto ferroviario. Per questa ragione, a nome del proprio gruppo, ritiene di dover presentare una proposta di parere alternativo, che evidenzia l'anomalia del procedimento legislativo seguito, pur rilevando che nel merito le disposizioni inserite negli articoli da 58 a 63 del provvedimento in oggetto possono ritenersi condivisibili. Ritiene peraltro che tali disposizioni avrebbero potuto essere introdotte nel disegno di legge comunitaria, in considerazione della stretta attinenza con la normativa comunitaria in materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, oppure in un provvedimento specifico di revisione della disciplina del settore, che la Commissione avrebbe esaminato in sede referente, intervenendo sulla definizione del testo normativo e confrontandosi con il Governo. Al contrario il Governo, attraverso decreti-legge e disegni di legge *omnibus*, ottiene il duplice risultato di privare di ogni ruolo legislativo le commissioni di settore e di sottrarsi ad ogni confronto in sede parlamentare. Illustra quindi la proposta di parere alternativo con la quale si intende esprimere parere contrario sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) dichiara di sottoscrivere la proposta di parere alternativo presentata dal collega Meta, condividendo interamente i rilievi sul modo di legiferare adottato dal Governo, che impedisce di fatto al Parlamento e alle singole Commissioni di settore di concorrere effettivamente all'attività legislativa. Per quanto riguarda il merito delle disposi-

zioni recate dagli articoli da 58 a 63 del provvedimento in esame, pur ritenendo che sostanzialmente si tratti di misure di cui è comprensibile la motivazione, reputa tuttavia che la strada da seguire non sia quella dell'introduzione da parte dei singoli Paesi di regole proprie, ma quella di sollecitare a livello comunitario una disciplina uniforme, che eviti la chiusura dei mercati nazionali e impedisca la concorrenza tra gli operatori. La tutela della concorrenza, infatti, dovrebbe essere l'obiettivo prioritario da perseguire in tutta l'Unione europea a vantaggio degli utenti dei servizi ferroviari. Rileva invece che le disposizioni in esame hanno una evidente impostazione protezionistica, per cui sembrano essere state elaborate, piuttosto che dal Governo, dalle stesse Ferrovie dello Stato. In proposito rileva altresì l'esigenza di una più forte autonomia e di una maggiore trasparenza dei rapporti tra le società del gruppo, in particolare Trenitalia, e la *holding*.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che, anche sulla base delle considerazioni svolte dal relatore, la proposta di parere dovrebbe essere riformulata nel senso di prevedere una condizione, anziché una semplice osservazione, per dare maggiore forza alla richiesta della Commissione di poter esaminare in sede referente le modifiche alla disciplina del trasporto ferroviario. Avanza pertanto, a nome del proprio gruppo, tale richiesta di riformulazione, preannunciando che, se non sarà accolta, il proprio gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere del relatore.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che nella propria relazione introduttiva già si dava conto delle ragioni di perplessità sul metodo legislativo seguito, che sono state ribadite nella seduta odierna dai colleghi dei gruppi di opposizione. Ritiene peraltro che la richiesta di salvaguardare il ruolo della Commissione nella definizione delle misure legislative che intervengono sui settori di propria competenza sia adeguatamente espressa

nella proposta di parere da lui formulata. Richiama d'altra parte l'esigenza ampiamente riconosciuta di rivedere in tempi rapidi alcune disposizioni della normativa nazionale per evitare un'apertura del mercato del trasporto ferroviario secondo modalità asimmetriche rispetto a quanto è accaduto in altri Paesi membri dell'Unione europea. Ritiene pertanto di mantenere la propria proposta di parere, invitando i colleghi del gruppo della Lega nord a rivedere la propria posizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per dar modo di effettuare le sostituzioni.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni, avvertendo che il deputato Moffa sostituisce il deputato Verdini e il deputato Motta sostituisce il deputato Cardinale.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che a parità di voti favorevoli e di voti contrari, la proposta di parere del relatore deve intendersi respinta.

Pone quindi in votazione la proposta di parere alternativo presentata dal deputato Meta.

La Commissione respinge la proposta di parere alternativo presentata dal deputato Meta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che la Commissione non è nelle condizioni di esprimere un parere sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Atto n. 83.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 192 del 2007, in materia di sicurezza degli aeromobili. Fa presente che il decreto ha dato attuazione alla direttiva 2004/36/CE, recante disposizioni in materia di sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2005, n. 29 del 2006). Sottolinea che tale direttiva, finalizzata ad accrescere la sicurezza del trasporto aereo civile, ha introdotto un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di Paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell'Unione Europea, ed è stata adottata secondo i criteri stabiliti nel programma comunitario denominato SAFA (*Safety Assessment of Foreign Aircraft* – Regole per la sicurezza degli aeromobili di Paesi stranieri).

Evidenzia che è entrata successivamente in vigore la direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, che

ha apportato modifiche all'allegato II della citata direttiva 2004/36/CE, con riguardo ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. Rileva che in particolare, il nuovo testo dell'Allegato ha specificato gli elementi fondamentali del Manuale delle procedure comunitarie SAFA per le ispezioni a terra, che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare ispezioni a terra sugli aeromobili di Paesi terzi, che atterrano in uno qualsiasi degli aeroporti comunitari aperti al traffico aereo internazionale. Fa presente che il termine per il recepimento della direttiva n. 2008/49 è scaduto il 20 ottobre 2008. Ricorda, in proposito, che il 14 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/786) per non aver comunicato le misure di recepimento della citata direttiva.

Sottolinea che lo schema di decreto in esame intende pertanto adeguare la normativa interna alle modifiche introdotte dalla disciplina comunitaria. Fa presente che, a tal fine, l'articolo 1 modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2007, eliminando il richiamo alla direttiva n. 2004/36, e stabilendo che le ispezioni a terra siano effettuate in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure comunitarie SAFA, allegato al decreto medesimo. Precisa che lo stesso articolo 1 attribuisce all'ENAC il compito di regolamentare le procedure tecniche a livello nazionale per l'esecuzione delle ispezioni.

Evidenzia che l'articolo 2 specifica che lo schema in esame non comporta oneri finanziari, precisando che l'ENAC si avvale delle proprie risorse già disponibili *ex lege* per lo svolgimento dei compiti ispettivi e di regolamentazione di cui all'articolo 1.

Ribadisce, in conclusione, che si tratta di un intervento normativo necessario per dare attuazione alle disposizioni del manuale SAFA.

Anche in considerazione dell'esigenza di uniformare la normativa nazionale alle modifiche adottate in sede comunitaria,

propone di esprimere una proposta di parere favorevole allo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che risulta opportuno pervenire rapidamente al recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni di cui alla direttiva, osservando che si rende necessario già applicare tali disposizioni quando si procede alle ispezioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Dario GINEFRA (PD) fa presente che da notizie di stampa si è appreso dell'improvvisa decisione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di procedere al commissariamento dell'autorità portuale di Bari, di cui ricorda l'ampia e proficua attività. Chiede pertanto al presidente di valutare l'opportunità di convocare in audizione urgentemente il Ministro Matteoli, al fine di comprendere i motivi della decisione presa, della quale sottolinea l'irritualità. Osserva infatti che si tratta di un modo di procedere atipico, anche tenuto conto del fatto che è stata omessa la necessaria concertazione con gli enti locali.

Silvia VELO, *presidente*, si impegna a riferire al presidente Valducci in ordine alla richiesta avanzata dal deputato Ginefra, ricordando che la Commissione ha già sollecitato l'audizione del Ministro anche su altre questioni di particolare rilievo, tra cui la privatizzazione del gruppo Tirrenia.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 15.30.

5-01167 Lovelli: Prospettive dello scalo ferroviario merci di Alessandria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), pur riconoscendo l'accuratezza della ricostruzione della vicenda relativa al protocollo di intesa, si dichiara fortemente insoddisfatto e preoccupato sia dello stato di attuazione del protocollo sia dei provvedimenti adottati dalla società RFI. Osserva che sono passati tre mesi dalla data di presentazione dell'interrogazione e che il Governo sta procedendo con estrema lentezza, senza affrontare la questione come si dovrebbe. Sottolinea che l'*hub* di Alessandria, essendo legato alla portualità ligure, riveste un valore strategico per il collegamento tra il basso Piemonte e la Liguria. Evidenzia che nella risposta resa dal rappresentante del Governo viene confermata l'intenzione di RFI di delocalizzare l'attività di smistamento in altri scali ferroviari, ed in particolare ad Orbassano, e che ciò desta preoccupazioni sia in generale, sia anche rispetto alla società Railion, che rischia anch'essa di essere delocalizzata, non essendo stata data dal rappresentante del Governo alcuna garanzia sulla permanenza della stessa nello scalo di Alessandria. Ricorda che sia la provincia di Alessandria sia la regione Piemonte sono intervenute garantendo investimenti e ritiene opportuno che il Governo, in qualità di organismo vigilante sulla società RFI, intervenga con decisione per salvaguardare le potenzialità dello scalo alessandrino. Si riserva quindi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, al fine di monitorare il comportamento del Governo sulla questione oggetto dell'interrogazione.

5-01185 Motta: Servizio di trasporto delle biciclette sui treni che collegano Italia e Svizzera.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmen MOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea che le questioni oggetto dell'interrogazione fanno seguito ad un altro fatto, a suo giudizio molto grave, ossia l'eliminazione, da parte delle ferrovie tedesche, della possibilità di trasportare biciclette sui treni, decisione assunta a seguito dell'aumento delle tariffe da parte di RFI per l'utilizzo dei binari italiani. Sottolinea, quindi, che il trasporto transfrontaliero di biciclette, già limitato per effetto della decisione assunta dalle ferrovie tedesche, risulta ulteriormente ridotto anche per il fatto che la società italo-svizzera Cisalpino non offre più questo servizio. Ricorda che il trasporto cicloturistico è in continuo aumento e che in quest'ottica il trasporto di biciclette sui treni riveste una particolare importanza. Sottolinea che atteggiamenti come quelli assunti dalla società Cisalpino non incentivano questo tipo di traffico, con grave nocimento per il turismo del Paese. Evidenzia quindi la gravità dell'accaduto e chiede al Governo di farsi portavoce presso le società ferroviarie italiane di questa istanza. Fa presente che in Svizzera i treni offrono nella quasi totalità dei casi il servizio di trasporto delle biciclette, mentre in Italia si tratta di un servizio prestato con difficoltà. In conclusione, ribadisce che la risposta resa dal Governo è del tutto insoddisfacente, in quanto in essa si prende atto della situazione, ma non si preannunciano interventi volti a risolvere le questioni sollevate. Ritiene infine opportuno che i fatti oggetto dell'interrogazione vengano segnalati al Ministro per il turismo, anche al fine di promuovere politiche che valorizzino il territorio.

5-01403 Lovelli: Interventi infrastrutturali nel nord Italia e modalità di attuazione del terzo valico dei Giovi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario LOVELLI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta resa, si

dichiara gravemente insoddisfatto, in quanto nella risposta si dà semplicemente conto della realtà dei fatti, ma non si preannunciano misure volte a risolvere le questioni poste. Fa presente che da notizie giornalistiche di ieri ha appreso, oltre alla notizia dell'appalto per la galleria del Gottardo, per la quale esprime soddisfazione, anche l'elenco delle opere che saranno inserite nel prossimo DPEF. Rileva una forte contraddizione tra gli annunciati dal Governo e i fatti concreti che dovrebbero conseguire. Ricorda infatti, che il CIPE ha approvato una delibera in data 6 marzo 2009 con la quale è intervenuta sulle infrastrutture strategiche del Paese. Fa presente che il Governo ha preannunciato che entro il prossimo giugno il CIPE avrebbe formalizzato i contenuti di un documento del 4 luglio 2008, allegato al DPEF presentato l'anno scorso, relativo ad opere che non sono mai state realizzate. Ricorda che in data 17 novembre 2008 il Ministro Matteoli ha dichiarato che le opere infrastrutturali contenute nel DPEF sarebbero state avviate entro i successivi sei mesi; che in data 5 marzo 2009 ha dichiarato che le opere sarebbero state cantierate entro i successivi sei mesi, e infine che il 16 giugno 2009 è stato annunciato che il 26 giugno il CIPE avrebbe approvato, con una delibera, i contenuti dell'allegato infrastrutture relativo all'anno 2008. Evidenzia quindi che c'è stato un ritardo di un anno e che le uniche opere che si stanno portando avanti sono quelle già avviate dal precedente Governo. Sottolinea, inoltre, che la revoca dei provvedimenti del Governo Prodi, è affidata, come si legge dalla risposta resa dal sottosegretario, ad un tavolo di confronto che porterà all'aggiornamento del contratto di programma, per fare in modo che la Milano-Genova, oggi in tabella B, passi in tabella A. Chiede chiarimenti al Governo in ordine ai 900 milioni di euro destinati al terzo valico dei Giovi, esprimendo preoccupazione per la cifra complessiva dell'opera, che, come si legge dalla risposta resa dal rappresentante del Governo, è stimata pari a 5 miliardi e 660 milioni di euro. Chiede inoltre chiarimenti in ordine

all'utilizzo dei fondi sovrani libici per il finanziamento del progetto alta velocità/alta capacità Milano Genova all'interno del terzo valico dei Giovi. Ricorda che il rapporto infrastrutture recentemente pubblicato dall'ANCE ha rilevato che dal 2009 al 2008 sono state stanziati minori risorse per le infrastrutture e che il rapporto tra investimenti fissi lordi e PIL è diminuito rispetto agli anni precedenti.

Ribadisce che quanto disposto dal CIPE con la delibera del 6 marzo costituisce un intervento insufficiente, stante il fatto che si tratta per 6,8 miliardi di investimenti privati, che devono diventare operativi, di 8,6 miliardi di risorse provenienti dal fondo FAS, che rappresentano una semplice riprogrammazione di finanziamenti già stanziati. I nuovi investimenti, pertanto, ammontano soltanto a 2,3 miliardi di cui sono stati assegnati 800 milioni di euro al MOSE, 60 milioni di euro all'edilizia scolastica e 230 milioni di euro alla Pontremolese. A fronte del fatto che per un'opera il cui valore complessivo è stimato pari a 5,6 miliardi di euro, lo stanziamento è pari a soli 900 milioni di euro, evidenzia l'opportunità di organizzare l'opera per lotti e di procedere ad una programmazione degli interventi. Annuncia che intende, quindi, riferire al territorio che il Governo non sta procedendo alla programmazione dell'opera, e che l'unico nuovo stanziamento disponibile, derivante dalle risorse dell'extragettono portuale destinate ad infrastrutture portuali, è stato accantonato. Rileva infine che, a suo giudizio, e diversamente da quanto affermato dalla rappresentante del Governo, la linea Novi-Tortona non costituisce parte integrante del terzo valico dei Giovi, in quanto rappresenta un intervento che, seppur necessario, è di modesta portata e non può certo essere considerato un'opera determinante per lo sviluppo della logistica del territorio. Si riserva quindi di monitorare l'atteggiamento del Governo rispetto alle procedure di finanziamento e di realizzazione del terzo valico dei Giovi, anche attraverso successivi atti di sindacato ispettivo.

5-01468 Tullo: Trasferimento al Comune di Genova di aree ferroviarie dismesse antistanti il Porto di Prà/Voltri.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario TULLO (PD), pur ritenendo la ricostruzione dei fatti illustrata dal rappresentante del Governo molto utile, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta. Sottolinea che il porto di Voltri ha sottratto alla popolazione di Genova la spiaggia, che costituiva un'area di socialità importante. Chiede quindi al Governo di farsi parte attiva nei confronti della società RFI, anche in considerazione del fatto che l'area antistante il porto non sarà più utilizzata a fini ferroviari e che la regione Liguria ha messo a disposizione per questo progetto un finanziamento europeo pari a 20 milioni di euro. Ricorda che entro il mese di settembre il comune di Genova dovrà presentare i progetti relativi a quest'area e pertanto chiede al Governo di intervenire sollecitamente al riguardo.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01265 Delfino: Attuazione del progetto Alcotra « Calipso » per il rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

5-01381 Velo: Attuazione del Protocollo d'intesa con le imprese di autotrasporto e mancata istituzione dell'osservatorio sulle attività di autotrasporto.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta ed altri, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli ed altri, C. 965 Conte, C. 1075 Velo ed altri, C. 1101 Boffa ed altri, C. 1190 Velo ed altri, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin ed altri, C. 1717 Moffa ed altri, C. 1737 Minasso ed altri, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin ed altri, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

**TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE
REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30
APRILE 1992, N. 285

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 6 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati).

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:

« *e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio »;

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio na-

zionale ovvero commercializza pneumatici di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Gli pneumatici di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato « regolamento », riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade).

1. Al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al terzo periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente ».

ART. 3.

(Modifiche agli articoli 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e per ciclomotori alterati e in materia di omessa revisione).

1. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: « non regolarmente installati », sono inserite le seguenti: « , ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, ».

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « Chiunque » è sostituita dalle seguenti: « Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque »;

b) al secondo periodo, le parole da: « ovvero » fino a: « revisione » sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è

sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo « .

3 . All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: « da euro 78 a euro 311 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentare la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 »;

b) al comma 10, le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 78 a euro 311 ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1992, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7,

comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al citato comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « , quando » fino a: « rilasciano » sono sostituite dalle seguenti: « procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia »;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale).

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta

avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione dalla circolazione ».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , la carta di circolazione e le targhe » sono sostituite dalle seguenti: « e la carta di circolazione »;

b) al secondo periodo, le parole: « e delle targhe » sono soppresse.

4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

5. Le disposizioni degli articoli 94, 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e

3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis. – *(Disciplina in materia di intestazione dei veicoli e di documentazione integrativa).* – 1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né laddove vi sia cointestazione tra persone fisiche e persone giuridiche oppure coesistono diritti di proprietà e diritti di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Ogni variazione nell'intestazione di un veicolo deve essere registrata. Nel regolamento sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e possono essere individuati documenti integrativi obbligatori, anche per la circolazione, al fine di garantire la corretta intestazione dei veicoli.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *d-bis*) la documentazione di cui all'articolo 94-bis, comma 1 ».

ART. 7.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i tra-

sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche « GA ». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi

di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies ».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « superiore a 50 kw/t » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw ».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal

comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al termine di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 260, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 « ;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma ».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: « dell'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria »;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « biennale » sono aggiunte le seguenti: « , maturata negli ultimi cinque anni »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « L'autoscuola deve », sono inserite le seguenti: « svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, »;

2) al secondo periodo, le parole da: « le dotazioni complessive » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « le medesime scuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione

dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte »;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni »;

e) al comma 10, dopo le parole: « per conducenti; » sono inserite le seguenti: « le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; »;

f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

« 11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla provincia territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) »;

g) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis ».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto

disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo, le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del citato duplicato della patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti).

1. Al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tale fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, « .

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « ART. 142 », le parole: « Comma 8 - 5 » e « Commi 9 e 9-bis -

10 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 8 - 3 », « Comma 9 - 6 » e « Comma 9-bis - 10 »;

b) al capoverso « ART. 174 », le parole: « Comma 4 - 2 », « Comma 5 - 2 » e « Comma 7 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

c) al capoverso « ART. 176 », le parole: « Comma 19 - 10 » sono soppresse;

d) al capoverso « ART. 178 », le parole: « Comma 3 - 2 » e « Comma 4 - 1 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Commi 5, 8 e 10 - 5 », « Commi 6, 9 e 12 - 10 » e « Comma 11 - 2 »;

e) dopo il capoverso « ART. 187 » è inserito il seguente: « ART. 188 Comma 4 - 2 »

f) al capoverso « ART. 191 », le parole: « Comma 1 - 5 », « Comma 2 - 2 » e « Comma 3 - 5 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Comma 1 - 8 », « Comma 2 - 4 » e « Comma 3 - 8 » e le parole: « Comma 4 - 3 » sono soppresse.

ART. 13.

(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « previsti dall'articolo 187 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dagli articoli 186 e 187 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel ri-

spetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano l'obbligo per il medico curante di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali è avvenuto il ricovero di soggetti che hanno subito gravi traumi cranici o che sono in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quinquies è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quinquies »;

d) il comma 3 è abrogato.

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea).

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

« 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della

residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 ».

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia, » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, »;

b) al comma 9, le parole da: « da euro 370 a euro 1.458 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi »;

c) al comma 9-bis, le parole: « da euro 500 a euro 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 779 a euro 3.119 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma « 12-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è

precluso l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è abrogato;

b) al comma 8, le parole: « Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, » sono soppresse.

ART. 17.

(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 78 a euro 311 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 38 a euro 155 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo).

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« 4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter ».

ART. 19.

(Modifica all'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria ».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

(Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso delle cinture di sicurezza).

1. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserita la seguente:

« b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per

il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; ».

ART. 21.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di dispositivi).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia

dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti

dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

15. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 del presente articolo

sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « della revoca della patente di guida ».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero al limite di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia

dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali ».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della

licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a) del comma 2, le parole da: « con l'ammenda » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione »;

2) alla lettera c), le parole da: « da tre mesi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal sesto e settimo periodo della lettera c) del comma 2, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 »;

c) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza ».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«ART. 186-*bis*. — (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti con età inferiore a ventun anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). — 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventun anni ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato comma 2, lettera c), dell'articolo 186, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età ».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « da tre mesi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei soggetti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estra-

nea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter »;

b) al comma 1-bis, le parole da: « e si applicano » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e, fatto salvo quanto previsto dall'ottavo e dal nono periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 ».

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: « c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento e al potenziamento della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di

controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; *c-quater*) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera *c-ter*); *c-quinquies*) al Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , dell'interno »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente »;

d) i commi 4, 4-*bis* e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* e ad interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di

polizia municipale di cui lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 all'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Le province e i comuni trasmettono in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui si indicano, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal conto consuntivo approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.

5-quater. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma *5-ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma *5-ter*.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-ter*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per una quota pari al 50 per cento, allo

stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma *5-quinquies* il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma *3-bis* ».

2. Il decreto di cui al comma *5-quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *d*), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 214-bis e introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca e di destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati).

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 214-ter. — (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). — 1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera *c*), *2-bis* e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e *1-bis*, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero

possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o agli enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali organi o enti non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

3. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati ».

ART. 25.

(Modifiche all'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « , ai sensi dell'articolo 226, comma 11, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

b) al comma 3, le parole: « dalle iscrizioni sulla patente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida »;

c) al comma 4, le parole: « viene comunicata al competente ufficio del Di-

partimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri » sono sostituite dalle seguenti: « è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

ART. 26.

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

« ART. 218-bis. – (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B ».

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 219 e 222, modifica dell'articolo 223, introduzione dell'articolo 224-ter e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida e di sanzioni amministrative accessorie).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « dopo che sia trascorso almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dopo che siano trascorsi almeno due anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole « di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo o al terzo periodo »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo del comma 2 del presente articolo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi

dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter ».

3. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

« ART. 223. — (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di tre anni.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre mesi, nell'ipotesi di cui al primo periodo, fino ad un massimo di un anno, nell'ipotesi di cui al secondo periodo, fino ad un massimo di due anni, nell'ipotesi di cui al terzo periodo, e fino ad un massimo di cinque anni, nell'ipotesi di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 ».

4. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 224-*ter.* — (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). — 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 214-*ter.*

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è

stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 ».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti e di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 29.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali

si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del de-

creto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo rispettivamente modificati e introdotto dall'articolo 22 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ART. 32.

(Attuazione dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La richiesta e l'ottenimento, ai sensi del comma 1, della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.426.

ART. 33.

(Introduzione del casco elettronico e della « scatola nera »).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

ART. 34.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento moti-

vato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero).

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nel quale non vige il sistema della patente a punti » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida di cui al comma 2 è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le

sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 36.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5, milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
E DI COORDINAMENTO

ART. 37.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente i dati di identificazione).

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento ».

ART. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) 21 anni: per guidare veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 19, comma 2-*bis*, le parole: « lettere *b*), *d*) ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b*), *b-bis*), *d*) ed *e*) ».

ART. 40.

(Caratteristiche degli impianti semaforici).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.

2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

ART. 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia » (C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

rilevato che nel provvedimento in oggetto sono stati inseriti, nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, gli articoli da 58 a 63, che recano ampie e rilevanti modifiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario;

considerato che le disposizioni sopra richiamate rispondono principalmente all'obiettivo di garantire che il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, in attuazione della normativa comunitaria, abbia luogo in modo simmetrico nei diversi Stati membri, evitando che si creino posizioni di vantaggio per le imprese che operano nei Paesi in cui sono stati introdotti limiti all'apertura del mercato;

ribadita peraltro l'esigenza che la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) possa esaminare in sede referente interventi di rilievo sulle materie di

propria competenza, che dovrebbero essere effettuati nell'ambito di appositi strumenti legislativi,

segnalato in particolare che la disciplina del trasporto ferroviario dovrebbe essere riconsiderata in un progetto di legge specifico, in cui dovrebbero essere definiti, in modo organico, anche aspetti quali le modalità di finanziamento del servizio, l'individuazione dei parametri e dei meccanismi per l'aggiornamento delle tariffe, la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, la ripartizione di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sui quali interviene il provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sul provvedimento in esame in modo da permettere che le questioni indicate in premessa possano essere affrontate in un progetto di legge concernente in modo specifico la disciplina del trasporto ferroviario.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL DEPUTATO META

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia » (C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

rilevato che il testo del provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato, reca, agli articoli da 58 a 63, una profonda ed estesa revisione della disciplina concernente le modalità di affidamento e le possibilità di esercizio del trasporto ferroviario, nonché l'aggiornamento delle tariffe e il trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome delle competenze e delle risorse in materia di servizi ferroviari di interesse locale;

ritenuto che interventi legislativi di revisione della normativa concernente settori di importanza strategica, quale è senza dubbio il settore del trasporto ferroviario, debbano essere effettuati in specifici provvedimenti, che possano essere esaminati in sede referente dalla Commissione competente sulla materia;

considerato pertanto che le disposizioni sopra richiamate di fatto sottraggono alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) la possibilità di contribuire alla definizione della normativa in una delle materie che, nell'ambito della propria sfera di competenza, assume una rilevanza prioritaria;

ricordato, in proposito, che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente della proposta di legge Meta n. 2128 e Lovelli n. 1057, concernenti, rispettivamente, le modalità di finanziamento del rinnovo del materiale rotabile e l'istituzione di un'autorità di garanzia per l'uso delle infrastrutture di trasporto;

considerato in generale come un modo di legiferare caratterizzato dall'impiego pressoché costante di strumenti quali decreti-legge e disegni di legge che intervengono su un ampio numero di materie diverse (i cosiddetti disegni di legge *omnibus*), nonché dal reiterato ricorso alla posizione della questione di fiducia, finisca per privare le Commissioni di settore della possibilità di esercitare la funzione legislativa,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01167 Lovelli: Prospettive dello scalo ferroviario merci di Alessandria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni relative all'*hub* di Alessandria, si fa presente che la diversa destinazione d'uso dell'impianto in questione rientra nell'ambito di un più ampio progetto che prevede di rendere lo scalo funzionale ai diversi interessi di trasporto e di logistica integrata.

Il progetto vede coinvolti le Regioni Piemonte e Liguria, le Province di Genova, Savona ed Alessandria, il Comune di Genova, le Autorità Portuali di Genova e Savona, la Confindustria Liguria e Piemonte, la Fondazione SLALA e il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Tali soggetti, attraverso un Protocollo d'Intesa – sottoscritto il 5 maggio 2008 e preceduto da una serie di altri atti ed accordi susseguitesesi negli anni – hanno ritenuto necessario realizzare, su parte del sedime dello Scalo di Alessandria Smistamento, un grande Hub nazionale collegato anche alle attività del sistema dei porti di Genova e Savona, alla portualità ligure e, nel contempo, orientato verso le funzioni tipiche di Centro Intermodale, Gateway e Retroporto.

Per raggiungere questo obiettivo, i soggetti firmatari del Protocollo, ognuno per quanto di competenza, si sono impegnati a realizzare una rete di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali destinate a sostenere lo sviluppo di un sistema di trasporto intermodale delle merci nell'ambito territoriale di riferimento.

L'impianto di Alessandria Smistamento, per caratteristiche fisiche e per collocazione geografica, è stato pertanto ritenuto rispondente alla realizzazione di un'iniziativa sulla quale si sono manife-

stati interessi convergenti dei soggetti istituzionali e imprenditoriali sopra citati.

In tale contesto trova collocazione l'acquisizione da parte di FS Logistica (società del Gruppo Ferrovie dello Stato con la « missione », tra l'altro, della progettazione, realizzazione, messa in esercizio, nonché gestione e manutenzione di strutture di logistica quali interporti, centri intermodali, terminali e piattaforme logistiche) di una porzione dell'impianto, pari al 55,3 per cento della superficie totale.

Questa iniziativa si inquadra, inoltre, in un processo di riorganizzazione/ottimizzazione produttiva e di miglior utilizzo delle risorse economico/patrimoniale il cui obiettivo ha condotto ad individuare, per bacini di traffico, gli impianti scarsamente utilizzati e, di conseguenza, concentrare l'attività di manovra negli impianti limitrofi, meglio capaci di sviluppare consistenti volumi di traffico, ottimizzandone la capacità in ragione delle dimensioni, delle risorse impiegate, nonché della domanda attuale e prospettica.

La necessità di una razionalizzazione generale del complesso di impianti, che costituiscono il « reticolo merci », sul territorio nazionale ha comportato la concentrazione delle attività di manovra negli scali con maggior produttività, potenzialità ricettiva e più efficientemente dotati sotto il profilo impiantistico, tenendo altresì conto delle caratteristiche del traffico merci che vede oggi privilegiare l'inoltro « a treno completo » anziché il cosiddetto « traffico diffuso » (composizione di convogli di carri per diverse destinazioni).

In quest'ottica, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha scelto di delocalizzare le

sole operazioni di smistamento (scomposizione, composizione e riordino dei treni) dallo Scalo di Alessandria a quello di Torino Orbassano.

Tale scelta porterà ad un duplice positivo effetto:

l'abbattimento dei costi connessi al mantenimento in esercizio dell'impianto di Alessandria;

una maggiore produttività dello scalo di Orbassano con benefici sia per RFI, sia per le imprese ferroviarie, in ragione delle economie di scala che saranno generate dai maggiori volumi di traffico a fronte di

costi di produzione del servizio sostanzialmente invariati.

Di tali benefici non potranno che godere tutte le imprese ferroviarie operanti nel bacino di traffico in questione, ivi compresa l'impresa DB Schenker Rail Italia.

Si evidenzia, infine, che la parte dello scalo di Alessandria mantenuta in esercizio da RFI è idonea a garantire sia l'attuale traffico correlato alle « terminalizzazioni » sia i futuri traffici « a treno completo » che la nuova destinazione dell'impianto saprà generare con il prevedibile sviluppo dei servizi di logistica.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01185 Motta: Servizio di trasporto delle biciclette sui treni che collegano Italia e Svizzera.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si premette che i collegamenti tra l'Italia e la Svizzera menzionati nell'atto cui si risponde, in quanto servizi internazionali, non sono oggetto di regolazione e correlata contribuzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto deferiti a specifici accordi tra imprese ferroviarie appartenenti a Stati diversi.

In merito al servizio di trasporto biciclette al seguito del viaggiatore sui treni internazionali che collegano la Svizzera e l'Italia, si riportano gli elementi di informativa acquisiti dalla Società italo-svizzera Cisalpino che effettua, per la quasi totalità, i collegamenti internazionali tra la Svizzera e l'Italia e provvede autonomamente alla programmazione della propria offerta.

Con il nuovo orario internazionale di dicembre 2008, l'offerta Cisalpino tra l'Italia e la Svizzera è stata organizzata su un nuovo modello operativo, nell'ottica di una velocizzazione dei collegamenti. Nel nuovo modello d'offerta non è stato più possibile prevedere il servizio di trasporto delle

biciclette al seguito dei viaggiatori che, fino al cambio orario dello scorso dicembre, veniva assicurato sui treni Cisalpino esclusivamente sul percorso Milano-Gottardo-Zurigo/Basilea.

È, comunque, allo studio una soluzione tecnica per l'installazione – sui nuovi ETR 610 (che l'industria costruttrice Alstom sta realizzando per Cisalpino) di apposite rastrelliere che consentano il trasporto delle biciclette senza la necessità di smontarle.

In ogni caso, va sottolineato che è attualmente possibile il trasporto gratuito delle biciclette, smontate e collocate in apposite sacche, su tutti i treni Cisalpino.

Per quanto concerne i servizi Trenitalia, è opportuno rilevare che il trasporto delle biciclette, oltre che nelle apposite sacche sopra menzionate, è possibile, senza necessità di smontarle, nei giorni, sulle relazioni e con i treni espressamente indicati nell'orario ufficiale, nel limite dei posti disponibili e previo acquisto di apposito biglietto di supplemento.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01403 Lovelli: Interventi infrastrutturali nel nord Italia e modalità di attuazione del terzo valico dei Giovi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con Delibera n. 10 del 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto della « Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009 » redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che riporta il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009 e che identifica una serie di interventi già indicati nell'Allegato Infrastrutture al DPEF 2010-2014, tra cui la realizzazione di importanti assi ferroviari, tra l'altro ad Alta Velocità.

Sempre nella medesima Delibera, il CIPE ha invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre al Comitato stesso, entro il mese di giugno 2009, una stesura aggiornata del documento esaminato nella seduta del 4 luglio 2008, da allegare al DPEF 2010-2014 e da inviare alle Camere entro il luglio successivo. Detto testo dovrà definire la nuova dimensione del Programma delle infrastrutture strategiche ed esplicherà, tra gli altri, gli interventi connessi all'EXPO 2015 da considerare inclusi nel predetto Programma.

Gli interventi di potenziamento della Rete Ferroviaria, regolati dal Contratto di Programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture ed RFI, sottoscritto in data 18 marzo 2008, relativi alle opere citate dall'interrogante sono le seguenti:

Quadruplicamento linea Tortona-Voghera, la cui progettazione è prevista in tabella A, per un importo di 17 milioni di euro. Ad oggi è stata sviluppata la progettazione preliminare, è stato acquisito il benestare degli enti locali e sono in corso le attività propedeutiche all'avvio della

progettazione definitiva. La realizzazione del progetto è prevista in tabella C, per un importo di 583 milioni di euro. Il Costo a Vita Intera del progetto è quindi pari a 600 milioni di euro;

Linea Milano-Genova-Terzo Valico dei Giovi, previsto in tabella B, il cui Progetto Preliminare è stato approvato dal CIPE il 29/09/2003, mentre il Progetto Definitivo è stato sviluppato nel periodo 2003-2005 ed è stato approvato con Delibera CIPE 80/06 del 23 marzo 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2006.

Il costo a vita intera previsto nel Contratto di Programma è di 5.060 milioni di euro, di cui 223 milioni di euro sono contabilizzazioni al 2006. A seguito della Delibera CIPE del 6 marzo 2009, ancora da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha convocato un tavolo di confronto finalizzato a definire le azioni necessarie per l'avvio delle opere relative, tra l'altro, alla linea AV/AC Milano-Genova-Terzo Valico dei Giovi.

Non appena verranno chiarite le modalità di finanziamento dell'intervento in argomento, nell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011 tra il Ministero delle Infrastrutture ed RFI, sarà perfezionato il passaggio della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi in Tabella A tra le Opere in corso, e quindi RFI attiverà le azioni necessarie per l'avvio delle opere:

Raddoppio Novi-Ligure-Tortona: tale intervento è parte integrante della Linea Milano-Genova-Terzo Valico dei Giovi.

Per quanto concerne i Protocolli di Intesa sottoscritti in data 14 dicembre 2005 da RFI e gli enti locali sulla permeabilità della linea storica Genova-Torino, RFI si è impegnata per quanto concerne le attività di progettazione/predisposizione degli studi, attività per le quali, nel Contratto di Programma 2007-2011, sono previsti 3 milioni di euro in tabella D.

Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Ministro dello sviluppo economico – cui fa riferimento l'Onorevole interrogante – si rappresenta che nell'ambito dell'incontro avvenuto il 2 aprile scorso a Tripoli con il segretario del Comitato generale popolare per le finanze e la pianificazione della Repubblica di Libia, il Ministro Scajola ha auspicato che, oltre all'interesse manifestato da parte dell'Autorità libica per gli investimenti di fondi sovrani libici nei confronti delle imprese italiane in settori come il petrolifero, il bancario ed il tessile, si intensifichi la collaborazione tra i due Paesi in merito al piano di sviluppo infrastrutturale.

A tale proposito, e sulla base di quanto affermato da parte del Ministro Scajola, in merito all'apertura da parte dell'Italia a nuovi ulteriori investimenti, si inserisce l'invito, a titolo esemplificativo, per un'eventuale valutazione da parte del Governo libico per il finanziamento, mediante i suddetti fondi, del progetto dell'AV/AC Milano-Genova-Terzo valico dei Giovi.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli impegni assunti da RFI:

Accordo Procedimentale tra Regione Piemonte, Provincia di Genova, Autorità

Portuale di Genova, Comune di Alessandria, Comune di Novi Ligure, Comune di Serravalle Scrivia, Comune di Tortona, Comune di Pozzolo Formigaro e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la valorizzazione dell'area logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, nell'ambito della realizzazione della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Accordo Procedimentale tra Provincia di Alessandria, Comune di Serravalle Scrivia e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la progettazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea esistente Torino-Genova, nell'ambito della realizzazione della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi (progettazione degli interventi di ampliamento di 2 sottovia esistenti della linea Torino-Genova o la realizzazione di due nuove sottovia).

Accordo Procedimentale tra Provincia di Alessandria, Comune di Novi Ligure e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la progettazione degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della linea esistente Torino-Genova, nell'ambito della realizzazione della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Accordo Procedimentale tra Provincia di Alessandria, Comune di Tortona e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per la predisposizione dello studio di fattibilità della circonvallazione ferroviaria a Nord di Tortona, nell'ambito degli approfondimenti connessi alla definizione del progetto del quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01468 Tullo: Trasferimento al Comune di Genova di aree ferroviarie dismesse antistanti il Porto di Prà/Voltri.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni riguardanti le aree ferroviarie dismesse antistanti a Fascia di Rispetto di Prà, si fa presente che, in data 3 ottobre 2008, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e Ferrovie dello Stato S.p.a. per il potenziamento del sistema ferroviario di Genova e il riassetto urbanistico delle aree ferroviarie.

Si premette che oggetto principale del Protocollo è la sottoscrizione di un Accordo di Programma che, determinando i criteri e le modalità per la trasformazione urbanistica delle aree di proprietà della società Ferrovie dello Stato dismesse o dismettibili dall'uso ferroviario, rilevi l'evenienza di plusvalenze derivanti dalla valorizzazione degli immobili ferroviari di cui sopra, per la possibile destinazione al finanziamento parziale degli interventi di potenziamento del servizio ferroviario del Nodo di Genova e dell'area metropolitana genovese.

In proposito, è bene precisare che la componente FS del Gruppo di Progetto, incaricata di elaborare il Piano Direttore che costituisce la base per l'Accordo di Programma, ha consegnato tutta la documentazione cartografica e descrittiva di propria competenza durante gli incontri calendarizzati, l'ultimo dei quali presso « Urban Lab » del Comune di Genova, il giorno 15 maggio 2009.

L'articolo 8 del Protocollo d'Intesa prevede specificatamente per le aree ferro-

viarie dismesse antistanti la fascia di rispetto di Genova Prà e l'edificio della ex stazione ferroviaria di Genova Prà, attualmente in disuso, che nelle more della definizione dell'Accordo di Programma, le aree stesse vengano concesse in comodato d'uso al Comune di Genova previo apposito atto da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data del Protocollo di Intesa.

Questa previsione è stata di fatto superata dalla richiesta del Comune di Genova di costituzione di un diritto di superficie novantanovenne sulle aree di Genova Prà, precedentemente descritte, anticipando, in tal modo, la statuizione del terzo capoverso dell'articolo 8, che postponeva il trasferimento in capo al Comune di Genova del diritto di proprietà o superficie ovvero di altro diritto reale di godimento, una volta verificata la condizione che, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, non fosse intervenuta l'approvazione dell'Accordo di Programma, che è la finalità del Protocollo di Intesa stesso.

Ne consegue che la costituzione, oggi, di un diritto di superficie precederebbe qualunque valutazione degli esiti dell'Accordo di Programma, modificando sensibilmente le finalità ultime che hanno condotto alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa.

Si consideri che, allo stato attuale, sulla documentazione prodotta da F.S. nell'ambito del Gruppo di Progetto per il Piano Direttore, non vi è alcun pronunciamento di natura tecnico-amministrativa da parte del Comune di Genova.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e approvazione – Parere favorevole</i>)	161
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	164
--	-----

ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati dal Governo</i>)	172
--	-----

ERRATA CORRIGE	171
----------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo approvato dal Senato.

(Esame e approvazione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge di ratifica in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che l'Accordo internazionale sui legni tropicali (International Tropical Timber Agreement – ITTA) in esame, che consta di un Preambolo, 46 articoli e tre

Allegati, si propone la realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione del legname tropicale, la gestione forestale e il mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate. L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato da parte italiana con la legge 16 aprile 1998, n. 120. Come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica in esame (A.S. 1439), che il Senato ha approvato il 14 maggio 2009, l'Organizzazione internazionale sui legni tropicali, l'organismo responsabile dell'attuazione degli accordi in materia, ha esteso l'efficacia dell'Accordo ITTA 1994 al periodo 2007-2009 per consentire a tutti i paesi membri di concludere l'iter di ratifica del nuovo Accordo del 2006.

L'articolo 1 dell'Accordo in esame, nel rispetto di una gestione forestale sostenibile, indica i seguenti obiettivi: lotta alla

povertà e all'illegalità delle pratiche di deforestazione nei paesi produttori, anche attraverso l'istituzione di speciali « forum di consultazione »; azioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo nonché l'adozione di meccanismi che incrementino nuove risorse finanziarie.

L'articolo 2 contiene le definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 dispongono in ordine alla sede (attualmente Yokohama, in Giappone), alla struttura e ai membri dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali che, istituita dall'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, rimane in essere per l'attuazione dell'Accordo, esercitando le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale dei legni tropicali.

L'articolo 5 prevede la partecipazione, nelle fasi di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, anche delle Organizzazioni intergovernative, facendo esplicito riferimento alla Comunità europea.

La composizione, le competenze, le mansioni e le funzioni del Consiglio internazionale dei legni tropicali, organo direttivo costituito da tutti i paesi membri dell'Organizzazione, produttori e consumatori, nonché l'indicazione delle funzioni relative alle cariche del presidente e vice presidente sono recate dagli articoli 6-8.

L'articolo 9 dispone in tema di frequenza ed ubicazione delle sessioni ordinarie (almeno una all'anno) e straordinarie del Consiglio.

La ripartizione dei voti tra paesi produttori e paesi consumatori, con la specificazione dei criteri di assegnazione dei voti, l'illustrazione della procedura di voto, nonché l'indicazione del quorum necessario per la validità delle riunioni del Consiglio sono riportate dagli articoli 10-13.

L'articolo 14 tratta la nomina, da parte del Consiglio, del direttore esecutivo, il funzionario amministrativo più elevato in grado, che a sua volta nomina il personale, definendo la posizione di tali soggetti nei confronti di altre organizzazioni.

Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento alla cooperazione tra l'ITTO con gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite e con

istituzioni internazionali e regionali, con organizzazioni non governative, con il settore privato e la società civile, prevedendo anche l'ammissione di osservatori.

L'articolo 17 disciplina lo stato giuridico, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione ITTO e dei suoi membri.

Gli articoli 18-21, che recano disposizioni finanziarie, istituiscono i conti finanziari e la rispettiva metodologia di calcolo, distinguendoli in « conto amministrativo », « conto speciale » e « Fondo per il partenariato di Bali ». Il « conto amministrativo » è finanziato dai contributi annui fissati per ciascuno Stato membro, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e comprende i costi amministrativi di base (stipendi, eccetera) e i costi operativi essenziali (a copertura di riunioni di esperti, pubblicazioni di studi e valutazioni); il « conto speciale », destinato a finanziare programmi tematici, si avvale di contributi volontari dei paesi membri; il « fondo per il partenariato di Bali » finalizzato a sostenere i paesi membri produttori a realizzare gli investimenti necessari al conseguimento di una gestione sostenibile delle fonti di provenienza dei legni tropicali posti in commercio, è finanziato con contributi volontari dei paesi membri e dal 50 per cento dei proventi delle attività correlate al conto speciale.

Gli articoli 22 e 23 enunciano, rispettivamente, la modalità di pagamento dei contributi finanziari, pagabili in moneta convertibile e non soggetti a restrizioni valutarie e disciplinano la revisione e la pubblicazione dei conti, attraverso la nomina di revisori indipendenti dall'Organizzazione.

A norma degli articoli 24 e 25 vengono introdotte le attività operative dell'Organizzazione, distinte in « attività di politica generale », per le quali il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione volto ad individuare le priorità ed i programmi tematici, e « attività di progetto », intraprese dietro presentazione di proposte mirate.

L'articolo 26 istituisce quattro comitati (per l'industria forestale, per le questioni

economiche, le statistiche e i mercati », per il rimboschimento e la gestione forestale e comitato finanziario e amministrativo) e prevede la possibilità di istituire e sciogliere in seno all'Organizzazione organi ausiliari, il funzionamento e mandato dei quali è stabilito dal Consiglio.

La predisposizione di studi statistici e di informazioni in materia di produzione e commercio dei legnami tropicali e non tropicali, nonché la pubblicazione di dati sulla gestione delle foreste produttrici è disciplinata dall'articolo 27.

L'articolo 28 stabilisce che il Consiglio pubblici ogni anno una relazione sulle proprie attività e riesami e valori, ogni due anni, la situazione internazionale del legname.

Gli articoli 29-31 enunciano gli obblighi generali ai quali gli Stati membri sono assoggettati, l'esonero da tali obblighi, e regolano la materia dei ricorsi e delle controversie tra i paesi membri.

Le misure differenziate e correttive e quelle speciali alle quali gli Stati membri consumatori possono fare ricorso nel caso che i loro interessi siano pregiudicati a seguito dell'attuazione di misure applicative sull'Accordo ITTA sono trattate dall'articolo 32.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine al riesame dell'attuazione dell'Accordo, previsto cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nonché alla clausola della non discriminazione per il commercio internazionale di legname, con particolare riferimento alle importazioni e all'uso di legname e suoi prodotti.

Gli articoli 35-38 designano quale depositario dell'Accordo, il Segretario generale delle Nazioni Unite, precisano le modalità di firma, ratifica, accettazione e approvazione del medesimo e dispongono in tema di adesione e di notifica di applicazione provvisoria.

L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo al 1° febbraio 2008 o in data successiva, ma comunque dopo la firma o la ratifica da parte di dodici paesi produttori (su un totale di 33), detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati, e dieci paesi consumatori (su un

totale di 26), che rappresentino il 60 per cento del volume globale di import di legname tropicale registrato nel 2005[2].

Gli articoli 40-42 sono dedicati alle modifiche da apportare all'Accordo proposte dal Consiglio, alla denuncia presentata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e all'esclusione presentata dal Consiglio qualora ritenga che un Paese membro non adempia agli obblighi del trattato.

L'articolo 43 definisce la liquidazione dei conti di uno Stato membro – stabilita dal Consiglio – a seguito della sua rescissione dall'Accordo e sancisce la regola che i contributi versati sui conti finanziari non vengono restituiti.

La durata, la proroga e la risoluzione dell'Accordo, che resta effettivo per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo (per un primo periodo di cinque anni e un intervallo supplementare di tre anni), rinegoziarlo o risolverlo sono regolamentate dall'articolo 44.

Infine, gli articoli 45 e 46 prevedono le disposizioni complementari e transitorie e la non applicabilità di riserve alle stesse.

Il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali del 27 gennaio 2006, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Non ravvisando aspetti rilevanti che interessino le competenze della X Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che in relazione agli emendamenti presentati e pubblicati nel resoconto della seduta di ieri la Presidenza ha effettuato il consueto esame di ammissibilità. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo, ricordo che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-*bis* del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al

presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rilevo che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

gli identici Mazzocchi 30.2 e Fava 30.4, che dettano disposizioni relative alla disciplina transitoria sul settore idrico nell'ambito dei servizi pubblici locali;

Fava 50.1 che detta disposizioni relativamente al finanziamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo;

Valducci 50.0.1 che modifica la destinazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinandone una parte al Fondo di garanzia per i viaggiatori all'estero.

Risultano, inoltre, inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Lulli 5.3, limitatamente al capoverso b-*bis*,) in quanto la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari, introdotta con il predetto capoverso, non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6;

Fava 7.1 che consente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a coloro che abbiano registrato la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione, in corso di validità della tassa automobilistica già versata, di richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato; l'emendamento appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura;

Formisano 25.8 in quanto, mentre la componente tariffaria A2 – che si propone di sopprimere – finanzia gli oneri di sistema attualmente, il nuovo fondo di prossima istituzione è invece destinato a garantire la medesima copertura per gli impianti futuri; conseguentemente le due

misure non presentano la necessaria coincidenza temporale fra onere e copertura;

Monai 26.3 in quanto determina un onere annuale pari a 135 milioni di euro, mentre la copertura finanziaria può garantire – applicando un calcolo meramente proporzionale – un gettito annuale pari a 125 milioni;

Lulli 27.0.6 prevede una rimodulazione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica sugli usi effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, riducendo al tempo stesso l'accisa erariale; l'articolo aggiuntivo determina una riduzione di entrate per il bilancio dello Stato e risulta privo di copertura;

Fava 29.5 che istituisce un nuovo organo i cui componenti non sono scelti all'interno dell'organico già definito ma vanno ad aggiungersi a questo, incrementando complessivamente gli oneri da coprire a valere sulle risorse individuate dal comma 18; l'emendamento appare quindi potenzialmente oneroso;

Bratti 29.10 che prefigura la possibilità di reclutamento di personale all'esterno della pubblica amministrazione senza contestualmente modificare la norma (comma 17) che già fissa la dotazione di personale dell'organico dell'ISPRA e dell'ENEA da trasferire all'Agenzia: in questo modo il reclutamento dall'esterno potrebbe determinare oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti;

Infine, alcuni emendamenti presentati sono stati considerati irricevibili in quanto non vertenti su parti del testo modificate dal Senato della Repubblica e quindi non rientranti nell'ambito delle deliberazioni spettanti alla Camera ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad intervenire con riferimento alla relazione tecnica richiesta nella seduta dell' 11 giugno 2009.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che la relazione tecnica inviata, corredata da una nota della Ragioneria generale dello Stato, risponde in maniera esauriente e complessiva ai rilievi formulati nella nota inviata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 giugno 2009. Osservato che vi è sintonia completa tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia, preannuncia la presentazione di emendamenti (*vedi allegato*) del Governo volti a superare i rilievi medesimi. Auspica pertanto un veloce iter del provvedimento in esame cui il Governo attribuisce valenza strategica.

Ludovico VICO (PD), ricordato che in più sedi è stata richiesta dai gruppi di opposizione una relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, dopo una veloce lettura della nota sintetica inviata dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che essa si riferisca esclusiva alle proposte emendative presentate dal Governo nella seduta odierna. Ribadisce, pertanto, la richiesta di relazione tecnica sul testo approvato dal Senato.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che gli emendamenti presentati dal Governo consentono di superare le osservazioni attinenti alla copertura finanziaria di alcune delle disposizioni approvate in seconda lettura dal Senato. Ritiene pertanto esauriente la documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dello sviluppo economico.

Andrea LULLI (PD) ritiene opportuno procedere nell'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo alle ore 18 della giornata odierna.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) chiede una breve sospensione della seduta.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna saranno esaminati solo gli articoli sui quali il Governo non ha presentato proposte emendative.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara che tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo al provvedimento in esame debbono ritenersi tecnicamente respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 2.1, Belanova 2.7, Lulli 2.9 e 2.10.

Andrea LULLI (PD), illustra le finalità dei suoi emendamenti 2.6 e 2.8, invitando il relatore e il Governo a riconsiderare il parere espresso. Ne chiede, pertanto, l'accantonamento.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA propone di accantonare anche l'emendamento Monai 2.2, di analogo contenuto.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti Lulli 2.6 e 2.8 e Monai 2.2; respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 2.4 e Froner 2.5.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore. Ritira quindi l'emendamento 3.4 del Governo.

Andrea LULLI (PD) chiede al Governo per quali motivi ritiri un emendamento appena presentato.

Ludovico VICO (PD) rileva che l'emendamento 3.4 del Governo risponde alle osservazioni formulate nel nota della Ragioneria generale dello Stato, che sottolinea la necessità di riformulare il comma 5 dell'articolo 3.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa di aver ritirato l'emendamento per riformularlo secondo le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Andrea LULLI (PD) prende atto della precisazione fornita dal rappresentante del Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Lo Presti presentatore dell'emendamento 3.3: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 3.2 e 3.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Monai 4.1 e Lulli 4.2.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zunino 5.2, Lulli 5.3, limitatamente alla parte ammissibile, e Monai 5.1.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 6.2, Lulli 6.6 e 6.5, Monai 6.3 e 6.1, nonché Zunino 6.4.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico emendamento presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 8.1.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico emendamento presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Ludovico VICO (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Oliverio 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Oliverio 9.1.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Ludovico VICO (PD), nell'illustrare le finalità degli emendamenti Lulli 15.3 e 15.4, di cui è cofirmatario, ne sottolinea il carattere meramente formale. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

La Commissione, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo delibera di accantonare, gli emendamenti Lulli 15.3 e 15.4.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Versace 15.1 e Vietti 15.2.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico emendamento presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 16.1.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Versace 17.1 e Vietti 17.3.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Monai 21.1 e Lulli 21.2.

Andrea LULLI (PD) illustra le finalità del suo emendamento 21.3, volto a modificare disposizioni in materia di contratti di assicurazione che appaiono lesive dei diritti dei consumatori, favorendo la posizione delle compagnie assicurative. Ciò non solo è contrario alla politica più volte annunciata dal Governo in materia di liberalizzazioni, ma colpisce i cittadini in un momento di grave crisi economica.

La Commissione, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, delibera di accantonare l'emendamento Lulli 21.3.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 25.1.

Gianluca BENAMATI (PD) richiama le finalità dell'emendamento Lulli 25.9, di cui è cofirmatario, sottolineando l'importanza del coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione dei siti per la costruzione di impianti nucleari. Dichiarò, quindi, di voler sottoscrivere l'emendamento 25.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lulli 25.9, Bratti 25.12, Monai 25.3 e Bratti 25.13.

Federico TESTA (PD) richiama le finalità dell'emendamento Lulli 25.10, auspicandone l'approvazione.

Ludovico VICO (PD) sottolinea l'importanza dell'approvazione dell'emendamento Lulli 25.10, ricordando che anche il Pre-

sidente del Consiglio, il 31 maggio scorso, ha evidenziato la necessità di realizzare gli impianti nucleari acquisendo l'intesa degli enti locali interessati.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA osserva che il consenso degli enti locali va sempre ricercato e che è necessario impedire che azioni strumentali possano bloccare la realizzazione di opere strategiche per l'interesse del Paese. Il Governo si impegna ad un serrato dialogo con le regioni e gli enti locali perché condividano la politica energetica del Governo.

Mauro LIBÈ (UdC) concorda con le osservazioni del sottosegretario Saglia circa la necessità di un'intesa con le regioni e gli enti locali nel rispetto del Titolo V della Costituzione.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che l'intesa con gli enti locali deve essere acquisita non solo relativamente alla costruzione degli impianti nucleari, ma anche per tutte le opere ad essi connesse.

Andrea LULLI (PD), nell'apprezzare l'intervento del sottosegretario Saglia, osserva che in nessun Paese democratico si impone la costruzione delle centrali contro la volontà della popolazione. La modifica del testo alla lettera g), comma 2, dell'articolo 25, potrebbe consentire, in caso di dissenso degli enti locali, l'intervento delle forze militari, in palese violazione del Titolo V della Costituzione. Sottolinea quindi che il proprio gruppo manifesta un forte dissenso su questa disposizione approvata dal Senato, preannunciando fin d'ora una forte opposizione durante l'esame in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bratti 25.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lulli 25.10, Monai 25.5, 25.4, 25.6, 25.2 e 25.7, nonché Bratti 25.11.

Si passa all'esame degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 27.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli articoli aggiuntivi presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fallica 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.4, nonché Anna Teresa Formisano 27.0.5.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vignali 28.1, gli identici Monai 28.2 e Zunino 28.4, Formisano 28.3.

Si passa all'esame dell'articolo 31.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Monai 31.1 e Zunino 31.4, Anna Teresa Formisano 31.2 e Froner 31.3.

Si passa all'esame dell'articolo 32.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Federico TESTA (PD) osserva che l'articolo 32, comma 6, prevede che soggetti privati possano chiedere di investire in infrastrutture di interconnessione ottenendo agevolazioni dal momento di accoglimento della domanda indipendentemente dalla realizzazione delle opere. Queste agevolazioni risultano finanziate con un aggravio sulla bolletta elettrica a carico dei consumatori finali.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Testa, sottolinea che la modifica proposta non risponde a logiche di schieramento politico, ma è finalizzata a garantire un principio di equità. Chiede pertanto l'accantonamento del suo emendamento 32.2.

La Commissione respinge l'emendamento Zunino 32.1 e, favorevoli il relatore il rappresentante del Governo delibera di accantonare l'emendamento Lulli 32.2.

Si passa all'esame dell'articolo 38.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bratti 38.2 e 38.3.

Si passa all'esame dell'articolo 39.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 39.1.

Ludovico VICO (PD) richiama le finalità dell'emendamento Villecco Calipari 39.2 volto a riservare eventuali aree disponibili

ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelle assimilate. Sottolineato che il suo contenuto appare coerente con l'impianto generale del provvedimento, ne auspica l'approvazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Villecco Calipari 39.2.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, chiede l'accantonamento dell'emendamento Villecco Calipari 39.2.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Villecco Calipari 39.2.

Si passa all'esame dell'articolo 41.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Monai 41.1 e Ferranti 41.4, nonché gli emendamenti Monai 41.3 e 41.2.

Si passa all'esame dell'articolo 43.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico emendamento presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Anna Teresa Formisano 43.1.

Si passa all'esame dell'articolo 44.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico articolo aggiuntivo presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Monai 44.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 45.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Andrea LULLI (PD), nel giudicare improvide le disposizioni recate dall'articolo 45, sull'istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, paventa il rischio di una reazione a catena con ricadute ambientali ed effetti negativi sulla concorrenza. Si tratta di un tema molto delicato su cui è necessario intervenire in una logica di confronto meditato. Preannuncia sul punto una forte opposizione anche durante l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Albonetti 45.1, 45.3 e 45.2, nonché Monai 45.4.

Ludovico VICO (PD) richiama le finalità dell'emendamento Margiotta 45.8, di cui è cofirmatario, volto ad aumentare dal 10 al 15 per cento le *royalties* che i titolari delle concessioni di coltivazioni sono tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato e che sono interamente riassegnate al Fondo istituito dall'articolo in esame. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Margiotta 45.8.

Salvatore MARGIOTTA (PD), illustrando le finalità dei suoi emendamenti 45.8, 45.9, 45.10 e 45.11, sottolinea che l'articolo 45 è stato originato dalle promesse fatte in campagna elettorale dai parlamentari lucani riguardo ad uno sconto di benzina alla pompa sul territorio della Basilicata. Lamenta che del Fondo

istituito dall'articolo 45 non beneficiano solamente le popolazioni interessate dalle estrazioni petrolifere – come dovrebbe essere – ma anche quelle che ospitano rigassificatori sul proprio territorio. Ciò non risponde al principio che le compensazioni devono essere effettuate solo nei confronti del territorio in cui si effettuano le estrazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Margiotta 45.8, 45.9, 45.10 e 45.11, nonché gli emendamenti Monai 45.7 e 45.6.

Si passa all'esame dell'articolo 48.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'unico emendamento presentato, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 48.1.

Si passa all'esame dell'articolo 49.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal relatore.

Andrea LULLI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Ferranti 49.7 soppressivo dell'articolo in esame. Osserva che le modifiche alla disciplina della *class action* introdotte dal Senato, annullano di fatto l'incisività di tale strumento con l'introduzione della distinzione tra similitudine e identità di causa. Ciò, a suo avviso, risulta anche in contrasto con la politica di semplificazione normativa che il Governo sostiene di perseguire. Anche su questa materia, preannuncia una forte opposizione del proprio gruppo durante l'esame in Assemblea.

Carlo MONAI (IdV) concorda con le osservazioni formulate dal collega Lulli relativamente allo svuotamento dell'istituto della *class action* a seguito delle modifiche introdotte nel testo licenziato dal Senato.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, sottolinea che la *class action* fu introdotta in modo surrettizio dal Governo Prodi e pur apprezzando le osservazioni del deputato Lulli, ritiene che il testo in esame sia volto a fornire una risposta agli errori di partenza.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 188 del 16 giugno 2009, a pagina 126, prima colonna, ventiquattresima riga, sostituire le parole « sopprimere il comma 5 » con le seguenti « sopprimere il comma 6 ».

Nell'allegato del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 188 del 16 giugno 2009, agli emendamenti: 1.3; 2.4; 15.2; 19.6; 19.5; 25.8; 26.5; 27.22; 27.24; 27.25; 27.27; 27.28; 27.29; 27.30; 27.05; 28.3; 29.6; 30.5; 30.6; 31.2; 42.5; 43.1; 52.2 si legga « Anna Teresa Formisano » invece di « Formisano »;

conseguentemente agli emendamenti: 1.6; 1.7; 2.9; 2.10; 2.8; 4.2; 5.3; 6.6; 6.5; 8.1; 15.3; 15.4; 19.9; 19.8; 21.2; 21.3; 25.9; 25.10; 26.6; 27.47; 27.48; 27.52; 29.8; 30.9; 30.10; 30.11; 32.2; 56.2; 61.5 si legga « Federico Testa » invece di « Testa »;

conseguentemente agli emendamenti: 9.1; 27.42; 27.43; 27.49 si legga « Marco Carra » invece di « Carra » e « ario Pepe (PD) » invece di « Pepe ».

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI DAL GOVERNO

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) capoverso 4-ter.1, le parole da: «Presidente del Consiglio dei ministri» fino a: «competente per settore» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

b) alla lettera c) capoverso 4-quinquies, le parole da: «del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

1. 8. Il Governo.

ART. 10.

All'articolo 10, sopprimere il comma 14.

10. 2. Il Governo.

ART. 19.

All'articolo 19, comma 15, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2009» con le seguenti: «un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

19. 10. Il Governo.

All'articolo 19, comma 15, sopprimere la lettera f).

19. 11. Il Governo.

ART. 26.

All'articolo 26, sopprimere il comma 3.

26. 7. Il Governo.

ART. 27.

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dall'attuazione delle lettere e) ed f) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate per l'erario»;

b) sopprimere il comma 13.

27. 66. Il Governo.

ART. 29.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 6, dopo le parole: « apposite convenzioni, » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

29. 11. Il Governo.

ART. 30.

Al comma 18 sostituire le parole: In deroga all'applicazione delle procedure vigenti con le seguenti: Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, della presente legge.

30. 12. Il Governo.

Al comma 19, sostituire le parole: 70 MW con le seguenti: 40 MW.

30. 13. Il Governo.

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: potrà prevedere sopprimere la parola: che ed infine sopprimere le parole: sia esclusa dall'applicazione del periodo precedente.

30. 14. Il Governo.

ART. 36.

Sopprimere i commi 3 e 4.

36. 3. Il Governo.

ART. 42.

Al comma 6, lettera c) sostituire le parole: 0,80 con le seguenti: 18.

42. 7. Il Governo.

ART. 51.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « definisce i criteri », con le seguenti: « individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato » con le seguenti: « In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato ».

51. 2. Il Governo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

51. 3. Il Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba e C. 2418 Cazzola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva; preso atto che non vi sono richieste di intervento, chiede quindi al relatore di indicare alla Commissione le modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, ritiene utile prevedere, nelle prossime settimane, lo svolgimento di una

ulteriore seduta in sede referente, per verificare l'eventuale orientamento dei gruppi sui progetti di legge in esame, prospettando, quindi, l'opportunità che – al termine di tale seduta – sia avviata anche una riflessione sulla possibilità di effettuare un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati; a tal fine, si riserva di sottoporre alla presidenza un possibile elenco di enti, organismi, associazioni ed organizzazioni, anche sindacali, da coinvolgere per tale eventualità.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba e C. 2418 Cazzola.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Luigi BOBBA (PD), preso atto della relazione introduttiva svolta nella prece-

dente seduta, nel riservarsi di entrare nel dettaglio dell'articolato nel prosieguo dell'esame del provvedimento, illustra l'impianto complessivo della proposta di legge a sua prima firma, rilevando la necessità di introdurre nell'ordinamento nuove modalità di riconoscimento e di promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Fa presente che, sulla base delle sue personali esperienze maturate in passato nel campo della formazione, si è convinto della assoluta necessità di un intervento normativo di riforma, atteso che l'Italia in tale ambito si posiziona ai livelli più bassi rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. Osserva, infatti, che il Paese si trova a dover recuperare un duplice *gap*, che riguarda sia il versante del conseguimento di titoli di studio da parte dei giovani – il 40 per cento di essi può vantare solo un diploma di scuola media – sia quello delle opportunità formative successive al percorso scolastico, in vista di un sollecito inserimento nel mercato del lavoro, in ordine al quale in Italia si registrano ancora vistose lacune. Giudica fondamentale, pertanto, dare nuovo impulso alle attività di formazione, che assumono un ruolo sempre più decisivo nell'ottica di una maggiore competitività del Paese, da conseguire in un quadro di grandi mutamenti economici e sociali, che richiedono al capitale umano il compito di adattarsi a nuovi modelli organizzativi dell'impresa e a diversi processi produttivi. Ritiene che ciò valga ancor di più per l'Italia, che presenta un apparato produttivo particolarmente competitivo nel settore manifatturiero, al cui personale si richiede, pertanto, una costante attività di aggiornamento e di apprendimento.

Fa notare che la sua proposta di legge, in piena attuazione dell'articolo 1 della Carta costituzionale, si propone – come principio cardine – di riconoscere il diritto al lavoro e alla formazione come un nuovo diritto civico di libertà, non necessariamente collegato all'obbligo scolastico, che viene reso esigibile attraverso l'attribuzione alle competenti autorità istituzionali di precise responsabilità di gestione e di direzione. Ritiene pertanto che il diritto

al lavoro e all'eguaglianza sociale debba passare attraverso l'affermazione di questa nuova situazione giuridica soggettiva, dalla cui esigibilità dipenderà la concreta attuazione di principi fondamentali sanciti nella Costituzione. A suo giudizio, l'accesso al mondo della conoscenza e dell'apprendimento continuo e permanente rappresenta, dunque, la nuova frontiera dell'eguaglianza, della mobilità sociale e del diritto al lavoro, principi dalla valenza universalistica che, però, richiedono di essere declinati in modo particolare per le categorie sociali più svantaggiate.

Illustrando le modalità con cui nella sua proposta normativa si intende dare concreta attuazione ai principi ivi affermati, fa presente che in essa si pone prioritariamente la necessità di individuare con precisione le caratteristiche della domanda di formazione. In proposito, rileva che tale domanda, soprattutto nelle regioni del Nord d'Italia, risulta largamente in eccesso rispetto alle effettive possibilità di erogazione dei servizi da parte delle istituzioni, in particolare delle regioni, che hanno spesso tentato di andare incontro a tali esigenze attraverso l'introduzione di modalità individuali di accesso alla formazione, che hanno assunto la forma di *voucher*. Rileva, dunque, la necessità di sostenere tale domanda con maggiore convinzione, attraverso la concessione di *bonus* alle categorie più in difficoltà e la previsione di detrazioni fiscali, così come previsto nella proposta di legge presentata. Dopo aver rilevato che anche la cosiddetta « legge Tremonti-bis » prevedeva particolari benefici alle imprese che intendevano investire nella formazione, sottolinea ironicamente – al fine di evocare il carattere paradossale del sistema legislativo italiano – che nell'ordinamento fiscale sono previste forme di agevolazione e di detrazione addirittura nei confronti degli animali domestici, mentre non è prevista alcuna disciplina di sostegno, quantomeno analoga, nei confronti del capitale umano, per il quale non si può certo prevedere un trattamento inferiore.

Osserva, inoltre, che il provvedimento di sua iniziativa, al fine di mettere in moto il meccanismo ivi disciplinato, prevede un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, nel quale vengono definiti gli obiettivi del sistema nazionale. Ricorda, inoltre, che proprio in questi giorni è in corso una raccolta di firme promossa dalla CGIL, in vista della presentazione in Parlamento di un progetto di legge di iniziativa popolare, che sembra presentare un contenuto molto simile a quello del provvedimento testé illustrato, dal momento che si propone di affermare il diritto alla formazione come nuova forma di tutela del diritto al lavoro. Si augura, dunque, che tale procedura di iniziativa popolare si concluda positivamente e si traduca in un provvedimento da presentare alla Camera, in vista del suo abbinamento alle proposte di legge ivi pendenti presso la XI Commissione.

In conclusione, auspica che su una materia così importante e complessa possa registrarsi la massima collaborazione tra i

gruppi, in vista di una conclusione condivisa del percorso di approvazione del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, preannuncia l'intenzione di formulare, per la prossima seduta, talune osservazioni integrative sui provvedimenti in esame, riservandosi di indicare, in quella occasione, le possibili modalità di prosecuzione dell'esame dei progetti di legge abbinati.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1312 Farina Coscioni</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1312 Farina Coscioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 7 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Avverte, inoltre, che, in data 12 maggio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 1312 Farina Coscioni ed altri: « Delega al Governo per la semplificazione della disciplina in materia di farmaci antalgici a fini di tutela della qualità della vita dei malati terminali ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge n. 624, n. 1141, n. 635, n. 1140, n. 1830, n. 1738, n. 1764-ter e n. 1968-ter, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte, altresì, che sul testo unificato adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con osservazioni della I Commissione; parere favorevole con osservazione della II Commissione; parere favorevole con condizioni della VII Commissione; parere favorevole della XIV Commissione e parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per quanto riguarda la V Commissione, il presidente Giancarlo Giorgetti ha inviato una lettera, in data 16 giugno 2009, con cui comunica quanto segue: « Caro Presidente, nella seduta del 23 aprile scorso, la

Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 624 e abb. predisposto dalla Commissione da te presieduta. In tale occasione, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso una serie di rilievi in ordine ai profili finanziari del provvedimento. In linea generale, è emerso come vada rafforzata la coerenza del testo con l'attuale sistema di finanziamento e di organizzazione, aspetti questi inscindibilmente legati, del sistema sanitario, precisando in primo luogo che le risorse vincolate di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere destinate alle cure palliative ed alla terapia del dolore solo in applicazione delle procedure vigenti basate su accordi stipulati annualmente tra Stato e regioni. Perplessità ha inoltre, in particolare, suscitato la previsione dell'articolo 5 relativa all'istituzione della rete di cure palliative, articolata in specifiche strutture e figure professionali, specificate dall'articolo 6, e dotata di apposite strutture di coordinamento nazionali e regionali, che appare suscettibile, vincolando gli organismi del servizio sanitario regionale a specifici adempimenti, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cosa diversa risulterebbe evidentemente impegnare le regioni in un lavoro di ricognizione della rete attualmente esistente da individuare sulla base di requisiti minimi da stabilire mediante intesa tra Stato e regioni. Analogamente, per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, è stato evidenziato che la fissazione di requisiti minimi di personale per i centri residenziali di cure palliative appare suscettibile di incrementare i costi per i servizi in questione. Anche l'articolo 10, prevedendo l'istituzione di una rete di terapia del dolore, è stato ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Per quanto riguarda invece l'articolo 13, al fine di escludere effetti di incremento della spesa pubblica, occorrerebbe chiarire che le iniziative di formazione obbligatoria verranno svolte nell'ambito dei programmi

già previsti dalla normativa vigente e non comportano pertanto nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 14 è stata invece segnalata la necessità di chiarire le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla disposizione che appaiono tra l'altro di non trascurabile entità.

Su indicazione del relatore in Commissione bilancio, nella seduta svoltasi in data odierna, la Commissione mi ha dato mandato di rappresentarti l'esito della discussione, affinché la tua Commissione possa valutare la possibilità di una riformulazione del testo idonea a superare i susposti rilievi relativi alla quantificazione ed alla copertura delle spese recate dal provvedimento ».

Avverte, pertanto, che si farà carico di presentare, in sostituzione del relatore, emendamenti volti a superare i profili problematici evidenziati nella lettera del presidente della V Commissione, ai quali ciascun deputato potrà naturalmente presentare subemendamenti.

Paola BINETTI (PD) esprime stupore e disappunto per la lettera del presidente della V Commissione, che sembra muovere dal presupposto che fosse possibile un intervento legislativo sulle cure palliative senza risorse aggiuntive. Invita, pertanto, il presidente a contestare puntualmente le molte affermazioni discutibili contenute nella citata lettera.

Livia TURCO (PD) dichiara che, anche alla luce dei motivi esposti dalla collega Binetti e ritenendo che la lettera del presidente della V Commissione offenda la dignità del lavoro parlamentare e dei tanti pazienti che attendevano con fiducia un diverso esito dell'*iter* parlamentare del progetto di legge in esame, i deputati del suo gruppo abbandonano l'aula della Commissione per protestare contro quella che si avvia a diventare una mera « legge manifesto ».

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che la V Commissione ha istituzionalmente il

compito di verificare la copertura finanziaria dei provvedimenti al suo esame e di esprimere, conseguentemente, il proprio parere al riguardo. Tuttavia, proprio in considerazione della natura *bipartisan* della proposta di legge in esame, la stessa Commissione ha ritenuto che una lettera recante l'invito a riformulare il testo fosse, sebbene irrituale, senz'altro preferibile all'espressione di un parere contrario. Dichiaro, pertanto, di non comprendere l'indignazione espressa con veemenza dai colleghi del Partito democratico, anche se, indubbiamente, le osservazioni contenute nella lettera del presidente della V Commissione comporteranno un supplemento di lavoro e di approfondimento. A tale riguardo, auspica infine che il Governo collabori con la Commissione allo scopo di garantire che il testo risultante dagli ulteriori emendamenti che il presidente Palumbo, sostituendo il relatore, si farà carico di presentare, non incorra in un parere contrario della stessa V Commissione per carenza di copertura finanziaria.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) stigmatizza la decisione di alcuni deputati del Partito democratico di abbandonare l'aula della Commissione, rifiutandosi di ascoltare le argomentazioni degli altri componenti la Commissione. Ritiene che la lettera del presidente della V Commissione, sebbene irrituale e, forse, per certi versi discutibile, dimostri comunque la volontà della maggioranza di pervenire all'approvazione di una legge sulle cure palliative e sulle terapie del dolore. Esprime, quindi, forte apprezzamento per l'ordinanza con cui il Governo è recentemente intervenuto per semplificare la prescrizione di farmaci antidolore, ivi compresi alcuni farmaci oppiacei. Conclusivamente, osserva che, sebbene alcune delle osservazioni contenute nella citata lettera sembrino andare al di là dell'ambito di competenza della V Commissione, lo spirito della stessa è certamente costruttivo e aiuterà la Commissione a giungere all'approvazione definitiva della proposta di legge in esame.

Laura MOLTENI (LNP) stigmatizza la decisione dei colleghi del Partito democra-

tico di abbandonare l'aula della Commissione, senza fermarsi a discutere e ad approfondire i contenuti della lettera del presidente della V Commissione. Osserva, inoltre, che il Governo ha adottato e sta adottando interventi concreti al fine di incrementare l'impiego dei farmaci antidolore, quali, ad esempio, l'ordinanza già citata dal collega Di Virgilio. Sottolinea quindi come, con riferimento al provvedimento in esame, la V Commissione non abbia espresso parere contrario, ma si sia limitata a segnalare alcuni profili problematici indicando la traccia di possibili soluzioni da percorrere. Ricorda, altresì, come alcune regioni dispongano già oggi di un sistema efficiente di cure palliative e presentino, al contempo, una situazione finanziaria decisamente virtuosa. Tuttavia, le cure palliative non devono venir meno anche nelle regioni che non si trovano nella stessa situazione, nel rispetto del principio di tutela dei livelli essenziali di assistenza. Osserva infine che, se si vogliono evitare inutili duplicazioni e sperpero di denaro pubblico, occorre affrontare il tema delle cure palliative in modo pragmatico anche sotto il profilo finanziario, al fine di dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini, evitando il rischio di scrivere una « legge manifesto » o, peggio, una sorta di libro dei sogni.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) prende atto, con rammarico, di aver giustamente criticato la scelta compiuta a suo tempo, con l'assenso dello stesso Partito democratico, di separare i progetti di legge in materia di cure palliative e di dichiarazione anticipata di trattamento. L'epilogo odierno conferma, a suo avviso, la pericolosità di tale decisione, che ha consentito alla maggioranza di approvare, in un ramo del Parlamento, il progetto di legge sul testamento biologico, senza impegnarsi, contemporaneamente, per reperire le risorse necessarie a un intervento legislativo sul tema delle cure palliative. Auspica, comunque, che la Commissione si impegni nella ricerca di una soluzione che, superando i profili critici evidenziati dalla V Commissione, consenta di raggiungere

l'obiettivo prioritario, che rimane, a suo avviso, l'approvazione di una legge in materia di cure palliative.

Carla CASTELLANI (Pdl) ritiene che sarebbe sbagliato giudicare catastrofica la lettera del presidente della V Commissione, anche se, effettivamente, essa espone la maggioranza alle facili critiche dell'opposizione. Non è piacevole, infatti, lavorare per mesi su un provvedimento, come ha fatto la Commissione sulla proposta di legge in esame, per vederla poi messa profondamente in discussione dalla V Commissione. Dichiarò, inoltre, che proprio le differenze esistenti tra le diverse regioni, ricordate dalla collega Laura Molteni, rendono necessario un intervento legislativo statale. Bisogna dunque continuare a lavorare affinché determinate prestazioni siano garantite effettivamente su tutto il territorio nazionale. Ribadisce infine che, come già ha avuto modo di osservare, la conclusione dell'*iter* in Commissione del provvedimento in titolo appare una condizione essenziale perché si possa avviare l'esame delle proposte di legge in materia di testamento biologico.

Lucio BARANI (Pdl) stigmatizza la decisione dei colleghi del Partito democratico di abbandonare per protesta l'aula della Commissione. Riconosce, tuttavia, che la lettera del presidente della V Commissione desta alcune perplessità e, soprattutto, mette in discussione il lavoro svolto dalla Commissione, con la partecipazione del Governo. Ritiene, peraltro, che non si possa superare le obiezioni contenute nella citata lettera demandando l'intera materia alle regioni e rinunciando, dunque, a un intervento legislativo statale. Auspica, pertanto, la rapida approvazione degli emendamenti che il presidente Palumbo, in sostituzione del relatore, si farà carico di presentare e invita il viceministro Fazio ad attivarsi al fine di reperire le necessarie risorse aggiuntive. Esprime infine apprezzamento per l'ordinanza con cui lo stesso viceministro è intervenuto per semplificare la prescrizione dei farmaci antidolore.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) dichiara di considerare positiva e, per certi versi, tranquillizzante la lettera del presidente della V Commissione, poiché ritiene che il testo base licenziato dalla Commissione delineasse, effettivamente, un intervento legislativo troppo pesante e invasivo. Stigmatizza, quindi, la reazione eccessiva dei deputati del Partito democratico, che, invece, avrebbero dovuto apprezzare l'ordinanza con cui il Governo è già intervenuto per semplificare la prescrizione dei farmaci antidolore. Ritiene che il presidente, sostituendo il relatore, debba farsi carico non solo di presentare gli emendamenti volti a superare i profili critici segnalati dalla V Commissione, ma anche di rispondere pubblicamente a eventuali attacchi strumentali dell'opposizione, difendendo il lavoro svolto dalla Commissione. Esprime, infine, un giudizio particolarmente positivo sulla parte della citata lettera da cui traspare l'opportunità di ridurre le risorse destinate all'Osservatorio istituito dalla proposta di legge in esame e invita il presidente a presentare un emendamento in tal senso.

Carmelo PORCU (Pdl) desidera approfittare della presenza del viceministro Fazio per invitare il Governo ad adoperarsi affinché l'iter del provvedimento in esame non si concluda come, nelle passate legislature, l'esame dei provvedimenti in materia di non autosufficienza. In particolare, al fine di evitare una sostanziale esautorazione della Commissione di merito da parte della V Commissione, auspica che il Governo intervenga costantemente in Commissione, fornendo alla stessa ogni necessario ragguaglio in ordine alla copertura finanziaria dei provvedimenti in esame. Ribadisce, infine, la necessità di un intervento legislativo statale in materia di cure palliative, sebbene più snello e leggero rispetto a quello inizialmente ipotizzato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che il Governo, nella persona del sottosegretario Roccella, chiarì fin dal

principio che non erano disponibili risorse aggiuntive per il provvedimento in esame. Invita, pertanto, il Governo a fornire garanzie adeguate circa la copertura finanziaria della proposta di legge che la Commissione andrà ad approvare.

Il viceministro Ferruccio FAZIO osserva che l'adozione di un intervento legislativo statale sul tema delle cure palliative e delle terapie del dolore obbliga il Parlamento a tener conto della delicata e complessa fase di transizione istituzionale apertasi con la modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'attuale sistema, incentrato sul finanziamento del Fondo sanitario nazionale gestito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rappresenta, a suo avviso, un modello di *governance* perfettamente funzionante, che l'attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale è destinata a migliorare ulteriormente. Sottolinea, inoltre, che tale modello beneficia attualmente di un ottimo rapporto tra il Governo nazionale e le regioni. Rivendica quindi al Governo un ruolo di coordinamento che, facendo leva proprio sulle regioni più virtuose, spingerà anche le altre regioni ad elevare la qualità del governo della sanità. Desidera precisare che ciò non significa affatto che non si possano stanziare risorse aggiuntive per le cure palliative, ma che il Governo ha quantificato tale stanziamento, pari a 100 milioni di euro per l'anno in corso, tenendo conto delle peculiarità del descritto modello di *governance*. Da questo punto di vista, ritiene che la principale mancanza del testo licenziato dalla Commissione, su cui si sofferma anche la lettera del presidente della V Commissione, derivi dal fatto di non aver tenuto sufficientemente conto di questo sistema di governo. Più in particolare, dichiara di condividere molte delle osservazioni contenute nella citata lettera, anche se ritiene superabili le perplessità ivi espresse in ordine all'individuazione di specifiche strutture e figure professionali della rete di cure palliative, di cui all'articolo 6, e all'istituzione di una

rete di terapia del dolore, di cui all'articolo 10. Conclusivamente, osserva che l'approvazione di una legge di indirizzo, che definisca *standard* minimi per le cure palliative, non rappresenta affatto una prevaricazione ai danni del Parlamento, ma l'unica strada che questo può percorrere nel rispetto dell'attuale sistema di governo della sanità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce che si farà carico di presentare, in sostituzione del relatore, emendamenti volti a superare i profili critici evidenziati nella lettera del presidente della V Commissione; successivamente, sarà stabilito un termine per la presentazione dei relativi subemendamenti. Auspica, quindi, che il confronto in Commissione possa ripren-

dere nello spirito costruttivo e positivo che lo ha caratterizzato sin qui, sottolineando, al riguardo, come la citata lettera abbia consentito di evitare un parere contrario della V Commissione e, pertanto, non dovrebbe dare adito a eccessive contestazioni da parte dell'opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1441-B-ter: Disposizioni per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

apprezzata l'azione a tutela della qualità della produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;

considerata l'esigenza di tutela della salute espressamente riconosciute all'articolo 25, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 27 comma 14,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nelle iniziative volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 18;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un analogo coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che parrebbe auspicabile con riferimento al procedimento disciplinato dal comma 1 del medesimo articolo 25, nonché alle procedure per l'adozione del decreto di cui all'articolo 27, comma 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat (*Svolgimento e conclusione*) 184

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat (*Svolgimento e conclusione*) 185

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 185

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 191

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio*) 188

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat.

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche

mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La dottoressa Rosanna CONTRI, *responsabile dell'area territorio ed ambiente della CIA*, il dottor Landolfo DI NAPOLI, *responsabile delle produzioni zootecniche della Confagricoltura*, e il dottor Fabio PADUANO, *coordinatore nazionale agricolo dell'Unci-Ascat*, che interviene anche a nome delle altre organizzazioni cooperative, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione. Precisa che la CIA non potrà partecipare all'odierna audizione e si riserva di inviare un documento scritto.

Il dottor Giovanni MONTANARI, *responsabile per la legislazione e finanza della Legacoop-Agroalimentare*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva, intervenendo anche a nome delle altre organizzazioni cooperative. Svolge un ulteriore intervento il dottor Ugo MENESATTI, *responsabile del dipartimento economico-normativo della Fedagri-Confcooperative*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno scorso il relatore, onorevole Gottardo, ha svolto la relazione introduttiva. Avvertendo poi che, poiché il relatore non potrà essere presente oggi, ne svolgerà le funzioni, preannuncia una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppina SERVODIO (PD), manifestando rammarico per l'assenza del relatore e del rappresentante del Governo, sottolinea il provvedimento in esame contiene disposizioni che si muovono in una direzione non coerente con gli interessi dell'agricoltura e con gli orientamenti sostenuti da tutti i gruppi in sede di esame delle proposte di legge in materia di agroenergie, delle quali il Comitato ristretto sta elaborando un testo unificato.

In particolare, i commi da 5 a 8 dell'articolo 42, introdotti dal Senato, modificano la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzando impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. In sintesi, le modifiche apportate unificano l'incentivo costituito dalla tariffa fissa onnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza. Viene poi eliminato, salvo che per gli oli vegetali, anche il requisito della tracciabilità, che pure costituisce una garanzia per le imprese agricole. Per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW viene invece mantenuto il principio della filiera corta, ma non è prevista la tracciabilità per gli oli. Non comprende poi la ragione dell'aumento di valore dei certificati verdi per gli impianti che smaltiscono rifiuti da biomasse, che si traduce in un doppio vantaggio.

Ribadisce quindi che il testo risente di un'impostazione di tipo più industriale che agricolo, poiché fa venire meno la specifica disciplina per i piccoli impianti più fortemente legati al mondo agricolo, con l'eliminazione della tariffa più vantaggiosa e degli elementi della filiera corta e della tracciabilità. In sostanza, viene eliminata ogni distinzione in base alla provenienza delle biomasse, a danno dell'agricoltura,

alla quale deve essere assicurata una remunerazione maggiore, in ragione delle molteplici funzioni che è chiamata a svolgere.

Rileva quindi che la Commissione e il Ministero delle politiche agricole, pur se vincolati ad una comprensibile logica di maggioranza, dovrebbero far valere le esigenze del mondo agricolo, anche perché è evidente il rischio di una contraddizione con gli obiettivi sostenuti in relazione alle proposte di legge in tema di agroenergie. Invita quindi la Presidenza a convocare tempestivamente il Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in materia di agroenergie, sottolineando i rischi connessi, in tale materia, ad interventi sporadici, non inseriti in un quadro normativo organico.

Luca BELLOTTI (PdL) ritiene pertinenti le argomentazioni svolte dall'onorevole Servodio in materia di biomasse di produzione agricola, considerando punto debole del disegno di legge la confusione tra biomasse di origine agricola in senso stretto e quelle di altra provenienza. Rammenta tra l'altro che l'intera Commissione Agricoltura si è sempre espressa nel senso di ritenere che l'utilizzazione delle biomasse per la produzione di energia dovesse concretizzare l'opportunità di incrementare il reddito degli operatori del settore agricolo, più che quello dell'industria.

Pur confermando il pieno appoggio alla proposta del Governo, auspica che esso, nel corso del successivo *iter* in Assemblea, sia pronto ad accogliere quelle proposte emendative tese a raggiungere l'obiettivo indicato da tutte le forze politiche presenti in Commissione Agricoltura.

Ritiene altresì necessario che la questione dei consorzi agrari, che si trascina da tempo, sia finalmente affrontata nell'ottica delle esigenze del mondo agricolo, rilevando con rammarico che il provvedimento in esame ancora una volta non si muove in tale direzione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) fa presente che la normativa sulla produzione di energia da biomasse, in base alla formulazione

adottata dal Governo, agevolerà di più le grandi imprese piuttosto che le piccole e medie imprese e condivide le preoccupazioni espresse dalla collega Servodio, osserva che tali norme non premieranno lo sforzo sin qui profuso dagli agricoltori. Ritiene pertanto che il Governo dovrà tenere in debito conto le sollecitazioni a favore del modo agricolo, che si concretizzeranno immancabilmente nel corso dell'*iter* di Assemblea. Rappresenta pertanto la contrarietà del gruppo dell'IdV ad approvare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, anche in considerazione della parte relativa all'energia nucleare.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia che il gruppo del PdL si esprimerà favorevolmente sul provvedimento in esame, non senza sottolineare l'esistenza di una discrasia rispetto al lavoro fin qui svolto dalla Commissione Agricoltura in materia di agroenergie. Non può infatti esimersi dal considerare le conseguenze dell'approvazione del provvedimento sul territorio, particolarmente con riferimento a quei piccoli impianti promossi e finanziati a livello regionale dagli agricoltori lombardi e veneti e cofinanziati dalle due rispettive regioni attivando misure *ad hoc* inserite nei piani di sviluppo regionale o attraverso bandi specifici, che rischiano di essere vanificate a causa della mancanza di attenzione, del disegno di legge in esame, nei confronti delle piccole realtà. Invita pertanto il Governo, e i diversi Ministri con competenza sulla materia, a trovare nel successivo *iter* in Assemblea un punto di equilibrio più avanzato tra le diverse esigenze meritevoli di tutela e oggetto del provvedimento. Auspica inoltre che agli impegni seguano i fatti, cosa che non sta avvenendo per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che il provvedimento, pur non risolvendo tutte le questioni relative al tema della produzione di energia in agricoltura, sia atteso dai molti operatori agricoli e rappresenti un primo passo in avanti nella

direzione di chi ha compiuto investimenti in questo particolare settore e da anni aspetta che vengano finalmente fissati quei criteri che gli consentano di raggiungere un equilibrio economico. Certamente, sarebbe stato preferibile un connotato più favorevole per i piccoli impianti e che comprendesse l'elemento della certificazione della filiera, che rappresenta una garanzia in più per l'agricoltore per poter vendere la propria produzione ed essere giustamente remunerato. Se l'industria fa la parte del leone in questo provvedimento, tuttavia anche l'agricoltura ne riceve dei benefici. Il gruppo della Lega quindi voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore. Si dichiara comunque disponibile a valutare gli ulteriori interventi necessari su tale materia, anche nel senso indicato dalla collega Servodio.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene paradossale che, nonostante i rilievi critici ampiamente condivisi dai gruppi, non si giunga a modificare il provvedimento in esame e si rinvii ogni intervento a momenti successivi. A suo giudizio, invece, se si hanno a cuore gli interessi dell'agricoltura, alcune correzioni andrebbero apportate immediatamente.

Sottolinea quindi che la vigente disciplina di incentivazione in favore dei piccoli impianti di produzione di energia da biomasse di origine agricola era volta a consentire alle imprese agricole di operare in una logica di filiera e di distretto territoriale e di smaltire i sottoprodotti. Il provvedimento in esame invece, laddove non attribuisce rilevanza alla provenienza delle biomasse, determina una significativa trasformazione e un sostanziale snaturamento degli obiettivi finora perseguiti dalla legislazione, peraltro non ancora attuata. Comprende l'esigenza di assicurare la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria, ma questa finalità doveva essere perseguita con lo strumento degli incentivi per chi utilizza biomasse agricole da filiera corta. Inoltre,

i piccoli impianti appaiono più facilmente realizzabili, anche dal punto di vista della sostenibilità del territorio.

Condivide poi la necessità, sottolineata dal deputato Bellotti, che la Commissione si occupi dei consorzi agrari, che il provvedimento in esame affronta in un modo che non può essere condiviso. Infatti, il riconoscimento della mutualità prevalente a prescindere dai requisiti previsti per le cooperative altera il mercato e la logica della concorrenza, realizzando gli interessi solo di una parte del mondo agricolo e delle sue organizzazioni. Occorre invece individuare nuove modalità per rilanciare i consorzi agrari, in un'ottica che serva a tutta l'agricoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, rilevato che dal dibattito sono emerse valutazioni condivisibili, propone di esprimere un'osservazione che possa costituire una base per le successive fasi di esame. In particolare, propone di invitare la Commissione di merito a prevedere il requisito della provenienza delle biomasse da filiera corta per gli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, nel rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, formulata dal Presidente (*vedi allegato*).

Legge comunitaria 2009.

C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato la proce-

dura di esame di tali documenti e le regole di ammissibilità degli emendamenti.

In sostituzione del relatore, illustra quindi il disegno di legge comunitaria 2009, rilevando che esso è articolato secondo lo schema stabilito in via generale dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Il capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo una delega legislativa per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Viene anche conferita al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Il capo II reca disposizioni particolari di adempimento. Il capo III del disegno di legge è dedicato all'attuazione delle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 11 del 2005, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria, deve informare il Parlamento sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, per alcuni specifici aspetti.

Conseguentemente, la relazione illustrativa al disegno di legge in esame dà conto delle procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2008 (in totale sono 159). Per quanto riguarda le materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono segnalate 8 procedure di infrazione, di cui 7 per violazione del diritto comunitario e 1 per mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano. La relazione illustrativa fornisce altresì informazioni al Parlamento sulle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Viene poi precisato che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009 e che non risultano nel 2008 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo

11 della citata legge n. 11 del 2005. Da ultimo, la relazione illustrativa dà conto degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza, dei quali numerosi interessano materie di competenza della Commissione Agricoltura.

Nell'ambito dell'articolato del disegno di legge comunitaria, le disposizioni di specifico interesse per la Commissione Agricoltura sono contenute all'articolo 7 e nell'allegato A (direttive da recepire con decreto legislativo, sul quale non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari).

L'articolo 7 dispone l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge n. 82 del 2006) che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti. La norma abrogata prevede inoltre che il risultato delle analisi debba essere riportato sul certificato di analisi chimica mentre la eventuale irregolarità rilevata va segnalata al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

La relazione di presentazione del disegno di legge afferma al riguardo che « sebbene la finalità della norma sia quella di impedire, attraverso un'estensione dei controlli analitici, che prodotti avviati alla distillazione (vini e fecce) vengano destinati al consumo umano attraverso la miscelazione con altri vini, si rileva, tuttavia, che la disposizione richiamata si somma a un ampio e puntuale sistema di controllo già previsto dalla normativa nazionale e comunitaria circa gli obblighi di distillazione, di distruzione o, comunque, di destinazione ad altri usi industriali dei sottoprodotti della vinificazione e dei prodotti vinosi esclusi dal consumo umano diretto ». L'eliminazione dell'obbligatorietà della verifica di cui sopra quindi non porterebbe alcun indebolimento del sistema dei controlli ampiamente previsto dalle attuali norme nazionali e comunitarie

e consentirebbe invece dei risparmi di spesa, rendendo più efficace ed efficiente l'azione amministrativa.

Nell'Allegato A è inserita la direttiva n. 2008/72/CE, che per motivi di razionalità e chiarezza procede alla codificazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, già modificata in modo sostanziale e a più riprese.

La direttiva base 92/33/CEE ha definito i requisiti armonizzati a livello comunitario che consentono la commercializzazione di materiale di qualità e in buone condizioni fitosanitarie in modo da superare le barriere create dalle diverse legislazioni nazionali e consentire all'orticoltura di conseguire risultati soddisfacenti. La direttiva 2008/72/CE di codifica, non modificando il quadro normativo preesistente, non prevede nuovi termini di recepimento e si limita pertanto a far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive che vengono abrogate con la codifica.

La direttiva base 92/33/CEE, per la quale valeva il termine del 31 dicembre 1992, è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; la direttiva 2003/61/CE che recava il termine del 10 ottobre 2003 è stata recepita il 13 dicembre 2004 con il decreto legislativo n. 331; l'adeguamento infine alla direttiva 2006/124/CE, che doveva essere disposto entro il 1° luglio 2007, è stato effettuato con il decreto ministeriale 18 giugno 2007.

La relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2008, prevista dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, è diretta ad informare il Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso sulle politiche

Per quanto attiene alla politica agricola e per la pesca, la relazione segnala che nel corso del 2008, nel quadro della politica agricola comune, l'Italia ha completato le

attività necessarie al varo dei programmi di sviluppo rurale, ha partecipato all'elaborazione della normativa comunitaria ed alla sua attuazione, con particolare attenzione ai principali settori produttivi e alle problematiche ambientali e della sicurezza alimentare.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la relazione afferma che: « Nel corso del 2008 è entrata a regime l'attività della rete rurale nazionale (RNN). È proseguita, da un lato, l'attività di supporto alle regioni nell'attuazione dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ambito della programmazione 2000/2006, con scadenza 31 dicembre 2008 (poi prorogata al 30 giugno 2009); e sono state portate a termine le attività previste dal Programma « Rete leader+ ». Dall'altro lato, è stato completato il processo di approvazione di tutti i PSR riguardanti la programmazione 2007/2013, ed è stata avviata la revisione del Piano strategico nazionale rurale (PSN), al fine di riallineare la strategia nazionale a programmi regionali ».

Per quanto riguarda invece la partecipazione all'elaborazione della Politica agricola comune (PAC), la relazione si sofferma in particolare sulla conclusione del negoziato relativo allo « stato di salute » della PAC, ricordando che l'Italia ha ottenuto i seguenti risultati: *a)* un aumento delle quote di produzione del latte del 5 per cento: mentre per gli altri Stati membri è previsto un aumento progressivo dell'1 per cento l'anno, per cinque anni, l'Italia potrà invece disporre dell'intero incremento già a partire dal 1° aprile 2009; *b)* per quanto concerne il trasferimento delle risorse dagli aiuti diretti allo sviluppo rurale (cosiddetto modulazione), sono state accolte le preoccupazioni manifestate dall'Italia, in particolare con riguardo all'esigenza di non ridurre eccessivamente

gli aiuti diretti destinati ai produttori in una fase di mercato contraddistinta da notevoli elementi di incertezza; *c)* si è introdotto un regime che consente agli Stati membri di intervenire con misure specifiche in presenza di problemi settoriali o regionali: il nostro Paese avrà la possibilità di incentivare la qualità e di sostenere determinati settori produttivi o alcune regioni; *d)* si è aperta la possibilità di utilizzare i fondi del regime di pagamento unico assegnati, ma non richiesti dagli aventi diritto (per l'Italia si tratta di circa 140 milioni di euro l'anno).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana, ricordando che la Commissione dovrà concludere l'esame di competenza entro il 26 giugno e che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi provvederà alla relativa organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 giugno 2009.

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441-ter-B, « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 42, commi da 5 a 8, relativi all'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse di origine agricola, si invita la Commissione di merito a prevedere il requisito della provenienza delle biomasse da filiera corta per gli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, nel rispetto della normativa comunitaria.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 192

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 193

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 195

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 8.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto questa mattina alle ore 8.30 e che non sono pervenuti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianluca PINI (LNP), *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Sandro GOZI (PD) rileva l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla disciplina degli aiuti di Stato.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.

C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

Atto n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni volte a dare attuazione – anche parziale – alla normativa comunitaria, ovvero a disciplinare determinati settori nelle more del recepimento della normativa comunitaria;

rilevato che l'articolo 2, comma 12, lettera *h*), prevede misure in favore dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e di illuminazione del Veneto;

rilevato altresì che l'articolo 3, comma 2, lettera *l*), analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *mm*) della legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, prevede l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 12, lettera *h*), debba essere conforme agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare che – nell'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *l*) – il Governo debba conformarsi ai criteri interpretativi del Trattato istitutivo della Comunità europea enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nelle sentenze del 6 settembre 2006 e dell'11 settembre 2008 relative all'adozione di misure fiscali agevolate a livello locale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

MATERIE DI COMPETENZA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (*Seguito e conclusione dell'esame*) 196

MATERIE DI COMPETENZA

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.20.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame della proposta di relazione in titolo, sospeso al termine della seduta del 20 maggio 2009.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato MANTINI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e per l'impostazione generale della proposta di relazione da loro predisposta. Ritiene che non sia opportuno, per una questione di prudenza e di adeguatezza, estendere il procedimento di abrogazione generalizzata

delle norme (cosiddetto « taglia-leggi »), previsto dalla legge n. 246 del 2005, anche agli atti normativi successivi al 31 dicembre 1969 ed esprime contrarietà rispetto ad una eventuale inclusione nel procedimento « taglia-leggi » di alcuni settori attualmente esclusi, quali la normativa comunitaria e quella internazionale e le disposizioni contenute nei codici e nei testi unici.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, la senatrice LEDDI illustra alcune modifiche apportate al testo della proposta di relazione illustrato nella seduta del 20 maggio 2009, al fine di tenere conto delle modifiche al procedimento « taglia-leggi » apportate dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile », approvato definitivamente dal Senato a fine maggio. Richiama quindi le considerazioni conclusive della proposta di relazione, della quale auspica la rapida approvazione.

Si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Leddi il deputato DELLA VEDOVA.

Il deputato LOVELLI, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo PD sulla proposta di relazione, auspica che il Governo non ricorra più allo strumento della decretazione d'urgenza in materia di « taglia-leggi » e che si giunga, *de iure condendo*, ad una migliore definizione del ruolo e dei compiti della Commissione.

Il senatore GARAVAGLIA esprime il voto favorevole del Gruppo LNP sulla proposta di relazione e si augura che risultati positivi possano essere raggiunti, oltre che in materia di semplificazione normativa, anche nel campo della razionalizzazione e del riordino degli enti pubblici.

Il senatore BOSCETTO esprime il voto favorevole del Gruppo PDL sulla proposta di relazione, che opera un'approfondita ricognizione dello stato di attuazione del procedimento « taglia-leggi », e si associa agli apprezzamenti espressi nei confronti del lavoro svolto dai relatori e dal presidente Pastore.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di relazione che è approvata all'unanimità.

La Commissione dà mandato ai relatori di apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie ai fini di coordinamento del testo.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	198
Comunicazioni del presidente	198
ALLEGATO (<i>Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del 9 giugno 2009</i>)	200
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano ..	199
ERRATA CORRIGE	199

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano, accompagnato dal dottor Leonardo La Vigna, direttore del Servizio centrale di protezione, dal dottor Ugo Taucher e dal dottor Fabrizio Izzo, dirigenti della segreteria della Commissione centrale per i programmi di protezione, dal dottor Cono Incognito, direttore della I Divisione del Servizio centrale di protezione.

La seduta comincia alle 14.35.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 16 giugno scorso è stata definita la composizione dei Comitati, costituiti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, nella seduta del 9 giugno, che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Informa altresì che la Commissione è convocata per lunedì 22 giugno alle ore 18 per l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Giovandomenico Lepore e che martedì 23 giugno alle ore 10,30 si terrà, in sede di ufficio di presidenza integrato, un incontro con due deputati tedeschi sui temi della lotta alla mafia, aperto a tutti i componenti della Commissione interessati.

La Commissione prende atto.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sottosegretario Mantovano ringraziandolo per la collaborazione che ha già dimostrato nei confronti della Commissione.

Il sottosegretario MANTOVANO svolge la propria relazione.

Il PRESIDENTE, nell'introdurre il dibattito, auspica un contenimento degli interventi. Formulano osservazioni e pongono domande i senatori LI GOTTI e LUMIA.

(I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 15.52 e riprendono in seduta pubblica alle ore 15.56).

Interviene il senatore LAURO.

Il sottosegretario MANTOVANO svolge la replica al dibattito, riservandosi di trasmettere una integrazione scritta.

(I lavori proseguono in seduta segreta alle ore 16.10 e riprendono in seduta pubblica alle ore 16.20).

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari* n. 185 del 9 giugno 2009, a pagina 301, prima colonna, alle « Comunicazioni del Presidente », alla seconda riga eliminare la parola: « articolo » e all'ultima riga, sostituire la parole: « odierna » con « del 20 maggio 2009 »; nella seconda colonna della pagina 301, alla riga 23, sostituire la parola: « dichiarata » con « dichiara ».

ALLEGATO

Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del 9 giugno 2009.

I COMITATO

Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento

1. On. Carolina LUSSANA (*LNP*) (coordinatore)
2. Sen. Antonino CARUSO (*PdL*)
3. Sen. Maria LEDDI (*PD*)
4. On. Maino MARCHI (*PD*)
5. Sen. Enrico MUSSO (*PdL*)
6. On. Andrea ORLANDO (*PD*)
7. On. Salvatore TORRISI (*PdL*)

II COMITATO

Mafie e sistema economico legale; racket e usura

1. Sen. Giuseppe LUMIA (*PD*) (coordinatore)
2. On. Gianluca BUONANNO (*LNP*)
3. Sen. Costantino GARRAFFA (*PD*)
4. Sen. Antonio GENTILE (*PdL*)
5. On. Amedeo LABOCETTA (*PdL*)
6. On. Francesco LARATTA (*PD*)
7. On. Salvatore TORRISI (*PdL*)

III COMITATO

Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

1. Sen. Achille SERRA (*PD*) (coordinatore)
2. Sen. Rosario Giorgio COSTA (*PdL*)
3. On. Antonio DI PIETRO (*IdV*)
4. On. Andrea ORLANDO (*PD*)
5. Sen. Carlo SARRO (*PdL*)
6. On. Francesco Paolo SISTO (*PdL*)
7. Sen. Armando VALLI (*LNP*)

IV COMITATO

Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno

1. Sen. Rosario Giorgio COSTA (*PdL*) (coordinatore)
2. On. Amedeo LABOCETTA (*PdL*)
3. Sen. Luigi LI GOTTI (*IdV*)
4. Sen. Alberto MARITATI (*PD*)
5. Sen. Angela MARAVENTANO (*LNP*)
6. Sen. Enrico MUSSO (*PdL*)
7. On. Mario TASSONE (*UdC*)

V COMITATO

Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose; cooperazione internazionale tra Stati.

1. Sen. Gianpaolo VALLARDI (*LNP*) (coordinatore)
2. On. Michele BORDO (*PD*)
3. Sen. Gianpiero D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*)
4. Sen. Vincenzo FASANO (*PdL*)
5. On. Laura GARAVINI (*PD*)
6. On. Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (*PdL*)
7. Sen. Filippo SALTAMARTINI (*PdL*)

VI COMITATO

Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto.

1. Sen. Luigi LI GOTTI (*IdV*) (coordinatore)
2. On. Michele BORDO (*PD*)
3. On. Amedeo LABOCETTA (*PdL*)
4. Sen. Raffaele LAURO (*PdL*)

5. Sen. Maria LEDDI (PD)
6. On. Angela NAPOLI (PdL)
7. Sen. Carlo VIZZINI (PdL)

VII COMITATO

Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico

1. Sen. Silvia DELLA MONICA (PD) (coordinatore)
2. Sen. Antonino CARUSO (PdL)
3. Sen. Luigi DE SENA (PD)
4. Sen. Alberto MARITATI (PD)
5. On. Alfonso PAPA (PdL)
6. Sen. Carlo SARRO (PdL)
7. Sen. Gianpaolo VALLARDI (LNP)

VIII COMITATO

Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali

1. On. Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) (coordinatore)
2. On. Luisa BOSSA (PD)
3. On. Gianluca BUONANNO (LNP)
4. Sen. Antonio GENTILE (PdL)
5. Sen. Cosimo LATRONICO (PdL)
6. On. Salvatore PICCOLO (PD)
7. On. Mario TASSONE (UdC)

IX COMITATO

Questioni sociali, sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani

1. On. Ida D'IPPOLITO (PdL) (coordinatore)

2. On. Luisa BOSSA (PD)
3. On. Giovanni Mario Salvino BUR-TONE (PD)
4. Sen. Gianrico CAROFIGLIO (PD)
5. On. Benedetto Fabio GRANATA (PdL)
6. On. Luigi LAZZARI (PdL)
7. Sen. Angela MARAVENTANO (LNP)

X COMITATO

Cultura della legalità, scuola, università e informazione

1. Sen. Enrico MUSSO (PdL) (coordinatore)
2. Sen. Teresa ARMATO (PD)
3. On. Elio Vittorio BELCASTRO (Misto, MpA)
4. Sen. Luigi DE SENA (PD)
5. Sen. Vincenzo FASANO (PdL)
6. On. Francantonio GENOVESE (PD)
7. On. Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL)

XI COMITATO

Regime degli atti

1. Sen. Raffaele LAURO (PdL) (coordinatore)
2. Sen. Teresa ARMATO (PD)
3. Sen. Gianrico CAROFIGLIO (PD)
4. Sen. Giuseppe LUMIA (PD)
5. Sen. Filippo SALTAMARTINI (PdL)
6. On. Francesco Paolo SISTO (PdL)
7. On. Marcello TAGLIALATELA (PdL)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avv. Paolo Crescimbeni e dott.ssa Giuseppina Santiapichi, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

AUDIZIONI

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avv. Paolo Crescimbeni e dott.ssa Giuseppina Santiapichi, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'avvocato Paolo CRESCIMBENI, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuliano CAZZOLA, (PdL), Antonino LO PRESTI (PdL), e i senatori Cecilia DONAGGIO (PD) e Elio LANNUTTI (IdV).

La dottoressa Giuseppina SANTIAPICHI, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la documentazione consegnata dalla dottoressa Giuseppina Santiapichi, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, sarà pubblicata in allegato al resoconto steno-

grafico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	204
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
AVVERTENZA	205

Mercoledì 17 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle sedute rispettivamente del 26 maggio 2009 e dell'11 giugno 2009, la Commissione si avvarrà della consulenza, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Aldo Policastro, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli e dell'avvocato Arnaldo Sala. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, che ringrazia per la sua presenza.

Pietro GRASSO, *Procuratore nazionale antimafia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pietro GRASSO, *Procuratore nazionale antimafia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Grasso

per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su un esposto presentato da un cittadino elettore	3
Proposta di convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1	5
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	5

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale.	
Audizione dello <i>sherpa</i> del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
5-01192 Calderisi e Contento: Sul reclutamento di 907 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	33

5-01519 Luciano Dussin, Stefani e Vanalli: Sui presupposti previsti per l'assegnazione dei servizi di scorta	30
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	34
5-01520 Amici, Corsini e Ferrari: Sugli interventi svolti in occasione delle celebrazioni della festività del 2 giugno nella città di Brescia	30
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	35
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Sui lavori del Comitato	31
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	31
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	36
AVVERTENZA	32
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1712 Bindi – Adozione del testo base)	37
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638 (Rinvio del seguito dell'esame)	38
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (Seguito esame e rinvio)	38
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli (Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio)	39
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito esame e rinvio)	39
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	41
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	44
AVVERTENZA	40
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	47
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.	
Audizione dello <i>sherpa</i> del Governo italiano per il G8, Ambasciatore Giampiero Massolo (Svolgimento e conclusione)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 maggio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	50
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63.2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia. C. 2072 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	50

V Bilancio, tesoro e programmazione

Elezione di un vicepresidente	52
-------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01457 Antonio Pepe e Contento: Applicazione in misura ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e catastale ai trasferimenti da soggetti privati a società immobiliari di immobili	69
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01522 Fogliardi e Fluvi: Proroga del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP dalle imposte sui redditi	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

INCONTRO INFORMALE:

Incontro con Lyndon LaRouche, sulle tematiche relative alla crisi finanziaria ed economica in atto	82
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01003 Ghizzoni: Accertamenti ispettivi sulle « fabbriche di diplomi » presso istituti scolastici privati e paritari	87
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01115 Siragusa: Istituzionalizzazione dell'autonomia della Scuola superiore di Catania ..	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-01125 Zazzera: Riduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ed artistici	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-01141 Capitanio Santolini: Sulla riduzione dell'aliquota di cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
5-01259 De Pasquale: Questioni relative all'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea triennale in Scienze motorie	88
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	100
5-01291 Maran: Situazione finanziaria del sistema scolastico regionale in Friuli Venezia Giulia	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	101
5-01292 Madia: Erogazione di risorse aggiuntive per il recupero delle carenze formative negli istituti di istruzione secondaria di II grado per l'anno 2009	89
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	103
5-01300 Coscia: Misure a favore di studenti e personale scolastico della regione Abruzzo ..	89
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	104
5-01333 Braga: Riequilibrio nelle attribuzioni di organico agli istituti scolastici della provincia di Como.	
5-01335 Rivolta: Revisione dei criteri di quantificazione dell'organico nelle scuole primarie della provincia di Como	89
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	106
5-01474 Di Centa: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti abilitati	90
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	108
SEDE LEGISLATIVA:	
Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». C. 867 Vannucci (<i>Discussione e approvazione</i>)	90
<i>ALLEGATO 11 (Nuovo testo risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base)</i>	109
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
---	-----

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
RISOLUZIONI:	
7-00160 Tortoli: Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
AVVERTENZA	114
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE LEGISLATIVA:	
Sull'ordine dei lavori	118
Sulla pubblicità dei lavori	118
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2480 Bratti e Motta – Adozione di un testo base</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>) ..	126
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	153
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo del deputato Meta</i>)	154
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	123
INTERROGAZIONI:	
5-01167 Lovelli: Prospettive dello scalo ferroviario merci di Alessandria	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155
5-01185 Motta: Servizio di trasporto delle biciclette sui treni che collegano Italia e Svizzera ...	123
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	157
5-01403 Lovelli: Interventi infrastrutturali nel nord Italia e modalità di attuazione del terzo valico dei Giovi	124
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
5-01468 Tullo: Trasferimento al Comune di Genova di aree ferroviarie dismesse antistanti il Porto di Prà/Voltri	125
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
AVVERTENZA	125

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo approvato dal Senato (<i>Esame e approvazione – Parere favorevole</i>)	161
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati dal Governo</i>)	172
ERRATA CORRIGE	171

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba e C. 2418 Cazzola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	177
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1312 Farina Coscioni</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.	
Audizione dei rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	185

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	191
Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio</i>)	188

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2371 Rainieri	190
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera indi nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	192
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	193
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	193

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

MATERIE DI COMPETENZA:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>Seguito e conclusione dell'esame</i>)	196
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	198
Comunicazioni del presidente	198
ALLEGATO (<i>Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del 9 giugno 2009</i>)	200
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, onorevole Alfredo Mantovano ..	199
ERRATA CORRIGE	199

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avv. Paolo Crescimbeni e dott.ssa Giuseppina Santiapichi, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	204
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
AVVERTENZA	205

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,38



16SMC0001900